

GUIDA
alle norme regionali del Veneto in materia di
Valutazione di Impatto Ambientale

Legge regionale 26 marzo 1999, n. 10

Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale

Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 1999, n. 1042

Criteri e parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di V.I.A.

Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1999, n. 1624

Modalità e criteri di attuazione delle procedure di V.I.A.. Specifiche tecniche e primi sussidi operativi all'elaborazione degli studi di impatto ambientale

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2000, n. 995

Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli studi di impatto ambientale per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti

Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2000, n. 2569

L.r. n. 10/99. Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli studi di Impatto Ambientale per opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale

Deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2001, n. 2843

Legge regionale 26.3.1999 n. 10 – Modalità e criteri di attuazione delle procedure di V.I.A. per la concessione o il rinnovo di piste da sci o di progetti di impianti a fune in servizio pubblico di cui alle lettere h-bis) e h-ter) dell'allegato C3-bis

Deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2002, n. 2430

Attuazione dell'inchiesta di cui all'art. 18 comma 4, della l.r. 26.03.1999, n. 10, e successive modifiche e integrazioni

Deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2003, n. 566

L.r. 10/99 e succ. mod. e int. – Attuazione delle procedure di V.I.A. nell'ambito delle azioni di sistemazione idraulica. Criteri generali e disposizioni

Deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2003, n. 816

Prime direttive in ordine all'acquisizione e alla valutazione dei progetti per la realizzazione di opere idrauliche attraverso il ricorso a capitale privato, con la procedura della finanza di progetto, da sottoporre al giudizio di compatibilità ambientale di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10

Deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 2450

Espletamento della procedura di V.I.A. di cui alla l.r. 26.03.1999, n. 10, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzi alle strutture regionali

Deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2003, n. 3293

Procedure di V.I.A. nell'ambito degli interventi strategici di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione C.I.P.E. 21.12.2001 non assoggettati a V.I.A. di competenza statale. Allegato 2 – allegato 4

Deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2003, n. 3294

Procedure per la valutazione delle domande di compatibilità ambientale presentate dai soggetti interessati alla realizzazione di centri commerciali. L.r. 26.03.1999, n. 10 e l.r. 9.08.1999, n. 37. Indirizzi operativi in attesa del riordino della disciplina regionale di settore

Deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2004, n. 527

*Legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
Nuova definizione degli interventi idraulici non sottoposti a V.I.A.*

Deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 2004, n. 1000

Derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico – D.lgs. 387/2003; l.r. 26 marzo 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; r.d. 1775/1933 – Criteri e procedure

Deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2004, n. 2546

Rideterminazione ed aggiornamento dei criteri e parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedura di via regionale o statale. Revoca della dgr n. 1042 del 13 aprile 1999. Artt. 4,7,8 e 22 della l.r. 10/99

Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 1843

Rideterminazione ed aggiornamento dei criteri e parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di via regionale, provinciale e statale. Revoca della dgr n. 2546 del 6 agosto 2004. Artt. 4, 7, 8 e 22 della l.r. 10/99

Deliberazione della Giunta Regionale 12 settembre 2006, n. 2797

Approvazione della circolare del Presidente della Giunta regionale: "legge regionale 13 agosto 2004, n.15: Valutazione di Impatto Ambientale applicata alla materia del commercio. Circolare interpretativa."

Deliberazione della giunta regionale del 7 agosto 2007, n. 2649

Entrata in vigore della parte ii del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)"

Deliberazione della giunta regionale 22 luglio 2008, n. 1998

Decreto legislativo 16 gennaio 2008, 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale». Disposizioni applicative

Circolare del segretario regionale all'ambiente e territorio e del segretario regionale alle infrastrutture e mobilità 31 ottobre 2008

Disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 2009, n. 308

Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal d. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

Deliberazione della giunta regionale 17 febbraio 2009, n. 327

Ulteriori indirizzi applicativi in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di coordinamento del d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal d. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

Deliberazione della giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 4145

Ulteriori indirizzi applicativi in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di coordinamento del d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal d. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10

Deliberazione della giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 4148

Disciplina degli oneri istruttori per i progetti sottoposti alle procedure VIA/AIA.

Deliberazione della giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 4323

Procedura di via statale relativa a progetti di infrastrutture ed insediamenti produttivi. Disapplicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1843 del 19 luglio 2005

Deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2010, n. 453

Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1999, N. 10
e successive modifiche ed integrazioni

**DISCIPLINA DEI CONTENUTI E DELLE PROCEDURE
DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**
(pubblicata in BURV 26 marzo 1999, n. 29)

Testo coordinato come modificato ed integrato da:

legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, recante «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» (BURV n. 8/2000); legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24, recante «Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, in materia di valutazione di impatto ambientale in attuazione del d.P.C.M. 3 settembre 1999» (BURV n. 114/2000); legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, recante «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – Collegato alla legge finanziaria 2001» (BURV n. 86/2001); legge regionale 16 agosto 2002, n. 27, recante «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di ambiente e difesa del suolo» (BURV n. 82/2002); legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38, recante «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente» (BURV n. 135/2004); legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, recante «Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel veneto» (BURV n. 81/2004); legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, recante «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo» (BURV n. 23/2005).

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1

Finalità

1. La Regione Veneto, in attuazione della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 ⁽²⁾, disciplina con la presente legge le procedure di valutazione d'impatto ambientale (in seguito denominata VIA), ai fini di:

- a) assicurare che, nei processi di formazione delle decisioni relative a progetti di impianti, opere o interventi individuati negli allegati A1, A2, B1, B2, [C1, C2,] C3, C3-1bis, A1-bis e C4 della presente legge, si perseguano gli obiettivi di tutela della salute e di miglioramento della qualità della vita umana, di conservazione della varietà della specie, dell'equilibrio dell'ecosistema e della sua capacità di riproduzione, in quanto risorse essenziali di vita, di garanzia della pluralità dell'uso delle risorse e della biodiversità ⁽³⁾;
- b) garantire l'individuazione, la descrizione e la valutazione in modo appropriato, per ciascun caso particolare, degli impatti diretti ed indiretti di un progetto sull'ambiente, evidenziandone gli effetti reversibili e irreversibili sulle seguenti componenti:
 - 1) l'uomo, la fauna e la flora;
 - 2) il suolo, il sottosuolo, le acque di superficie e sotterranee, l'aria, il clima ed il paesaggio;
 - 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
 - 4) le interazioni tra i precedenti fattori;
- c) identificare e valutare le possibili alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione;
- d) indicare le eventuali misure per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti;
- e) consentire il monitoraggio continuo della compatibilità ambientale dei progetti, verificandone il ciclo completo di realizzazione, compresa la fase dell'esercizio dell'opera o impianto e la sua eventuale dismissione alla fine del ciclo di vita previsto;
- f) garantire in ogni fase della procedura lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente, l'autorità competente e la popolazione interessata;
- g) promuovere e garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alle procedure di VIA sulla base delle consolidate acquisizioni scientifiche, epidemiologiche, tecnologiche e gestionali;
- h) supportare la definizione e l'attuazione di politiche ambientali fondate sui principi di precauzione e di azione preventiva;
- i) favorire l'applicazione efficace della normativa ambientale regionale;
- j) conseguire la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e delle procedure ammini-

1) La direttiva 85/337/CEE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, pubblicata in GUCE, serie L, n. 175 del 5/7/1985, è stata poi modificata dalla direttiva 97/11/CE, pubblicata in GUCE, serie L, n. 73 del 14/3/1997.

2) Il d.P.R. 12/4/1996, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, *concernente disposizioni in materia di impatto ambientale*», è stato abrogato dall'art. 48 del d.lgs. 152/2006, con la decorrenza indicata dall'art. 52 (posticipata al 31 luglio 2007 dal d.l. n. 300/2006).

3) Gli all. C1 e C2 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 1, lett. e) ed f), della l.r. n. 24/2000. Il riferimento all'allegato C3-1bis è stato aggiunto dall'art. 7, comma 2, della l.r. n. 27/2002. L'art. 52, comma 1, lett. a), della l.r. n. 3/2000 aveva introdotto l'allegato C3-bis; successivamente l'art. 6, comma 3, della l.r. n. 27/2002 ha sostituito la denominazione di tale allegato in «A1-bis».

strative in materia ambientale.

articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) *progetto*: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o esecutivi concernenti la proposta di realizzazione di impianti, opere o interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali;
- b) *soglia dimensionale*: il limite qualitativo e/o quantitativo oltre il quale i progetti elencati negli allegati A e B del d.P.R. 12 aprile 1996 e negli allegati A1, A2, B1, B2, [C1, C2,] C3, C3-1bis, A1-bis e C4 della presente legge, sono assoggettati alla procedura di VIA ⁽¹⁾;
- c) *capacità produttiva*: massima produzione possibile senza modifiche impiantistiche;
- d) *aree naturali protette*: le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394; i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della legge n. 394/1991 ovvero della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 ⁽²⁾;
- e) *aree sensibili*: gli ambiti territoriali, diversi dalle aree naturali protette di cui alla lettera d), caratterizzati da fattori ambientali peculiari, in relazione alle diverse componenti, come individuati nell'allegato D della presente legge, nonché quelle zone definite con provvedimenti della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, a seguito di comprovate e motivate ragioni in ordine a particolari situazioni caratteristiche climatiche, epidemiologiche locali, di sicurezza idraulica e geofisica e, in generale, alla loro particolare vulnerabilità;
- f) *soggetto proponente*: il committente o l'autorità proponente, cioè rispettivamente, il soggetto privato o pubblico, che predispone le tipologie progettuali da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge;
- g) *impatto ambientale*: ogni alterazione, qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici ed economici, in conseguenza della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati;
- h) *procedura di verifica o screening*: la fase preliminare, disciplinata dall'articolo 7, nella quale si definisce se il progetto debba essere assoggettato alla procedura di VIA;
- i) *procedura di VIA*: la procedura, disciplinata dal capo III, preordinata alla espressione da parte dell'autorità competente del giudizio di compatibilità ambientale di cui alla successiva lettera r);
- j) *studio d'impatto ambientale (SIA)*: lo studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, predisposto a cura e spese del soggetto proponente, disciplinato dall'articolo 9;
- k) *fase preliminare o scoping*: la fase preliminare facoltativa, disciplinata dall'articolo 8, nella quale si definiscono, in contraddittorio tra autorità competente per la VIA e soggetto proponente, le informazioni che devono essere fornite nel SIA;
- l) *autorità competente per la VIA*: l'amministrazione, individuata ai sensi dell'articolo 4, che effettua le procedure disciplinate dalla presente legge;
- m) *comuni interessati*: i comuni nel cui territorio viene localizzato l'impianto, opera o intervento, nonché gli eventuali altri comuni interessati dagli impatti ambientali, come individuati nel SIA ai sensi degli articoli 9 e 13, ai quali spetta esprimere il parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del d.P.R. 12 aprile 1996;
- n) *province interessate*: le province nel cui territorio sono ricompresi i comuni interessati di cui alla lettera m);
- o) *amministrazioni interessate*: gli enti e gli organi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto proposto;
- p) *soggetti interessati*: chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo;
- q) *consultazione*: le forme di partecipazione, anche diretta, delle popolazioni interessate, disciplinate dall'articolo 16;
- r) *giudizio di compatibilità ambientale*: il provvedimento con il quale l'autorità competente conclude la procedura di VIA;
- s) *commissione VIA*: l'organo tecnico-istruttorio istituito dall'autorità competente per la VIA disciplinato dagli articoli 5 e 6;
- t) *struttura competente per la VIA*: la struttura organizzativa istituita o designata dall'autorità competente per espletare

1) Gli all. C1 e C2 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 1, lett. e) ed f), della l.r. n. 24/2000. Il riferimento all'allegato C3-1bis è stato aggiunto dall'art. 7, comma 3, della l.r. n. 27/2002. L'art. 52, comma 1, lett. a), della l.r. n. 3/2000 aveva introdotto l'allegato C3-bis; successivamente l'art. 6, comma 3, della l.r. n. 27/2002 ha sostituito la denominazione di tale allegato in «A1-bis».

Il d.P.R. 12/4/1996 dal 31 luglio 2007 sarà abrogato per il combinato disposto degli artt. 48 e 52 del d.lgs. n. 152/2006, recante «Norme in materia ambientale». Si veda l'allegato III alla parte II dello stesso decreto.

2) La legge n. 394/1991 è la «Legge quadro sulle aree protette». La l.r. n. 40/1984 reca «Nuove norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali». I parchi istituiti nel Veneto sono: Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi; Parco Interregionale del Delta del Po; Parco regionale dei Colli Euganei; Parco regionale della Lessinia; Parco regionale delle Dolomiti d'Ampezzo; Parco regionale del fiume Sile.

re gli adempimenti disciplinati dalla presente legge, presso la quale sono depositati i progetti degli impianti, opere o interventi, nonché i documenti e gli atti inerenti ai procedimenti conclusi, per consentirne al pubblico la consultazione, e che cura l'istruttoria dei progetti degli interventi assoggettati a VIA.

articolo 3

Campo di applicazione

1. Sono assoggettati alla procedura di VIA:

- a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2, [C1, C2] e A1-bis eccedenti le soglie dimensionali ivi previste;
- b) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato C3 e nell'allegato C3-1bis qualora superino le soglie dimensionali ivi previste e ricadano nelle aree sensibili individuate nell'allegato D;
- c) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato C4, nonché quelli di cui all'articolo 7, comma 1, qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica ivi disciplinata;
- d) i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2 [C1, C2], C3, C3-1bis, A1-bis e C4 qualora la variante comporti il superamento delle soglie dimensionali previste negli allegati medesimi;
- e) i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2 [C1, C2], C3, C3-1bis, A1-bis e C4 qualora la variante comporti un incremento di capacità produttiva o di dimensioni originarie superiore al venticinque per cento; la procedura di VIA si applica inoltre qualora la sommatoria di successivi incrementi superi la suddetta percentuale ⁽¹⁾.

2. La procedura di VIA non si applica agli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ⁽²⁾, ed alle opere ed agli impianti necessari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ⁽³⁾, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico.

articolo 4

Autorità competenti per le procedure di VIA

1. La Regione è l'autorità competente per le procedure di VIA relative ai:

- a) progetti elencati negli allegati A1, A2, B1 [C1 e C2], C3-1bis ⁽⁴⁾;
- b) progetti elencati negli allegati B2, C3, A1-bis ⁽⁵⁾ e C4 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più provin-

1) Gli all. C1 e C2 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 1, lett. e) ed f), della l.r. n. 24/2000. L'art. 52, comma 1, lett. a), della l.r. n. 3/2000 aveva introdotto l'allegato C3-bis; successivamente l'art. 6, comma 3, della l.r. n. 27/2002 ha sostituito la denominazione di tale allegato in «A1-bis». Il riferimento all'allegato C3-1bis è stato aggiunto dall'art. 7, commi 4, 5 e 6 della l.r. n. 27/2002.

2) L'art. 5 («Stato di emergenza e potere di ordinanza») della legge n. 225/1992 («Istituzione del servizio della protezione civile») dispone quanto segue:

«1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli artt. 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente art. sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai Sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».

3) Il d.lgs. n. 22/1997, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», è stato abrogato dall'art. 264 del d.lgs. n. 152/2006. L'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 concerneva la «Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati». Oggi gli interventi di bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono regolati dal Titolo V, Parte Quarta, del d.lgs. n. 152/2006.

4) Gli all. C1 e C2 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 1, lett. e) ed f), della l.r. n. 24/2000. Il riferimento all'allegato C3-1bis è stato aggiunto dall'art. 7, comma 7, della l.r. n. 27/2002.

5) L'art. 52, comma 1, lett. a), della l.r. n. 3/2000 aveva introdotto l'allegato C3-bis, successivamente l'art. 6, commi 3 e 4, della l.r.

ce o che presentino impatti interregionali e/o transfrontalieri.

2. La Provincia è l'autorità competente per le procedure di VIA relative ai progetti elencati negli allegati B2, C3, A1-bis⁽³⁾ e C4 la cui localizzazione interessi il territorio di una sola provincia e che non presentino impatti interregionali o transfrontalieri.

3. Il giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 19 è emesso dalla Giunta regionale o, in assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, dalla Giunta provinciale, secondo le competenze di cui ai commi 1 e 2.

4. Le Province espletano le procedure disciplinate dalla presente legge tramite l'ufficio competente, appositamente designato o istituito ovvero avvalendosi, previa convenzione, del servizio dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

5. La Giunta regionale, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvede:

- a) a determinare con apposite direttive le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge, nonché ad elaborare specifiche tecniche ed i primi sussidi operativi alla elaborazione degli studi di impatto ambientale⁽¹⁾;
- b) ad organizzare un archivio degli studi d'impatto ambientale consultabile dal pubblico⁽²⁾;
- c) a fissare i criteri ed i parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria⁽³⁾.

5-bis. La Giunta regionale provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c) del comma 5 e all'individuazione di nuovi criteri e parametri riferiti alle procedure di cui agli articoli 7, 8 e 22⁽⁴⁾.

6. La Giunta regionale provvede altresì a realizzare o adeguare la cartografia e i sistemi informativi territoriali necessari all'applicazione della presente legge avvalendosi dei criteri e degli strumenti impiegati per la formazione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), con le integrazioni eventualmente necessarie.

7. Al fine degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4 del d.P.R. 12 aprile 1996⁽⁵⁾, le province trasmettono semestralmente alla struttura regionale competente per la VIA una relazione informativa in ordine ai provvedimenti amministrativi di valutazione di impatto ambientale adottati ed ai procedimenti di VIA in corso.

articolo 5

Commissione regionale VIA

1. È istituito un organo tecnico-istruttorio denominato Commissione regionale VIA, presieduta dal Segretario regionale competente in materia ambientale e composta, oltre che dal presidente:

- a) dal dirigente della direzione regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, con funzioni di vicepresidente;
- b) dal direttore generale dell'ARPAV o da un funzionario da lui delegato;
- c) dal direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV, competente per territorio, o da un funzionario da lui delegato;
- d) dal dirigente responsabile della struttura provinciale competente in materia di tutela ambientale, competente per territorio, o da un funzionario da lui delegato;

n. 27/2002 ha sostituito la denominazione di tale allegato in «A1-bis».

1) Si vedano le seguenti deliberazioni della Giunta regionale riportate in appendice:

- n. 1624 del 11/5/1999 «*Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA. Specifiche tecniche e primi sussidi operativi all'elaborazione degli studi di impatto ambientale*»;
- n. 995 del 21/3/2000 «*Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli studi di impatto ambientale per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti*»;
- n. 2569 del 4/8/2000 «*l.r. n. 10/99. Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli Studi di Impatto Ambientale per opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale*»;
- n. 2843 del 26/10/2001 «*Legge regionale 26.3.1999, n. 10. Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA per la concessione o il rinnovo di piste da sci o di progetti di impianti a fune in servizio pubblico di cui alle lett. h-bis) e h-ter) dell'allegato C3-bis*»;
- n. 566 del 10/3/2003 «*L.r. 10/99 e succ. mod. e int. Attuazione delle procedure di VIA nell'ambito delle azioni di sistemazione idraulica. Criteri generali e disposizioni*».

2) In attuazione di tale disposizione è stato realizzato il sito www.impattoambientale.net.

3) Si veda la deliberazione della Giunta regionale 13/4/1999, n. 1042 «*Criteri e parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di VIA*».

4) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, della l.r. n. 38/2004.

5) Il d.P.R. 12/4/1996 dal 31 luglio 2007 sarà abrogato per il combinato disposto degli artt. 48 e 52 del d.lgs. n. 152/2006, recante «*Norme in materia ambientale*». Si veda la parte II del d.lgs. 152/2006.

L'art. 4, comma 2, del d.P.R. 12/4/1996 disponeva che «*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati ed i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi*».

- e) da nove laureati esperti in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell'assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, nominati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. Per tutto il periodo di attività presso la Commissione regionale VIA gli esperti nominati dalla Regione non possono esercitare attività professionale, nel territorio della Regione del Veneto limitatamente alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla procedura di VIA.
3. Le sedute della Commissione sono valide qualora sia presente almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni della Commissione sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. La Commissione deve dotarsi di un regolamento interno che deve prevedere, tra l'altro, la verbalizzazione dei propri lavori.
4. I componenti esperti di cui alla lettera e) del comma 1 durano in carica quanto la Giunta regionale e continuano ad espletare le funzioni loro proprie fino alla nomina dei nuovi componenti, effettuata ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27⁽¹⁾.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono garantite dalla struttura regionale competente per la VIA, con le modalità determinate dal Segretario regionale competente in materia di ambiente.
6. Ai fini dell'istruttoria, la Commissione può avvalersi della consulenza di esperti esterni con competenze specifiche nelle problematiche in esame, nonché dell'ARPAV.
7. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti di cui alla lettera e) del comma 1, nonché agli esperti esterni di cui al comma 6. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale stabilisce altresì le modalità per l'espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi; la decadenza opera comunque di diritto in caso di assenza del componente esperto di cui alla lettera e) del comma 1 a tre sedute della Commissione nell'anno.

articolo 6

Commissione provinciale VIA

1. In ogni provincia è istituito un organo tecnico-istruttorio definito commissione provinciale VIA.
2. La commissione provinciale VIA è presieduta dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela ambientale ed è composta:
- a) dal responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
 - b) dal direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o da un funzionario da lui delegato;
 - c) da nove laureati esperti in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell'assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, nominati, in assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, dalla Giunta provinciale.
3. Per tutto il periodo di attività presso la commissione provinciale VIA, gli esperti non possono esercitare attività professionale limitatamente all'elaborazione di progetti che siano sottoposti al VIA nella provincia in cui opera la commissione.
4. Le sedute della commissione sono valide qualora sia presente almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni della commissione sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le modalità di funzionamento della commissione provinciale VIA, in assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, sono definite dal presidente della provincia.

CAPO II – PROCEDURE PRELIMINARI

articolo 7

Procedura di verifica

1. Qualora la tipologia di intervento previsto non sia riconducibile con certezza tra quelle elencate negli allegati A1, A2, B1, B2, [C1, C2,] C3, C3-1bis e A1-bis, ovvero nel caso in cui la localizzazione dei progetti di impianti, opere o interventi di cui all'allegato C3 non sia riferibile in maniera certa alle aree sensibili ivi indicate, il soggetto proponente richiede la verifica alla Autorità competente^{(2) (1)}.

1) La legge regionale n. 27/1997 concerne «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi» (BURV n. 59/1997).

2) Gli all. C1 e C2 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 1, lett. e) ed f), della l.r. n. 24/2000. Il riferimento all'allegato C3-1bis è stato

2. Per le tipologie progettuali di cui all'allegato C4 il soggetto proponente richiede la verifica all'autorità competente al fine di stabilire se l'impatto sull'ambiente, in relazione alle caratteristiche del progetto, comporta la necessità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. Alla richiesta di cui al comma 1 il soggetto proponente allega i seguenti elaborati:
 - a) la descrizione del progetto dell'impianto, opera o intervento;
 - b) una relazione con i dati necessari per individuare e valutare se il progetto rientra fra le tipologie elencate negli allegati citati al comma 1, o per verificare che la sua effettiva localizzazione sia riferibile alle aree sensibili.
4. Alla richiesta di cui al comma 2 il soggetto proponente allega i seguenti elaborati:
 - a) la descrizione del progetto dell'impianto, opera o intervento;
 - b) una relazione con i dati necessari per individuare e valutare i possibili impatti sotto il profilo ambientale e territoriale.
5. La struttura competente per la VIA accerta la completezza degli elaborati presentati, richiedendo, quando ne rilevi l'incompletezza, per una sola volta, le integrazioni e/o i chiarimenti necessari; la richiesta di integrazione sospende i termini della procedura di verifica di cui al presente articolo fino alla data del ricevimento delle integrazioni e/o dei chiarimenti predetti.
6. Entro sessanta giorni dalla richiesta di verifica di cui ai commi 1 e 2, il responsabile della struttura competente per la VIA, sulla base degli elementi di cui all'allegato D del d.P.R. 16 aprile 1996, nonché, nel caso di cui al comma 2, sulla base del parere della Commissione VIA, si pronuncia con proprio decreto avente uno dei seguenti contenuti:
 - a) l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al capo III;
 - b) l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA;
 - c) l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con indicazioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento.
7. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di verifica di cui al comma 1, in caso di silenzio della struttura competente per la VIA, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.
8. Nel caso in cui il soggetto proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti di cui al comma 5⁽²⁾ entro novanta giorni dalla richiesta medesima non si procede al compimento della procedura di verifica; in tal caso la struttura competente per la VIA dà apposita comunicazione all'autorità competente per l'approvazione o autorizzazione definitiva del progetto.
9. L'elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la verifica ed il relativo esito sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

articolo 8

Fase preliminare per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA)

1. Per i progetti assoggettati alla procedura di VIA è facoltà del soggetto proponente richiedere alla autorità competente per la VIA l'effettuazione di una fase preliminare volta alla definizione delle informazioni da fornire, fra quelle comprese nell'allegato C del d.P.R. 12 aprile 1996.
2. Al fine di cui al comma 1 il soggetto proponente presenta alla autorità competente per la VIA un elaborato che:
 - a) definisce il piano di redazione del SIA;
 - b) individua i comuni e le province interessati.
3. La fase preliminare di cui al presente articolo è effettuata in contraddittorio con il soggetto proponente.
4. Il responsabile della struttura competente per la VIA si esprime entro sessanta giorni sulla richiesta di cui al comma 1; trascorso inutilmente tale termine l'elaborato di cui comma 2 si intende approvato.

aggiunto dall'art. 7, comma 8, della l.r. n. 27/2002. L'art. 52, comma 1, lett. a), della l.r. n. 3/2000 aveva introdotto l'allegato C3-bis; successivamente l'art. 6, comma 3, della l.r. n. 27/2002 ha sostituito la denominazione di tale allegato in «A1-bis».

1) Comma così sostituito dall'art. 52, comma 3, della l.r. n. 3/2000. Il testo originario era il seguente: «Qualora la tipologia di intervento previsto non sia riconducibile con certezza tra quelle elencate negli all. A1, A2, B1, B2, C1, C2 e C3, ovvero nel caso in cui la localizzazione dei progetti di impianti, opere o interventi di cui all'allegato C3 non sia riferibile in maniera certa alle aree sensibili ivi indicate, il soggetto proponente richiede la verifica alla autorità competente.».

2) Nel testo riportato nel BURV si rinvia, erroneamente, al comma 3.

CAPO III – PROCEDURA DI VIA**articolo 9***Studio di impatto ambientale (SIA)*

1. Il SIA è predisposto a cura e spese del soggetto proponente, con le modalità ed i criteri di cui all'allegato C del d.P.R. 12 aprile 1996 ⁽¹⁾ e secondo le direttive di cui alla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 4.
2. Il SIA ha carattere interdisciplinare e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a*) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso;
 - b*) l'individuazione dei comuni e delle province interessati di cui alle lettere *m*) ed *n*) del comma 1 dell'articolo 2;
 - c*) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;
 - d*) la rassegna delle relazioni esistenti fra il progetto proposto e le norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;
 - e*) la descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente;
 - f*) una descrizione delle principali alternative prese in esame, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.
3. Ai fini della predisposizione del SIA, il soggetto proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
4. Il SIA deve essere corredato da un riassunto non tecnico, ai sensi del punto 6 dell'allegato C del d.P.R. 12 aprile 1996 ⁽²⁾.

articolo 10*Presentazione della domanda di VIA*

1. Chiunque intenda realizzare un impianto, opera o intervento assoggettato a VIA in base alla presente legge deve presentare alla autorità competente per la VIA apposita domanda per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale.
2. Alla domanda devono essere allegati:
 - a*) il SIA di cui all'articolo 9;
 - b*) il progetto preliminare dell'impianto, opera o intervento.

articolo 11*Presentazione contestuale della domanda di VIA e di autorizzazione o approvazione del progetto*

1. Per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, B2, [lettera *ddd-bis*] e lettera *ddd-ter*] dalla lettera *n*) alla lettera *s*), del numero 7, Progetti di infrastrutture, C3-1bis [CI] e A1-bis, con esclusione delle lettere *h-bis*), *h-ter*), *h-quater*), il soggetto proponente può chiedere l'autorizzazione o approvazione definitiva del progetto contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale ⁽³⁾.
2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il soggetto proponente deve allegare alla domanda:
 - a*) il SIA di cui all'articolo 9;
 - b*) il progetto definitivo dell'impianto, opera o intervento;
 - c*) l'elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'impianto, opera o intervento, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente.

1) Il d.P.R. 12/4/1996 dal 31 luglio 2007 sarà abrogato per il combinato disposto degli artt. 48 e 52 del d.lgs. n. 152/2006, recante «Norme in materia ambientale». Si veda l'allegato V alla parte II del d.lgs. 152/2006.

2) Si veda ora il punto 6 dell'allegato V alla parte II del d.lgs. n. 152/2006.

3) Comma modificato:

- dall'art. 52, comma 4, della l.r. n. 3/2000 che ha aggiunto le parole «B2, lett. *ddd-bis*) e lett. *ddd-ter*)» e le parole «C3-bis»;
- dall'art. 1, comma 1, lett. *e*), della l.r. n. 24/2000 che ha abrogato l'allegato C1 e dall'art. 2, comma 1, sempre di tale legge, che ha sostituito le parole «B2, lett. *ddd-bis*) e lett. *ddd-ter*)» con le parole «B2, dalla lett. *n*) alla lett. *s*), del numero 7, Progetti di infrastrutture»;
- dall'art. 32, comma 3, della l.r. n. 27/2001 che ha aggiunto le parole «con esclusione delle lett. *h-bis*), *h-ter*), *h-quater*)»;
- dall'art. 7, comma 9, della l.r. n. 27/2002 che ha aggiunto il riferimento all'allegato C3-1bis.

articolo 12*Presentazione contestuale della domanda di VIA e dei pareri, nulla osta e assensi necessari per l'autorizzazione del progetto*

1. Per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A2, B2, [C2,] ⁽¹⁾ C3 e C4 il soggetto proponente può chiedere, contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, per le materie attinenti alla VIA e per gli aspetti urbanistici, necessari per l'autorizzazione o approvazione definitiva del progetto.
2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il soggetto proponente deve allegare alla domanda, oltre al SIA e al progetto definitivo dell'impianto, opera o intervento, l'elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi di cui allo stesso comma 1, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente.

articolo 13*Istruttoria preliminare*

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui agli articoli 10, 11 o 12, la struttura competente per la VIA provvede all'esame formale della documentazione presentata, esprimendosi in ordine a:
 - a) la completezza della documentazione in funzione dei previsti effetti del provvedimento richiesto ed al fine della procedibilità dell'istruttoria;
 - b) l'individuazione:
 - 1) dei comuni, delle province ed eventualmente degli enti di gestione delle aree naturali protette interessati, per l'espressione del parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ⁽²⁾;
 - 2) delle autorità competenti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 ovvero al comma 2 dell'articolo 12.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una sola volta, la struttura competente per la VIA richiede al soggetto proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta interrompe i termini del procedimento.
3. Nel caso il soggetto proponente si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 8, la verifica di completezza riguarda esclusivamente la corrispondenza di quanto presentato alle eventuali indicazioni del responsabile della struttura competente per la VIA di cui al comma 4 dell'articolo 8 ovvero all'elaborato di cui al comma 2 dello stesso articolo 8.
4. Concluso l'esame di cui al comma 1, la struttura competente per la VIA ne dà comunicazione al soggetto proponente unitamente all'ammontare della somma da versare per l'istruttoria.
5. Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla richiesta, il soggetto proponente non produca le integrazioni di cui al comma 2, la domanda di VIA si intende decaduta.
6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la documentazione presentata si intende accolta ed il soggetto proponente provvede agli adempimenti di cui all'articolo 14; la struttura competente comunica comunque l'ammontare della somma da versare per l'istruttoria.

articolo 14*Deposito e pubblicità*

1. Il soggetto proponente, a seguito della comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 13 o dell'inutile decorso del termine di cui al comma 1 dell'articolo 13, deposita il progetto ed il SIA presso i comuni e le province ove è localizzato l'impianto, opera o intervento e, nel caso ricada anche parzialmente in aree naturali protette, anche presso gli enti di gestione delle stesse; inoltre invia copia del riassunto non tecnico delle informazioni contenute nel SIA agli eventuali altri comuni e province interessati di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 dell'articolo 2, come individuati nel SIA medesimo.
2. Il soggetto proponente provvede altresì ad inviare alle amministrazioni interessate:
 - a) il progetto;
 - b) il riassunto non tecnico delle informazioni contenute nel SIA;
 - c) la documentazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 ovvero di cui al comma 2 dell'articolo 12.

1) L'allegato C2 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. f), della l.r. n. 24/2000.

2) D.P.R. abrogato dal 31 luglio 2007, secondo il combinato disposto degli artt. 48 e 52 del d.lgs. n. 152/2006. L'art. 5, comma 2, del d.P.R. 12/4/1996 disponeva che: «Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 il committente o l'autorità proponente trasmette la domanda completa di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale alla provincia ed ai comuni interessati, e nel caso di aree naturali protette di cui all'art. 1, comma 4, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, anche in assenza dei predetti pareri. In materia di lavori pubblici il giudizio di compatibilità ambientale deve essere reso nei termini previsti dall'art. 7, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

3. Il soggetto proponente provvede a far pubblicare l'annuncio dell'avvenuto deposito di cui al comma 1 su due quotidiani a tiratura regionale; l'annuncio deve contenere:
 - a) l'indicazione del soggetto proponente;
 - b) la descrizione sommaria dell'impianto, opera o intervento proposto;
 - c) la localizzazione;
 - d) la data ed i luoghi di deposito.
4. Il soggetto proponente dà comunicazione formale alla struttura competente per la VIA delle date dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, precisando i quotidiani nei quali è stata effettuata, nonché dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 2 e dell'avvenuto versamento della somma di cui all'articolo 13, comma 4.
5. Dalla data di pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 decorrono:
 - a) il termine, previsto dal comma 1 dell'articolo 17, per l'espressione del parere da parte dei comuni e province interessati ed eventualmente, nei casi previsti, dagli enti di gestione delle aree naturali protette;
 - b) il termine, previsto dal comma 1 dell'articolo 18, per l'espressione del parere da parte della commissione VIA.

articolo 15

Presentazione al pubblico

1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 dell'articolo 14, il soggetto proponente provvede, a sua cura e spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, secondo le modalità concordate con il comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'impianto, opera o intervento.
2. Qualora l'impianto, opera o intervento interessi il territorio di più comuni nell'ambito della medesima provincia, la presentazione al pubblico deve avvenire secondo modalità concordate dalla provincia stessa con i comuni interessati; qualora siano interessati i territori di più province, deve essere effettuata una presentazione al pubblico in ognuna delle province interessate.
3. In caso di mancato accordo, il soggetto proponente provvede alle presentazioni di cui ai commi 1 e 2 secondo modalità stabilite dalla struttura competente per la VIA.

articolo 16

Partecipazione

1. Entro il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 dell'articolo 14, chiunque può prendere visione della documentazione depositata presso i competenti uffici della Regione, della provincia e del comune interessato, ed ottenerne a proprie spese copia.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo può presentare alla struttura competente per la VIA, in forma scritta, osservazioni sull'impianto, opera o intervento soggetto alla procedura di VIA.

articolo 17

Pareri dei comuni e delle province interessati

1. I comuni e le province interessati, nonché, nel caso di aree naturali protette, i relativi enti di gestione esprimono il parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 dell'articolo 14; decorso tale termine l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale anche in assenza dei predetti pareri.
2. In assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, i pareri di cui al comma 1 sono espressi dai consigli dei comuni e delle province interessati.
3. La struttura competente per la VIA trasmette le osservazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 ed i pareri di cui al comma 1 del presente articolo al soggetto proponente che può presentare alla stessa struttura le proprie controdeduzioni.

articolo 18

Parere della commissione VIA

1. Entro centotrentacinque giorni dalla data della pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 dell'articolo 14, la commissione VIA esprime il proprio parere sull'impatto ambientale dell'impianto, opera o intervento proposto, sulla base:
 - a) delle osservazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 e delle controdeduzioni di cui al comma 3 dell'articolo 17;
 - b) delle risultanze dell'eventuale inchiesta pubblica;
 - c) dei pareri di cui all'articolo 17.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una sola volta, la struttura competente per la VIA richiede al soggetto proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta sospende i termini del procedimento che rico-

minciano a decorrere con la presentazione delle integrazioni richieste.

3. Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla richiesta, il soggetto proponente non produca le integrazioni di cui al comma 2, la domanda di VIA si intende decaduta.
4. Il presidente della commissione VIA, in relazione anche alle osservazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16, può disporre l'inchiesta pubblica.
5. Il presidente della commissione VIA è tenuto a disporre l'inchiesta pubblica di cui al comma 4 qualora essa sia richiesta dal sindaco di uno dei comuni interessati.
6. L'inchiesta pubblica di cui al comma 4 consiste almeno nell'audizione, in contraddittorio con il soggetto proponente, di coloro che hanno presentato le osservazioni, da parte della commissione VIA e dei comuni e province interessati.
7. Il presidente della commissione VIA decide sull'ammissibilità delle memorie presentate dai soggetti interessati, nonché dal proponente dello studio di impatto ambientale.
8. In casi di particolare rilevanza, il presidente della commissione VIA può disporre la proroga del termine di cui al comma 1 sino ad un massimo di sessanta giorni.

articolo 19

Giudizio di compatibilità ambientale per progetti da approvarsi da Autorità diversa dalla Regione o dalle Province ⁽¹⁾

1. Salvo per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, *Progetti di infrastrutture*, e A1-bis con esclusione delle lettere *h-bis*), *h-ter*), *h-quater*), entro quindici giorni dall'espressione del parere della commissione VIA di cui all'articolo 18 e sulla base del medesimo, l'autorità competente per la VIA adotta il provvedimento relativo al giudizio di compatibilità ambientale ⁽²⁾.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al soggetto proponente, ai comuni e alle province interessati e, nel caso di aree naturali protette, ai relativi enti di gestione, nonché [*ove diversa*,] ⁽³⁾ all'autorità competente al rilascio di autorizzazioni, approvazioni o concessioni per la realizzazione dell'impianto, opera o intervento.
3. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli e i limiti per l'autorizzazione dell'impianto, opera o intervento e comunque per la sua realizzazione.
4. In caso di giudizio negativo, l'impianto, opera o intervento proposto non può essere autorizzato e comunque non può essere realizzato.

articolo 19-bis ⁽⁴⁾

Giudizio di compatibilità ambientale e successiva procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione per i progetti da approvarsi dalla Regione o dalle Province

1. Per i progetti di impianti opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, *Progetti di infrastrutture*, e A1-bis con esclusione delle lettere *h-bis*), *h-ter*), *h-quater*), per i quali il proponente abbia presentato domanda per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 10, entro quindici giorni dall'espressione del parere della commissione VIA di cui all'articolo 18 e sulla base del medesimo, l'autorità competente per la VIA adotta il provvedimento relativo al giudizio di valutazione di compatibilità ambientale.
2. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli e i limiti per l'autorizzazione dell'impianto, opera o intervento e comunque per la sua realizzazione.
3. In caso di giudizio negativo, l'impianto, opera o intervento proposto non può essere autorizzato e comunque non può essere realizzato.
4. Qualora il provvedimento relativo al giudizio di valutazione di impatto ambientale sia positivo o condizionato, la Commissione VIA all'uopo integrata dai rappresentanti degli enti locali interessati e dai responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti convocati dall'autorità competente per la VIA, svolge le funzioni della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ⁽⁵⁾ e provvede all'istruttoria amministrativa al fine

1) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, della l.r. n. 27/2002. In origine era: «*Giudizio di compatibilità ambientale*».

2) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2 della l.r. n. 27/2002 che, prima delle parole «*entro quindici giorni*» ha aggiunto le parole: «*Salvo per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli all. A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lett. n) alla lett. s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e A1 bis con esclusione delle lett. h-bis), h-ter), h-quater),».*

3) Espressione soppressa dall'art. 3, comma 3, della l.r. n. 27/2002.

4) Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, l.r. n. 27/2002.

5) Gli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*», sono stati sostituiti dall'art. 9 e seguenti della legge 24 novembre 2000, n. 340 e sono riportati

di acquisire in un'unica sede i pareri, nullaosta, autorizzazioni assenti comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l'approvazione definitiva e l'autorizzazione degli impianti, opere od interventi.

5. Le determinazioni della conferenza di servizi di cui al comma 4 sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. Per gli impianti di smaltimento dei rifiuti e per i depuratori l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

CAPO IV – PROCEDURE DI VIA PER PROGETTI CON IMPATTI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERI

articolo 20

Procedure per i progetti con impatto ambientale interregionale

1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, la Giunta regionale esprime il giudizio di compatibilità ambientale d'intesa con le regioni interessate.
2. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano avere impatti rilevanti sul territorio di regioni confinanti, la Giunta regionale è tenuta darne immediata comunicazione alla Regione confinante che sarà chiamata a partecipare alla commissione regionale VIA per esprimervi il proprio parere.

articolo 21

Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri

1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possono avere impatti rilevanti sull'ambito di un altro Stato, la Giunta regionale informa il Ministero dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640⁽¹⁾.

CAPO V – PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA PROCEDURA DI VIA STATALE

articolo 22

Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349

1. Per i progetti assoggettati alla procedura di VIA ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il parere richiesto è espresso dalla Giunta regionale⁽²⁾.

in appendice.

1) La legge n. 640/1994 reca «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991».

2) L'art. 6 («Impatto ambientale») della legge n. 349/1986, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», abrogato dall'art. 48 del d.lgs. n. 152/2006, a decorrere dal 31 luglio 2007, disponeva quanto segue:

«1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4, e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli artt. 4 e 82 del decreto del Presidente della

2. Per l'espressione del parere di cui al comma 1 si applica la procedura di cui al capo III, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statale.

CAPO VI – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI

articolo 23

Semplificazione amministrativa per i progetti ad approvazione o autorizzazione regionale o provinciale ⁽¹⁾

1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa per i progetti previsti dall'allegato A1 con esclusione della lettera k), dall'allegato B1 con esclusione della lettera g), C3-1bis ⁽²⁾ e dall'allegato B2, dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, *Progetti di infrastrutture*, nonché dall'allegato A1-bis ⁽³⁾, con esclusione delle lettere h-bis), h-ter), h-quater), il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di approvazione o di autorizzazione in presenza delle seguenti condizioni:

- a) il proponente si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 11;
- b) la Commissione VIA sia stata appositamente integrata dai rappresentanti della provincia e/o del comune interessati, nonché dai responsabili degli uffici provinciali o regionali competenti;
- c) la Commissione VIA abbia reso il parere di impatto ambientale di cui all'articolo 18 ⁽⁴⁾.

2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la Commissione VIA svolge le funzioni dell'apposita conferenza prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ⁽⁵⁾, e provvede all'istruttoria ai fini dell'assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

articolo 24

Semplificazione amministrativa in materia di autorizzazioni e concessioni per attività di cava

1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di concessione o di autorizzazione di attività di coltivazione di cave e torbiere in presenza delle seguenti condizioni:

- a) il proponente, si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 11;
- b) la commissione VIA abbia reso il parere sull'impatto ambientale di cui all'articolo 18.

2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la commissione VIA, integrata dai responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti, provvede all'istruttoria ai fini del rilascio dei provvedimenti richiesti. L'autorizzazione e la concessione sostituiscono ogni altro parere, nullaosta, autorizzazione di competenza regionale.

articolo 25

Conferenza di servizi

1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa l'autorità competente per la VIA convoca una conferenza di servizi al fine di acquisire in un'unica sede i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. *Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.*».

1) Rubrica così sostituita, da ultimo, dall'art. 7, comma 10, della l.r. n. 27/2002. Il testo originario della rubrica era: «*Semplificazione amministrativa in materia di progetti di impianti di smaltimento di rifiuti e di impianti di depurazione.*».

2) Il riferimento all'allegato C3-1bis è stato aggiunto dall'art. 7, comma 11, della l.r. n. 27/2002.

3) L'art. 52, comma 5, della l.r. n. 3/2000 aveva introdotto il riferimento all'allegato C3-bis; successivamente l'art. 6, comma 3, della l.r. n. 27/2002 ha sostituito la denominazione di tale all. in «A1-bis».

4) Comma sostituito dall'art. 2, comma 3 della l.r. n. 24/2000, e successivamente modificato dalla l.r. n. 27/2002 e dall'art. 32, comma 4, della l.r. n. 27/2001, che ha aggiunto le parole «con esclusione delle lett. h-bis), h-ter), h-quater)». Il testo previgente, come già modificato dall'art. 52, comma 5, della l.r. n. 3/2000, era il seguente:

«*In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa per i progetti previsti dall'allegato A1 con esclusione della lett. g), dall'allegato B1 con esclusione della lett. f), dall'allegato C1 con esclusione della lett. e), dall'allegato B2, lett. ddd-bis) e lett. ddd-ter) e dall'allegato C3-bis, il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di approvazione o di autorizzazione in presenza delle seguenti condizioni:*

- a) *il proponente si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 dell'art. 11;*
- b) *la Commissione VIA sia stata appositamente integrata dai rappresentanti della provincia e/o del comune interessati, nonché dai responsabili degli uffici provinciali o regionali competenti;*
- c) *la Commissione VIA abbia reso il parere di impatto ambientale di cui all'art. 18.*».

5) L'art. 27 del d.lgs. n. 22/1997, abrogato dall'art. 264 del d.lgs. n. 152/2006, concerneva l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Si veda ora l'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006.

previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l'autorizzazione o approvazione definitiva degli impianti opere od interventi, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) il proponente, si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 12;
 - b) la commissione VIA abbia reso il parere ambientale di cui all'articolo 18.
2. La conferenza dei servizi per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni ⁽¹⁾.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il dirigente della struttura regionale o provinciale competente in materia di tutela ambientale provvede a:
- a) trasmettere alle amministrazioni ed agli organi competenti la documentazione prevista dal comma 2 dell'articolo 12;
 - b) comunicare il termine entro il quale è prevista l'espressione del parere della commissione VIA di cui all'articolo 18;
 - c) comunicare il parere della commissione VIA di cui all'articolo 18.
4. La conferenza dei servizi conclude i suoi lavori entro trenta giorni dall'espressione del parere di compatibilità ambientale di cui all'articolo 18; le determinazioni della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i pareri, nullaosta, autorizzazioni, assensi comunque denominati.
5. In casi di particolare rilevanza, la conferenza può prorogare il termine previsto al comma 4 sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

articolo 26

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive

1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 25 non si applicano agli impianti produttivi di cui al capo IV del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ⁽²⁾, qualora il comune ove è ubicato l'impianto assoggettato a VIA abbia provveduto a istituire lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 23 del d.lgs. n. 112/1998 ⁽³⁾.

articolo 27

Decorrenza dell'efficacia

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive di cui all'articolo 4 ⁽⁴⁾; in assenza delle direttive, le disposizioni si applicano in ogni caso a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁵⁾.
 2. Fino alla data dell'istituzione da parte delle province delle strutture e degli organi competenti alla VIA di cui agli articoli 4 e 6, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, le procedure di VIA di cui agli allegati B2, C3 e C4 sono svolte dalla Regione.
 3. Qualora le province non ottemperino agli adempimenti di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di commissari ad acta che esercitano in via sostitutiva le funzioni proprie degli organi provinciali di VIA, a spese del bilancio provinciale.
- 3-bis. Fino all'approvazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la Giunta regionale esercita le funzioni di autorità competente per le procedure di VIA relative ai progetti degli impianti di produzione di energia di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ^{(6) (7)}.

1) Gli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», sono stati sostituiti dall'art. 9 e seguenti della legge 24 novembre 2000, n. 340, e sono riportati in appendice.

2) Il d.lgs. n. 112/1998 reca «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

3) Si veda il d.P.R. 20/10/1988, n. 447 («Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» in GU 28/12/1998, n. 301), come modificato dal d.P.R. 7/12/2000, n. 440 («Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi» in GU 9/2/2001, n. 33).

4) La prima attuazione dell'art. 4 si è avuta con la d.G.R. n. 1624/1999, pubblicata nel BURV 25 maggio 1999, n. 47.

5) Ossia comunque dal 28 luglio 1999.

6) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l.r. n. 27/2002.

7) L'art. 44, comma 2, della legge regionale n. 11/2001, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle auto-

4. [La procedura di valutazione di impatto ambientale non si applica ai progetti di cui al comma 1 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state presentate le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni o approvazioni, a norma delle disposizioni vigenti.]⁽¹⁾

articolo 28

Ulteriori semplificazioni di procedure

1. Entro il 31 dicembre 1999, la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della competente commissione consiliare, tenuto conto delle esperienze acquisite e tenuto altresì conto delle disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive, può adottare eventuali procedure semplificate riguardanti i progetti dell'allegato B del d.P.R. 12 aprile 1996⁽²⁾.

articolo 29

Abrogazione degli articoli 29, 29-bis e 29-ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come introdotti dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 28

1. A decorrere dalla data di applicazione delle procedure VIA di cui al comma 1 dell'articolo 27⁽³⁾, sono abrogati gli articoli 29, 29-bis e 29-ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33⁽⁴⁾.

articolo 30

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1997, n. 11

[1. A decorrere dalla data di applicazione delle procedure VIA di cui al comma 1 dell'articolo 27, la lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1997, n. 11 è così sostituita:

«h) per i centri commerciali maggiori, come definiti nell'allegato A, autorizzabili ai sensi della presente legge, uno studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente, con riferimento al dettaglio tradizionale e moderno e specificazioni rispetto ai settori interessati, nonché il giudizio di compatibilità ambientale reso dall'autorità competente ai sensi della legge regionale sulla valutazione di impatto ambientale;».]⁽⁵⁾

articolo 31

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 della presente legge si fa fronte con i proventi introitati ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della presente legge.

2. Nel bilancio di previsione 1999 sono istituiti, con lo stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza:

- nello stato di previsione dell'entrata, il capitolo n. 8334 "Proventi derivanti dalle spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale";
- nello stato di previsione della spesa, il capitolo n. 50264 "Spese per il funzionamento della Commissione regionale VIA".

nomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (BURV 17/4/2001, n. 35) stabilisce che: «2. Le province esercitano inoltre, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le funzioni di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, relative: a) alla redazione e adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; b) all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW, salvo quelli che producono energia da rifiuti ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" per i quali la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio resta disciplinata dall'art. 4, comma 1, lett. f), numero 2 e dall'art. 6, comma 1, lett. c) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3; in tal caso, il provvedimento che approva il progetto ed autorizza la costruzione dell'impianto costituisce anche autorizzazione alla produzione di energia; c) al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.».

1) Comma abrogato dall'art. 4 della l.r. n. 24/2000.

2) Si veda l'allegato III (elenco B) alla parte II del d.lgs. n. 152/2006. Infatti, a decorrere dal 31 luglio 2007 il d.P.R. 12/4/1996 sarà abrogato, ai sensi degli artt. 48 e 52 del d.lgs. n. 152/2006.

3) Ossia, al più tardi, a decorrere dal 28 luglio 1999.

4) La l.r. n. 33/1985 reca «Norme per la tutela dell'ambiente». Gli articoli abrogati riguardavano, rispettivamente, la (definizione di) «Valutazione di impatto ambientale», la «Compatibilità ambientale [di competenza] regionale» e le funzioni regionali nell'ambito della procedura di «Valutazione di impatto ambientale» di competenza dello Stato.

5) La l.r. n. 11/1997 recante «Disciplina dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di programmazione e di autorizzazione delle grandi strutture di vendita» è stata abrogata dall'art. 36, comma 1, della l.r. 9/8/1999, n. 37 «Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto» (BUR n. 69/1999). Di tale legge si veda in particolare l'art. 15 («Criteri urbanistici per le grandi strutture di vendita») che al comma 6 dispone: «I centri commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8.000 sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale con esclusione di quanto previsto dagli artt. 12 e 15 della legge regionale 26 marzo 1999, n.10».

articolo 32*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ⁽¹⁾.

Allegato A1*PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE* ⁽²⁾

- a) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi mediante operazioni di cui all'all. B del d.lgs. n. 22/97 ⁽³⁾, salvo le operazioni di deposito preliminare (all. B, lett. D15) effettuate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa.
- b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di cui all'all. B, lett. D10 e D11, del d.lgs. n. 22/97.
- c) Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'all. B, lett. D1 e D5, del d.lgs. n. 22/97), ad esclusione delle discariche per inerti.
- d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'all. B, lett. D2 e da D8 a D11, del d.lgs. n. 22/97.
- e) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'all. B, lett. D3, D4, D6, D7 e D12, del d.lgs. n. 22/97).
- f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 20 t/giorno, di cui all'all. B, lett. D13 e D14, del d.lgs. n. 22/97.
- g) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, ad esclusione di quelli realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'all. B, lett. D 15, del d.lgs. n. 22/97).
- h) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'all. C, lett. R1, del d.lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del d.lgs. n. 22/97.
- i) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'all. C, lett. R1, del d.lgs. n. 22/97 ⁽⁴⁾, con capacità superiore a 100 t/giorno, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del d.lgs. n. 22/97 ⁽⁵⁾.
- j) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti.
- k) Cave e torbiere con più di 350.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 15 ha.
- l) Attività di coltivazione di minerali solidi.
- m) Attività di coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma.
- m-bis*) Impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati a sopperire a situazioni di emergenza che si verificano nel territorio regionale, previsti dal numero *2-bis*) della lett. f) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni ⁽⁶⁾.
- m-ter*) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 l/minuto secondo.
- m-quater*) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 m³ ⁽²⁾.
- m-quinquies*) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale.
- m-sexies*) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.

1) La l.r. n. 10/1999 è stata pubblicata nel BURV n. 29 del 30/3/1999; nella versione originaria è quindi entrata in vigore il successivo 29 maggio 1999.

2) Allegato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. n. 24/2000, salvo le lett. *m-bis*), *m-ter*), *m-quater*), *m-quinquies*), *m-sexies*), *m-septies*) e *m-octies*) che sono state successivamente aggiunte dall'art. 5, comma 1, della l.r. n. 27/2002.

3) Si veda ora l'allegato B alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, recante «*Norme in materia ambientale*».

4) Si veda ora l'allegato C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

5) Oggi si vedano i corrispondenti artt. 214 e 216 del d.lgs. n.152/2006.

6) Con deliberazione della Giunta regionale n. 321 del 14 febbraio 2003 è stato qualificato come "impianto tattico regionale" la discarica sita in Comune di Sant'Urbano (Pd).

m-septies) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

m-octies) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.

Allegato A1-bis ⁽¹⁾

Progetti assoggettati alla procedura di via in tutto il territorio regionale

- a) Discariche di rifiuti urbani (operazioni di cui all'all. B, lett. D1 e D5 d.lgs. n. 22/97).
- b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di trattamento (operazioni di cui all'all. B, lett. D2, D8 e D9, del d.lgs. n. 22/97).
- c) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'all. B, lett. D13 e D14, del d.lgs. n. 22/97).
- d) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'all. B, lett. D15 d.lgs. n. 22/97).
- e) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m³.
- f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di deposito preliminare, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'all. B, lett. D15 d.lgs. n. 22/97).
- g) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali pericolosi mediante operazioni di cui all'all. C, di cui alle lett. da R2 a R9 d.lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 d.lgs. n. 22/97.
- h) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di cui all'all. C, di cui alle lett. da R2 a R9 d.lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 d.lgs. n. 22/97.
- h-bis*) Impianti meccanici di risalita, escluse le scivole e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 2200 persone ⁽²⁾.
- h-ter*) Piste da sci da discesa con lunghezza superiore a 2.000 metri o superficie superiore a 5 ha ⁽³⁾.
- h-quater*) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
- h-quinquies*) Grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui agli articoli 15 e 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 nei limiti di cui all'articolo 18, comma 7, della medesima legge ^{(4) (5)}.

Allegato A2 ⁽⁶⁾

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

- a) *(abrogata)*
- b) *(abrogata)*
- c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 t al giorno.
- d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno

1) Allegato aggiunto con la denominazione «C3-bis» dall'art. 52, comma 1, della l.r. n. 3/2000 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), della l.r. n. 24/2000. Le lett. *h-bis*), *h-ter*) ed *h-quater*) sono state aggiunte dall'art. 32, comma 2, della l.r. n. 27/2001. La denominazione dell'allegato è stata così sostituita dall'art. 6, comma 3, della l.r. n. 27/2002.

2) Il limite di «2200 persone» è stato fissato dall'art. 6, comma 1, della l.r. n. 27/2002, in precedenza era «1500 persone».

3) Le parole «*da discesa con lunghezza superiore a 2.000 metri o superficie superiore a 5 ha*» sono state aggiunte dall'art. 6, comma 2, della l.r. n. 27/2002.

4) Gli artt. 15 e 10 della l.r. n. 15/2004 recante «*Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel veneto*», concernano per l'appunto le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali. L'art. 18, comma 7, della medesima l.r. 7 dispone che «*tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8000 sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA). Qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, come definite all'articolo 8, comma 1, lettera h), a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario e omogeneo, la procedura di VIA va riferita all'insieme delle attività*».

5) Lettera aggiunta dall'art. 15, comma 2, della l.r. n. 7/2005.

6) Allegato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. n. 24/2000. Le lett. k), p) e q) sono state soppresse dall'art. 32, comma 1, della l.r. n. 27/2001; le opere e gli interventi previsti sono stati trasferiti all'allegato C3-bis (ora A1-bis) alle lett. *h-bis*), *h-ter*) e *h-quater*). Le lett. a), b), h), i), j) e m) sono state abrogate dall'art. 5, comma 2, della l.r. n. 27/2002; le opere e gli interventi previsti sono stati trasferiti all'allegato A1 alle lett. *m-bis*), *m-ter*), *m-quater*), *m-quinquies*), *m-sexies*), *m-septies*), *m-opties*). Le lett. o) è stata abrogata dall'art. art. 39, comma 2, della l.r. n. 15/2004.

di materie prime lavorate.

- e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m³.
- g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 t/giorno di prodotto finito al giorno.
- h) (abrogata)
- i) (abrogata)
- j) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³.
- k) (abrogata)
- l) (abrogata)
- m) (abrogata)
- n) Aeroporti.
- o) (abrogata)
- p) (abrogata)
- q) (abrogata)
- r) Attività di coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma.

Allegato B1 ⁽¹⁾

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE

- a) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore a 5 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di cui all'allegato B, lett. D10 e D11, del d.lgs. n. 22/97.
- b) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità superiore a 5 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'all. B, lett. D2 e da D8 a D11, del d.lgs. n. 22/97.
- c) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 10 t/giorno, di cui all'all. B, lett. D13 e D14, del d.lgs. n. 22/97.
- d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di deposito preliminare, ad esclusione di quelli realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 15.000 m³ oppure con capacità superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'all. B, lett. D 15, del d.lgs. n. 22/97).
- e) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'all. C, lett. R1, del d.lgs. n. 22/97, con capacità superiore a 50 t/giorno, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del d.lgs. n. 22/97.
- f) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti.
- g) Cave e torbiere con più di 200.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 10 ha.
- g-bis) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 100 l/minuto secondo o di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che prevedano derivazioni superiori a 25 l/minuto secondo.
- g-ter) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili.
- g-quater) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati per la medesima tipologia progettuale nell'all. A1, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti.
- g-quinquies) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 5 ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'all. A1.

Allegato B2 ⁽²⁾

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE

1. Agricoltura

- a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una

1) Allegato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), della l.r. n. 24/2000. Le lett. g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies) sono state aggiunte dall'art. 5, comma 3, della l.r. n. 27/2002.

2) Allegato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. n. 24/2000. Le lett. c), e) e k) sono state abrogate dall'art. 5, comma 4, della l.r. n. 27/2002; le opere e gli interventi previsti sono stati trasferiti all'allegato B1 alle lett. g-bis), g-ter) e g-quater). La lett. h) è stata abrogata dall'art. 5, comma 4, della l.r. n. 27/2002; le opere e gli interventi previsti sono stati trasferiti all'allegato B1 alla lett. g-quinquies).

superficie superiore a 5 ha.

- b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 10 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 2,5 ha.
- c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 20.000 posti pollame, 1.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 375 posti scrofe.
- d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 150 ha.
- e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 2,5 ha.
- f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 100 ha.

2. Industria energetica ed estrattiva

- a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 25 MW.
- b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie.
- c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.
- d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 10 km.
- e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.
- f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 10 km.

3. Lavorazione dei metalli

- a) Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 2.500 m² di superficie impegnata o 25.000 m³ di volume.
- b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 1,25 t/ora.
- c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
 - laminazione a caldo con capacità superiore a 10 t/ora di acciaio grezzo;
 - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 25 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 10 MW;
 - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 1 t/ora di acciaio grezzo.
- d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 10 t/giorno.
- e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
- f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 5 t/giorno per il piombo e il cadmio o a 25 t/giorno per tutti gli altri metalli.
- g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 15 m³.
- h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzioni di materiale ferroviario e rotabile che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 25.000 m³ di volume.
- i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 1 ha.
- j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 2.500 m² di superficie impegnata o 25.000 m³ di volume.

4. Industria dei prodotti alimentari

- a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 37,5 t/giorno.
- b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 150 t/giorno su base trimestrale.
- c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 100 t/giorno su base annua.
- d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 250.000 hl/anno.
- e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 25.000 m³ di volume.
- f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 25 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 5 t/giorno.
- g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 25.000 q/anno di prodotto lavorato.
- h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 2.500 m² di superficie impegnata o 25.000 m³ di volume.
- i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 5.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno, della carta

- a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 25.000 t/anno di materie prime lavorate.
- b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 25 t/giorno.
- c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 5 t/giorno.
- d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 2,5 t/giorno di prodotto finito e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'all. A2.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche

- a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 12.500 t/anno di materie prime lavorate.

7. Progetti di infrastrutture

- a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 20 ha.
- b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 20 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 5 ha.
- c) (abrogata)
- d) Interporti.
- e) (abrogata)
- f) Strade extraurbane secondarie.
- g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 750 metri.
- h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.
- i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
- j) Acquedotti con lunghezza superiore a 10 km.
- k) (abrogata)
- l) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 1,5 km.
- m) Impianti meccanici di risalita, escluse le scivvie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 900 persone.
- n) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità complessiva superiore a 5 t/giorno mediante operazioni di trattamento (operazioni di cui all'all. B, lett. D2, D8 e D9, del d.lgs. n. 22/97).
- o) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare con capacità massima complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'all. B, lett. D13 e D14, del d.lgs. n. 22/97).
- p) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 75.000 m³ oppure con capacità superiore a 100 t/giorno (operazioni di cui all'all. B, lett. D15, del d.lgs. n. 22/97).
- q) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 50.000 m³.
- r) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di deposito preliminare, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 15.000 m³ oppure con capacità superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'all. B, lett. D15, del d.lgs. n. 22/97).
- s) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 50 t/giorno mediante operazioni di cui all'all. C, di cui alle lett. da R2 a R9 d.lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del d.lgs. n. 22/97.

8. Altri progetti

- a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 2,5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 150 posti letto o volume edificato superiore a 12.500 m³, o che occupano una superficie superiore ai 10 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.
- b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.
- c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 0,5 ha.
- d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 250 m².
- e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 2.500 m² di superficie impegnata o 25.000 m³ di volume.
- f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 12.500 t/anno di materie prime lavorate.
- g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974,

n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 500 m³ e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'all. A2.

h) (abrogata)

i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 250 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 25 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 25 t/giorno.

j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 5.000 t/anno.

k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 5.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'all. A2.

l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 5.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'all. A2.

m) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 50 t/giorno e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'all. A2.

n) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 5 metri e/o di capacità superiore a 50.000 m³, ma inferiori ai parametri indicati per la medesima tipologia progettuale nell'all. A2.

o) Stoccaggi di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva compresa fra 40.000 m³ e 80.000 m³.

Allegato C1 ⁽¹⁾

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

Allegato C2 ⁽²⁾

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

Allegato C3 ⁽³⁾

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE SENSIBILI COME INDIVIDUATE E CLASSIFICATE NELL'ALLEGATO D

TIPOLOGIA PROGETTUALE	AREE SENSIBILI
1. Agricoltura	
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha.	D – E
b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 25 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 6 ha.	D – E
c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 50.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 750 posti scrofe.	A – C3 – D
d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 350 ha.	D – E
e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha.	A – B – C3 – D – E
f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.	D – E
2. Industria energetica ed estrattiva	
a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.	A – D – E
b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie.	D – E
c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.	D – E

1) Abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), della l.r. n. 24/2000.

2) Abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. f), della l.r. n. 24/2000.

3) Allegato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), della l.r. n. 24/2000. La lett. j) del punto 3 è stata abrogata dall'art. 5, comma 5, lett. a), della l.r. n. 27/2002; le opere e gli interventi previsti sono stati trasferiti all'allegato C3-1bis alla lett. d). Le lett. c) ed e) del punto 7 sono state abrogate dall'art. 5, comma 5, lett. b), della l.r. n. 27/2002; le opere e gli interventi previsti sono stati trasferiti all'allegato C3-1bis alle lett. a) e b). La lett. h) del punto 8 è stata abrogata dall'art. 5, comma 5, lett. c), della l.r. n. 27/2002; le opere e gli interventi previsti sono stati trasferiti all'allegato C3-1bis alla lett. c).

TIPOLOGIA PROGETTUALE	AREE SENSIBILI
d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 20 km.	D - E
e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.	D - E
f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore a 20 km.	D - E
3. Lavorazione metalli	
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume.	A - D - E
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 t/ora.	A - D - E
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: <ul style="list-style-type: none"> - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 t/ora di acciaio grezzo; - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t/ora di acciaio grezzo 	A - D - E
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/giorno.	A - D - E
e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.	A - C3 - D - E
f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 t/giorno per il piombo e il cadmio o a 50 t/giorno per tutti gli altri metalli.	A - C3 - D - E
g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m ³ .	A - C3 - D - E
h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume.	A - D - E
i) (abrogata)	
l) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume.	A - D - E
4. Industria dei prodotti alimentari	
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/giorno.	A - C3 - D - E
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su base trimestrale.	A - D - E
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 260 t/giorno su base annua.	A - D - E
d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.	A - C3 - D - E
e) Impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 m ³ di volume.	A - D - E
f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno.	A - C3 - D - E
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 5.000 t/anno di prodotto lavorato.	A - D - E
h) Moltura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume.	A - D - E
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.	A - D - E
5. Industria dei tessuti, del cuoio e della carta	
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 40.000 t/anno di materie prime lavorate.	A - C3 - D - E

TIPOLOGIA PROGETTUALE	AREE SENSIBILI
<i>b)</i> Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 40 t/giorno.	A - C3 - D - E
<i>c)</i> Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 7 t/giorno.	A - C3 - D - E
<i>d)</i> Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 4 t/giorno di prodotto finito e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'all. A2.	A - C3 - D - E
6. Industria della gomma e delle materie plastiche	
<i>a)</i> Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate.	A - D - E
7. Progetti di infrastrutture	
<i>a)</i> Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha.	D - E
<i>b)</i> Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha.	A - D - E
<i>c)</i> (abrogata)	
<i>d)</i> Interporti.	A - B - D - E
<i>e)</i> (abrogata)	
<i>f)</i> Strade extraurbane secondarie superiori a 5 km.	D - E
<i>g)</i> Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.900 m.	A - D - E
<i>h)</i> Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.	D - E
<i>i)</i> Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.	A - D - E
<i>j)</i> Acquedotti con lunghezza superiore a 25 km.	D
<i>k)</i> Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lett. <i>h)</i> dell'all. A2, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti, qualora il progetto preveda più di 100 posti barca.	B - D - E
8. Altri progetti	
<i>a)</i> Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 6 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m ³ , o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.	D - E
<i>b)</i> Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.	A - B - D - E
<i>c)</i> Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.	A - D - E
<i>d)</i> Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m ² .	A - D - E
<i>e)</i> Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 40.000 m ³ di volume.	A - C3 - D - E
<i>f)</i> Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 20.000 t/anno di materie prime lavorate.	A - D - E
<i>g)</i> Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1000 m ³ e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'all. A2.	A - C3 - D - E
<i>h)</i> (abrogata)	
<i>i)</i> Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/giorno.	A - D - E
<i>j)</i> Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 t/anno.	A - D - E

TIPOLOGIA PROGETTUALE	AREE SENSIBILI
<i>k)</i> Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 7.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'all. A2.	A – C3 – D – E
<i>l)</i> Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 7.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'all. A2.	A – C3 – D – E

Allegato C3-1bis ⁽¹⁾

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE SENSIBILI COME INDIVIDUATE E CLASSIFICATE NELL'ALLEGATO D

TIPOLOGIA PROGETTUALE	AREE SENSIBILI
a) Derivazioni di acqua superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 l/minuto secondo o di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che prevedano derivazioni superiori a 50 l/minuto secondo.	B – C3 – D – E
b) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili.	B – E
c) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'all. A1.	B
d) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha.	A – B – D – E

Allegato C4 ⁽²⁾

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 QUALORA NON SOTTOPOSTI OBBLIGATORIAMENTE ALLE PROCEDURE DI VIA DI CUI AL CAPO III

1. Agricoltura

- Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 13 ha.
- Iniziale forestazione con una superficie superiore a 26 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 6,5 ha.
- Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 52.000 posti pollame, 2.600 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 975 posti scrofe.
- Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 390 ha.
- Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 6,5 ha.
- Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 260 ha.

2. Industria energetica ed estrattiva

- Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 65 MW.
- Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.
- Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 26 km.
- Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.
- Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore a 26 km.
- Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.

3. Lavorazione dei metalli

- Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 6.500 m² di superficie impegnata o 65.000 m³ di volume.
- Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 3,25 t/ora.
- Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
 - laminazione a caldo con capacità superiore a 26 t/ora di acciaio grezzo;
 - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 65 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 26 MW;
 - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2,6 t/ora di acciaio grezzo.
- Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 26 t/giorno.
- Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
- Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 13 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 65 t/giorno per tutti gli altri metalli.
- Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualo-

1) Allegato aggiunto dall'art. 7, comma 1, della l.r. n. 27/2002.

2) Allegato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j), della l.r. n. 24/2000. La lett. c) del punto 7 è stata abrogata dall'art. 5, comma 6, della l.r. n. 27/2002; le opere e gli interventi previsti sono stati trasferiti all'allegato C3-1bis alla lett. a).

ra le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 39 m³.

- h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 13.000 m² di superficie impegnata o 65.000 m³ di volume.
- i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2,6 ha.
- j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 6.500 m² di superficie impegnata o 65.000 m³ di volume.

4. Industria dei prodotti alimentari

- a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 97,5 t/giorno.
- b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 390 t/giorno su base trimestrale.
- c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 260 t/giorno su base annua.
- d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 650.000 hl/anno.
- e) Impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 65.000 m³ di volume.
- f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 65 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 13 t/giorno.
- g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 6.500 t/anno di prodotto lavorato.
- h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 6.500 m² di superficie impegnata o 65.000 m³ di volume.
- i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 13.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno e della carta

- a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 65.000 t/anno di materie prime lavorate.
- b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 65 t/giorno.
- c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 13 t/giorno.
- d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 6,5 t/giorno di prodotto finito e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'all. A2.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche

- a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 32.500 t/anno di materie prime lavorate.

7. Progetti di infrastrutture

- a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 52 ha.
- b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 52 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 13 ha.
- c) (*abrogata*)
- d) Interporti.
- e) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili.
- f) Strade extraurbane secondarie superiori a 5 km.
- g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.950 metri.
- h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.
- i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
- j) Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km.
- k) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati per la medesima tipologia progettuale nell'all. A2, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti, qualora il progetto preveda più di 100 posti barca.

8. Altri progetti

- a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 6,5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 390 posti letto o volume edificato superiore a 32.500 m³, o che occupano una superficie superiore ai 26 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.
- b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.
- c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1,3

- ha.
- d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 650 m².
- e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 6.500 m² di superficie impegnata o 65.000 m³ di volume.
- f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 32.500 t/anno di materie prime lavorate.
- g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.300 m³ e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'all. A2.
- h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 13 ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'all. A2.
- i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 650 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 65 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 65 t/giorno.
- j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 13.000 t/anno.
- k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 13.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'all. A2.
- l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 13.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'all. A2.
- m) Progetti di cui agli allegati A1 e A2 che servono esclusivamente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.
- m-bis*) Grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui agli articoli 15 e 10 della legge regionale in materia di commercio che abroga la legge regionale n. 37/1999 nei limiti di cui all'articolo 18, comma 8 della medesima legge (1) (2).

Allegato D

CLASSIFICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI

A Aree densamente abitate:

centri abitati delimitati dai comuni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992 e successive modificazioni o, in mancanza, centri edificati delimitati dai comuni ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

B Ambiente idrico superficiale:

specchi acquei marini o lacustri e fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

C Suolo e sottosuolo:

- C1 zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, riportate nelle tavole n. 1 e n. 10 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC);
- C2 zone a rischio sismico di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, riportate nella tavola n. 1 del PTRC;
- C3 fascia di ricarica degli acquiferi di cui all'art. 12 delle norme di attuazione del PTRC, individuata nella tavola n. 1 del PTRC.
- C4 aree carsiche di cui alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 54.

D Ecosistemi:

- D1 ambiti naturalistici di livello regionale di cui all'art. 19 delle norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC;
- D2 siti individuati con proprio procedimento dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per la costituzione della rete ecologica europea denominata "Natura 2000";

1) Gli artt. 15 e 10 della l.r. n. 15/2004 recante «Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel veneto», concernano per l'appunto le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali. L'art. 18, comma 8, della medesima l.r. 7 dispone che «tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita compresa tra i mq. 4000 e mq. 8000, con esclusione degli ampliamenti inferiori al 10 per cento, sono assoggettati alla procedura di verifica di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale" e successive modifiche e integrazioni, qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, come definite all'articolo 8, comma 1, lettera h), a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario ed omogeneo; alla medesima procedura sono assoggettate le grandi strutture come individuate dall'articolo 7, comma 3.».

2) Lettera aggiunta dall'art. 39, comma 3, della l.r. n. 15/2004, e poi così modificata dall'art. 15, comma 1, della l.r. n. 7/2005 che ha sostituito il riferimento ai commi 7 e 8 con il riferimento al comma 8.

D3 zone umide di cui all'art. 21 delle norme di attuazione del PTRC, individuate nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC.

E Paesaggio:

E1 località ed ambiti soggetti a vincolo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, riportati nelle tavole n. 2, n. 4 e n. 10 del PTRC;

E2 ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali e aree di tutela paesaggistica di interesse regionale, di cui agli artt. 33, 34 e 35 delle norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 5 e n. 9 del PTRC.

F Ambiti speciali:

F1 zone individuate con gli specifici provvedimenti regionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) e motivate in ordine a particolari situazioni geoclimatiche, epidemiologiche, di sicurezza idraulica e geofisica.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 APRILE 1999, N. 1042 ⁽¹⁾

CRITERI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DEI PROGETTI ASSOGGETTATI A PROCEDURE DI VIA

(BURV 11 maggio 1999, n. 41)

(omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 MAGGIO 1999, N. 1624

MODALITÀ E CRITERI DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI VIA

(art. 4, comma 5, lett. a), della l.r. n. 10/99)

SPECIFICHE TECNICHE E PRIMI SUSSIDI OPERATIVI ALL'ELABORAZIONE DEGLI STUDI DI IMPATTO AM- BIENTALE

(BURV 28 maggio 1999, n. 47)

Sommario

- 1 PREMESSE
- 2 RELAZIONE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
- 3 PIANO DI REDAZIONE DEL SIA
- 4 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
 - 4.1 Contenuti del SIA
 - 4.2 Articolazione del SIA
 - 4.2.1 Quadro di riferimento programmatico
 - 4.2.2 Quadro di riferimento progettuale
 - 4.2.3 Quadro di riferimento ambientale
 - 4.2.3.1 Componenti e fattori ambientali
 - 4.2.3.2 Caratterizzazione ed analisi delle componenti e dei fattori ambientali
 - 4.3 Determinazione delle informazioni fornite dal SIA
 - 4.3.1 Lista di controllo delle componenti del progetto
 - 4.3.2 Lista di controllo delle componenti ambientali
 - 4.3.3 Criteri di valutazione della possibile rilevanza dell'impatto
 - 4.3.4 Identificazione delle potenziali alternative
 - 4.3.5 Lista di controllo conclusiva
 - 4.4 Forma di presentazione del SIA
- 5 RIASSUNTO NON TECNICO DEL SIA
 - Appendice
 - Riferimenti bibliografici

1. PREMESSE

Con la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, «Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 30 marzo 1999, la Regione Veneto ha dato

attuazione alle disposizioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, che assegna alle Regioni il compito di disciplinare le procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA) delle tipologie progettuali elencate negli all. A e B al decreto medesimo.

L'art. 32 di tale legge precisa che essa entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R., e cioè il 29/5/1999.

Va tenuto presente che, ai sensi dell'art. 27, comma 4, le procedure di VIA previste dalla suddetta l.r. non si applicano ai progetti per i quali alla data della sua entrata in vigore siano già state presentate le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni o approvazioni a norma delle disposizioni vigenti ⁽²⁾.

Campo di applicazione

(n.d.r.: alcuni contenuti di questa prima parte della d.G.R. n. 1624/1999 risultano superati per effetto delle modificazioni ed integrazioni apportate alla l.r. n. 10/1999. In particolare non sono più attendibili i riferimenti agli allegati essendo stati questi ultimi ampiamente modificati ed integrati.)

Il d.P.R. 12 aprile 1996 suddivide le tipologie progettuali da assoggettare a procedura di VIA disciplinata dalle Regioni in due elenchi:

- l'all. A, comprendente tipologie progettuali da assoggettare sempre a VIA, in qualsiasi parte del territorio ricadano;
- l'all. B, comprendente tipologie progettuali da assoggettare a VIA:
 - sempre, se ricadono, anche parzialmente, in aree naturali protette,
 - solo se, a seguito di una verifica preliminare da parte dell'autorità competente, le caratteristiche del progetto lo richiedono, se ricadono in altre aree ⁽³⁾.

La legge regionale ha suddiviso in modo più articolato (8 allegati) le tipologie progettuali da assoggettare alle pro-

2) Il comma 4 dell'art. 27 è stato abrogato dall'art. 4 della l.r. n. 24/2000.

In vero, la norma regionale abrogata in alcuni casi poteva risultare in contrasto con le disposizioni.

In merito si veda l'art. 24 («Domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati») della legge 29/12/2000, n. 422, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2000» riportato in appendice.

3) Il d.P.R. 12/4/1996, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di impatto ambientale», è stato abrogato dall'art. 48 del d.lgs. 152/2006, con la decorrenza indicata dall'art. 52 (posticipata al 31 luglio 2007 dal d.l. n. 300/2006).

Si veda l'allegato III alla parte II del medesimo decreto.

1) Revocata dalla d.G.R. 06 agosto 2004, n. 2546

cedure di VIA, e ciò risponde alla necessità di soddisfare le seguenti esigenze:

- suddividere le competenze in materia di VIA fra Regione e Province;
- mantenere la competenza ad effettuare la procedura di VIA in capo alla Regione per quelle opere/interventi per le quali la Regione stessa, in base alla normativa vigente, detiene la competenza all'approvazione/autorizzazione degli stessi, e ciò anche al fine di rendere possibile una, sia pur minima, semplificazione amministrativa (si vedano le tipologie progettuali contenute negli all. A1, B1, C1 e le disposizioni previste negli artt. 11, 23 e 24 della legge);
- individuare con precisione le soglie dimensionali al superamento delle quali diviene obbligatoria la procedura di VIA per i progetti che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette (all. B1 e B2), o che ricadono in altre aree del territorio regionale individuate come sensibili nell'all. C3;
- individuare con precisione le soglie dimensionali al superamento delle quali diviene obbligatoria la procedura preliminare di verifica (art. 7) per progetti di opere/interventi individuati nell'all. C4 e ricadenti in aree del territorio regionale diverse dalle aree sensibili indicate al punto precedente.

Va, inoltre, tenuto presente che rispetto alle tipologie progettuali degli all. A e B del d.P.R. 12/4/1996 in sede di elaborazione degli allegati alla legge regionale sono state effettuate alcune integrazioni giustificate da specifiche norme statali e regionali vigenti (progetti di ricerca e di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma i cui lavori interessino aree di superficie complessiva superiore a 20 ha, all. A1; centri commerciali maggiori, come definiti nell'all. A della legge regionale 29/4/1997, n. 11, all. C2; piste da sci, all. C2⁽¹⁾).

Pertanto, fatte salve le integrazioni cui si è accennato, la correlazione fra gli all. A e B del d.P.R. 12/4/96 e gli allegati alla legge regionale può essere sintetizzata nel modo seguente:

(omissis)⁽²⁾

Le tipologie degli all. A e B del d.P.R. ricadenti, anche

1) Le attività di ricerca di minerali e di risorse geotermiche sono state inserite nell'allegato B del d.P.R. 12/4/1996 dall'art. 2, comma 2, del d.P.C.M. 3/9/1999 e attualmente sono previste nell'all. C3 della l.r. n. 10/1999; le attività di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono state inserite nell'all. A del d.P.R. 12/4/1996 dall'art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 3/9/1999 e attualmente sono previste nell'all. A1 della l.r. n. 10/1999. Inoltre i centri commerciali, che non sono inseriti negli allegati al d.P.R. 12/4/1996, sono previsti nell'all. A2 della l.r. n. 10/1999 alla lett. o) *Centri commerciali di cui all'art. 15, comma 6, della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37*; mentre le piste da sci, anch'esse non inserite negli allegati al d.P.R. 12/4/1996, sono previste nell'allegato A1-bis della l.r. n. 10/1999 alla lett. h-ter) *Piste da discesa con lunghezza superiore a 2.000 metri o superficie superiore a 5 ha*.

2) Viene omessa la tabella che indicava la correlazione, originariamente esistente, fra gli all. A e B del d.P.R. 12/4/1996 e gli allegati alla l.r. n. 10/1999; tale tabella non è più attuale dopo le numerose modificazioni apportate agli allegati alla legge regionale.

parzialmente, in aree naturali protette, sono riprese negli all. B1 e B2 della l.r. n. 10/1999 con soglie già ridotte del 50%.

Alla luce di quanto esposto in precedenza e di quanto previsto all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), sono assoggettati alla procedura di VIA:

- a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli all. A1, A2, C1 e C2 eccedenti le soglie dimensionali ivi previste, in qualunque parte del territorio regionale ricadano;
- b) i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli all. B1 e B2 eccedenti le soglie dimensionali ivi previste, qualora ricadano, anche parzialmente all'interno di aree naturali protette;
- c) i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'all. C3 qualora superino le soglie dimensionali ivi previste e ricadano nelle aree sensibili ivi indicate;
- d) i progetti di impianti, opere o interventi di cui all'all. C4, nonché quelli relativi agli altri allegati nei casi in cui non sia chiara la tipologia progettuale o la localizzazione della stessa non sia riferibile con certezza alle aree sensibili indicate nell'all. C3, qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica disciplinata all'art. 7 della legge.

Per maggior chiarezza e facilità di individuazione delle opere ed interventi assoggettati a VIA sono riportati in appendice gli allegati "compattati" (A1 + C1), (A2 + C2), B1, B2, C3, C4⁽³⁾.

Sono, inoltre, assoggettati alla procedura di VIA (art. 3, comma 1, lett. d) ed e) i progetti relativi a varianti o modifiche di impianti, opere o interventi già esistenti e contenuti negli all. A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 e C4 che comportino:

- il superamento delle soglie dimensionali previste negli allegati;
- un incremento di capacità produttiva o di dimensioni originarie superiore al 25%, nel caso in cui la capacità produttiva o le dimensioni originarie siano già superiori alle soglie dimensionali previste negli allegati;
- un aumento della capacità produttiva o delle dimensioni originarie superiore al 25% determinato dalla sommatoria di successivi incrementi di tali parametri, nel caso in cui la capacità produttiva o le dimensioni originarie siano già superiori alle soglie dimensionali previste negli allegati.

Nel caso in cui per le tipologie progettuali previste negli allegati non siano indicate soglie dimensionali, le varianti o modifiche di impianti, opere o interventi già esistenti sono assoggettati a VIA qualora comportino un incremento di capacità produttiva o di dimensioni originarie superiore al 25%, anche se determinato dalla sommatoria di successivi incrementi.

Per capacità produttiva o dimensioni originarie si devono intendere:

- in caso di opera già assoggettata a VIA, quelle deri-

3) Per le motivazioni esposte alla nota precedente gli allegati non sono riportati.

vanti dalla realizzazione del progetto che ha ottenuto giudizio di compatibilità ambientale favorevole;

- in caso di opera non assoggettata a VIA, quelle derivanti dalla realizzazione dell'ultimo progetto autorizzato prima dell'entrata in vigore della legge regionale.

Va, peraltro, tenuto presente che la procedura di VIA non si applica :

- a) agli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24/2/92, n. 225 (art. 3, comma 4);
- b) alle opere ed agli impianti necessari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5/2/1997, n. 22 ⁽¹⁾, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico (art. 3, comma 4);
- c) ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge (cioè al 29/5/1999), siano già state presentate le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni o approvazioni, a norma delle disposizioni vigenti (art. 27, comma 4).

Va aggiunto che gli all. A1, B1 e C1 individuano altresì le tipologie progettuali che, in base alla normativa vigente, sono assoggettate ad approvazione da parte della Regione e per le quali, pertanto, può essere richiesta, contestualmente alla VIA, anche l'approvazione o autorizzazione definitiva.

Autorità competenti alla VIA ⁽²⁾

La Regione è l'autorità competente alla pronuncia di compatibilità ambientale dei progetti elencati negli all. A1, A2, B1, C1 e C2.

Le Province sono le autorità competenti alla VIA dei progetti elencati negli altri all. (B2, C3 e C4); qualora però la localizzazione di questi progetti interessi il territorio di due o più Province o i progetti presentino impatti interregionali o transfrontalieri, la competenza è della Regione.

È da aggiungere che in via transitoria le procedure di VIA

1) Il d.lgs. n. 22/1997, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», è stato abrogato dall'art. 264 del d.lgs. n. 152/2006. L'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 concerneva la «Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati». Oggi gli interventi di bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono regolati dal Titolo V, Parte Quarta, del d.lgs. n. 152/2006.

2) A seguito delle modificazioni apportate agli allegati alla l.r. n. 10/1999 le competenze sono attualmente ripartite nel modo seguente (art. 4, commi 1 e 2):

- a) Regione: procedure di VIA relative a
 - progetti elencati negli all. A1, A2, B1, C3-1bis;
 - progetti elencati negli all. B2, C3, A1-bis e C4 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province o che presentino impatti interregionali e/o transfrontalieri;
- b) Provincia: procedure di VIA relative a
 - progetti elencati negli all. B2, C3, A1-bis e C4 la cui localizzazione interessi il territorio di una sola provincia e che non presentino impatti interregionali o transfrontalieri.

di cui agli all. B2, C3 e C4 sono svolte dalla Regione fino a che le Province non provvedono all'istituzione delle strutture e degli organi competenti alla VIA previsti dalla l.r. n. 10/1999, e comunque non oltre il 31/12/1999.

Procedure preliminari

La procedura di VIA di cui alla l.r. 10/1999 prevede la possibilità del ricorso ad alcune procedure preliminari atte a consentire, prima dell'avvio della procedura di VIA con la formulazione della relativa domanda e della predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA):

- 1) la verifica dell'assoggettabilità o meno di un progetto a VIA (*screening*), art. 7;
- 2) la definizione dei contenuti del SIA (*scoping*) art. 8.

Procedura di verifica (screening)

La l.r. n. 10/1999 prevede il ricorso alla procedura di verifica (o *screening*), nei seguenti casi:

- 1) qualora la tipologia di intervento previsto non sia riconducibile con certezza tra quelle elencate nei vari allegati (art. 7, comma 1),
- 2) nel caso in cui la localizzazione di una tipologia di intervento di cui all'all. C3 non sia riferibile in maniera certa alle aree sensibili ivi indicate (art. 7, comma 1),
- 3) nel caso in cui la tipologia di intervento ricada tra quelle elencate nell'all. C4 (art. 7, comma 2).

Alla richiesta di verifica devono essere allegati i seguenti elaborati (art. 7, commi 3 e 4):

- in tutti i tre casi, la descrizione del progetto,
- nel primo caso, una relazione con i dati necessari per individuare e valutare se il progetto rientra fra le tipologie elencate negli allegati alla l.r. 10/1999,
- nel secondo caso, una relazione con i dati necessari per verificare che la localizzazione del progetto sia riferibile alle aree sensibili,
- nel terzo caso, una relazione con i dati necessari per individuare e valutare i possibili impatti sotto il profilo ambientale e territoriale.

Una più dettagliata descrizione della documentazione da allegare è riportata al punto 2.

Il responsabile della struttura competente per la VIA, costituita presso la Regione o la Provincia entro 60 gg. dalla richiesta di verifica, salvo sospensione dei termini per richiesta di integrazioni, si pronuncia con proprio provvedimento, decretando l'assoggettamento o meno del progetto alla procedura di VIA; in caso di esclusione possono essere date indicazioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio (art. 7, comma 6).

In caso di silenzio, trascorsi 60 gg. dalla richiesta di verifica il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA (art. 7, comma 7).

Fase preliminare per le definizioni dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping)

È una fase assolutamente facoltativa con la quale il proponente può richiedere alla struttura competente per la VIA la definizione delle informazioni che il SIA deve fornire (art. 8).

A tal fine deve allegare alla richiesta un elaborato che:

- definisca il piano di redazione del SIA;
- individui i Comuni e le Province interessati.

Una più dettagliata descrizione è riportata al punto 3.

In caso di silenzio, trascorsi 60 gg. dalla richiesta l'elaborato si intende approvato (art. 8, comma 4).

Domanda di VIA

Per i progetti assoggettati a VIA il proponente ha facoltà di richiedere:

- 1) per tutte le tipologie, il solo giudizio di compatibilità ambientale (art. 10), in tal caso alla domanda devono essere allegati:
 - il progetto preliminare (corredato da preventivo di spesa);
 - il SIA (corredato da riassunto non tecnico);
- 2) per le tipologie di cui agli all. A1, B1 e C1 ⁽¹⁾, il giudizio di compatibilità ambientale e il contestuale rilascio dell'autorizzazione o approvazione regionale (art. 11), in tal caso alla domanda devono essere allegati:
 - il progetto definitivo (corredato da preventivo di spesa);
 - il SIA (corredato da riassunto non tecnico);
 - l'elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente;
- 3) per le tipologie di cui agli altri all. (A2, B2, C2, C3 e C4 ⁽²⁾), il giudizio di compatibilità ambientale e il contestuale rilascio dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, per le materie attinenti alla VIA e per gli aspetti urbanistici necessari per l'autorizzazione o approvazione definitiva del progetto (art. 12), in tal caso alla domanda devono essere allegati:
 - il progetto definitivo (corredato da preventivo di spesa);
 - il SIA (corredato da riassunto non tecnico);
 - l'elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi per le materie attinenti alla VIA e per gli aspetti urbanistici necessari per l'autorizzazione o approvazione definitiva del progetto, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente.

Istruttoria preliminare

Entro 60 gg. dalla presentazione della domanda, salvo interruzione dei termini per richiesta di integrazioni, la struttura competente per la VIA, costituita presso la Regione o la Provincia competente, provvede all'esame for-

male della documentazione presentata, dando comunicazione al proponente in ordine (art. 13):

- alla completezza della documentazione, in funzione degli effetti del provvedimento richiesto ed al fine della procedibilità dell'istruttoria;
- all'individuazione dei Comuni, Province ed eventuali enti di gestione delle aree naturali protette interessati (per Comune interessato va inteso il Comune nel cui territorio è localizzato l'impianto, opera o intervento, nonché eventuali altri Comuni individuati nel SIA, le Province interessate sono quelle nel cui territorio sono ricompresi i Comuni interessati);
- all'individuazione delle amministrazioni competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni, assensi necessari per la realizzazione dell'impianto, opera o intervento;
- alla somma da versare per l'istruttoria.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, si fa presente che con d.G.R. n. 1082 del 13.4.1999 è stato stabilito che l'ammontare della somma da versare, all'autorità competente (Regione o Provincia) per l'istruttoria deve essere pari all'uno per mille del costo di realizzazione del progetto, desunto da un preventivo di spesa firmato dal progettista e dal soggetto proponente, con un minimo di L. 5.000.000 e un massimo di L. 50.000.000.

In caso di silenzio, decorsi 60 gg. dalla domanda, la documentazione presentata si intende accolta; in tal caso la struttura competente alla VIA comunicherà l'ammontare della somma da versare per l'istruttoria (art. 13, comma 6).

Deposito e pubblicazione

Conclusa l'istruttoria preliminare, o decorso inutilmente il termine di 60 gg. previsto per lo svolgimento della stessa, il proponente (art. 14):

- deposita il progetto ed il SIA con relativo Riassunto non tecnico presso i Comuni, le Province ed eventualmente gli enti di gestione delle aree naturali protette nel cui territorio ricade l'intervento;
- invia il riassunto non tecnico del SIA agli altri Comuni e Province individuati nel SIA interessati dagli impatti ambientali conseguenti alla realizzazione dell'intervento;
- nel caso in cui si sia avvalso della facoltà di chiedere contestualmente l'autorizzazione definitiva o il rilascio degli assensi necessari all'autorizzazione, invia alle amministrazioni interessate il progetto, il SIA con relativo Riassunto non tecnico e la documentazione necessaria per il rilascio dei vari provvedimenti, dandone comunicazione alla struttura competente per la VIA;
- fa pubblicare l'annuncio dell'avvenuto deposito su due quotidiani a tiratura regionale (che dovranno avere una diffusione quanto meno nel territorio interessato dall'intervento), dandone comunicazione alla struttura competente per la VIA; l'annuncio deve contenere:
 - l'indicazione del soggetto proponente;
 - la descrizione sommaria dell'intervento;
 - la localizzazione;

1) A seguito delle modificazioni apportate alla l.r. n. 10/1999 il riferimento va effettuato agli «all. A1, B1, B2, dalla lett. n) alla lett. s), del numero 7, Progetti di infrastrutture, C3-1bis e A1-bis, con esclusione delle lett. h-bis), h-ter), h-quater)» (art. 11, comma 1).

2) A seguito delle modifiche apportate alla l.r. n. 10/1999 il riferimento va effettuato agli «all. A2, B2, C3 e C4» (art. 12, comma 1).

- la data e i luoghi del deposito;
- versa la somma stabilita per l'istruttoria, dandone comunicazione alla struttura competente per la VIA (il mancato versamento comporta la sospensione dell'istruttoria).

Istruttoria e parere della commissione VIA

Dalla data di pubblicazione sui quotidiani dell'ultimo dei due annunci previsti decorrono i tempi per pervenire al provvedimento finale secondo la seguente successione:

- entro 20 gg., il proponente deve provvedere alla presentazione al pubblico del progetto e del SIA, con le modalità concordate con il Comune interessato dalla localizzazione o, in caso di intervento sul territorio di più Comuni, con la Provincia o le Province interessate (art. 15);
- entro 50 gg., chiunque può prendere visione e ottenere copia della documentazione depositata presso Regione, Provincia e Comune e presentare osservazioni scritte alla struttura competente per la VIA (art. 16);
- entro 60 gg., Comuni, Province, enti di gestione aree naturali protette interessati esprimono proprio parere, decorso tale termine il giudizio di compatibilità ambientale viene reso in assenza di tali pareri (art. 17).

Osservazioni e pareri sono trasmessi dalla struttura competente per la VIA al proponente, che può presentare controdeduzioni (art. 17, comma 3).

Entro 135 gg., salvo sospensione dei termini per una volta sola per richiesta di integrazioni, e salvo proroga sino a un massimo di 60 gg., la commissione VIA esprime il proprio parere (art. 18, comma 1).

Nel medesimo termine può essere disposta inchiesta pubblica, obbligatoria se richiesta da un Comune interessato, consistente almeno nell'audizione, in contraddittorio col proponente, di coloro che hanno presentato osservazioni scritte (art. 18, commi 4 e 5).

Provvedimento conclusivo

Entro 15 gg. dal parere della commissione VIA, l'autorità competente adotta il provvedimento relativo al giudizio di compatibilità ambientale.

Qualora il proponente si sia avvalso della facoltà di chiedere oltre alla pronuncia di compatibilità ambientale anche l'approvazione definitiva o gli assensi necessari per la stessa:

- per le tipologie di cui agli all. A1, B1 e C1, il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di approvazione o autorizzazione o concessione;
- per le altre tipologie, l'autorità competente convoca, al fine di acquisire in un'unica sede gli assensi necessari per l'autorizzazione o approvazione definitiva, una conferenza di servizi che deve concludere i suoi lavori entro 30 gg. dal parere della commissione VIA, salvo proroga sino a un massimo di 30 gg.

2. RELAZIONE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)

Oltre ad una descrizione del progetto, il soggetto pro-

ponente, per attivare la procedura di verifica, deve presentare una relazione, che, nel caso in cui la tipologia d'intervento ricada tra quelle elencate nell'all. C4 dovrà:

- contenere i dati necessari per individuare e valutare i possibili impatti sull'ambiente;
- precisare la possibilità o meno di impatti su area rientrante tra quelle sensibili, in relazione alla specifica tipologia, ancorché l'opera non sia in una di esse localizzata;
- evidenziare le possibili misure mitigative degli impatti nonché di monitoraggio, la prescrizione delle quali potrebbe giustificare un provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA.

Un utile riferimento, nella predisposizione di tale relazione, è la seguente lista di controllo tratta dalla «Guida alla selezione dei progetti (screening)» edita nel maggio 1996 dalla Commissione europea, Direzione Generale XI.

Progetto: Breve descrizione della natura e dei fini del progetto. Piani preliminari o disegni. Dimensioni del progetto in termini di, per esempio, superfici, dimensioni delle strutture, flussi, input e output, costi, durata. Il programma di attuazione, compresi la costruzione, l'avviamento, il funzionamento, lo smantellamento, il ripristino e il recupero. Scala delle attività di costruzione.

Ubicazione: Una mappa e una breve descrizione del sito e dell'area circostante che indichino le caratteristiche fisiche, naturali e antropizzate quali la topografia, la copertura del terreno e gli usi territoriali (comprese le aree sensibili, quali le aree residenziali, le scuole, le aree ricreative); le politiche di pianificazione fisica e spaziale o zonizzazione; le aree e gli elementi importanti dal punto di vista conservativo, paesaggistico, storico, culturale o agricolo; dati relativi all'idrologia comprese le acque di falda e le aree a rischio alluvionale, progetti di sviluppo futuri.

Potenenziali fonti di impatto: Breve descrizione dei residui e delle emissioni che ci si attende saranno generati dalla costruzione e dal funzionamento, emissioni atmosferiche, scarichi idrici, acque di falda e terreno, rifiuti solidi, sottoprodotti, emissioni termiche, rumori radiazioni, e i metodi proposti per lo scarico e l'eliminazione. Caratteristiche di accesso e traffico. Materiali pericolosi utilizzati, immagazzinati o prodotti sul sito. Domanda di materie prime e di energia e probabili fonti.

Mitigazione: Breve descrizione di tutte le misure che il committente propone allo scopo di ridurre, evitare o mitigare gli effetti negativi significativi.

Altre informazioni utili:

- individuazione delle altre autorizzazioni necessarie per il progetto;
- rapporto tra il progetto e altre attività progettate o esistenti;
- altre attività che potrebbero rendersi necessarie o potrebbero intervenire come conseguenza del progetto (ad es. estrazioni di minerali, nuove forniture idriche, produzione o trasmissione di energia, costruzione di strade, abitazioni, sviluppo economico);
- futuri progetti previsti sul sito o nelle vicinanze;

- ulteriore richiesta di servizi quali trattamento delle acque reflue o raccolta e eliminazione dei rifiuti, generata dal progetto;
- fotografie del sito e delle vicinanze;
- alternative in termini di ubicazione, processi o misure di mitigazione degli impatti ambientali prese in considerazione dal committente.

Come promemoria nella predisposizione della relazione o per una verifica sulla sua completezza si propone infine la seguente lista di controllo di quesiti per la selezione.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

• Dimensioni del progetto

- Il progetto comporta un'occupazione dei terreni su vasta scala, lo sgombrò del terreno, sterri di ampie dimensioni e sbancamenti?
- Il progetto comporta la modifica del reticolo di drenaggio (ivi compresi la costruzione di dighe, la deviazione di corsi d'acqua o un maggior rischio di inondazioni)?
- Il progetto comporta l'impiego di molta manodopera?
- I dipendenti avranno adeguato accesso ad abitazioni ed altri servizi?
- Il progetto genererà un afflusso significativo di reddito nell'economia locale?
- Il progetto modificherà le condizioni sanitarie?
- Il progetto comporta attività quali il brillamento di mine, la palificazione di sostegno o altre simili?
- La realizzazione o il funzionamento del progetto generano sostenuti volumi di traffico?
- Il progetto verrà smantellato al termine di un periodo determinato?
- Il progetto comporta il dragaggio, la rettificazione o l'intersezione dei corsi d'acqua?
- Il progetto comporta la costruzione di strutture in mare?
- Il progetto richiede la realizzazione di infrastrutture primarie, per assicurare l'approvvigionamento di energia, combustibile ed acqua?
- Il progetto richiede la realizzazione di nuove strade, tratte ferroviarie o il ricorso a veicoli fuori strada?
- Il progetto modifica le caratteristiche funzionali delle opere di cui costituisce la modifica o l'ampliamento?

• Cumulo con altri progetti

- Il progetto può generare conflitti nell'uso delle risorse con altri progetti in esercizio, in corso di realizzazione o progettazione?
- Le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici o nel sottosuolo possono cumularsi con le perturbazioni all'ambiente generate da altri progetti in esercizio, in corso di realizzazione o progettazione che insistono sulla stessa area?

• Utilizzazione delle risorse naturali

- Il progetto richiederà apporti significativi in termini di energia, materiali o altre risorse?
- Il progetto richiede consistenti apporti idrici?

- Il progetto richiederà l'utilizzo di risorse non rinnovabili?

• Produzione dei rifiuti

- Il progetto comporta l'eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento all'aria aperta (per es. di residui di vegetazione o di materiali di costruzione)?
- Il progetto comporta l'eliminazione di inerti, di strati di copertura o di rifiuti di attività minerarie?
- Il progetto comporta l'eliminazione di rifiuti industriali o urbani?

• Inquinamento e disturbi ambientali

- Il progetto dà luogo ad emissioni in atmosfera generate dall'utilizzo del combustibile, dai processi di produzione, dalla manipolazione dei materiali, dalle attività di costruzione o da altre fonti?
- Il progetto dà luogo a scarichi idrici di sostanze organiche o inorganiche, incluse sostanze tossiche, in laghi o corsi d'acqua?
- Il progetto dà luogo a scarichi idrici di sostanze organiche o inorganiche, incluse sostanze tossiche, in aree costiere e marine?
- Il progetto può provocare l'inquinamento dei suoli e delle acque di falda?
- Il progetto provocherà l'immissione nell'ambiente di rumore, vibrazioni, luce, calore, odori o altre radiazioni?
- Il progetto può dare luogo ad elementi di perturbazione dei processi geologici o geotecnici?
- Il progetto altera i dinamismi spontanei di caratterizzazione del paesaggio sia dal punto di vista visivo, sia con riferimento agli aspetti storico-monumentali e culturali?
- Il progetto può dar luogo a elementi di perturbazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche?

• Rischio di incidenti

- La realizzazione del progetto comporta lo stoccaggio, la manipolazione o il trasporto di sostanze pericolose (infiammabili, esplosive, tossiche, radioattive, cancerogene o mutagene)?
- Il progetto, nella sua fase di funzionamento, genera campi elettromagnetici o altre radiazioni che possono influire sulla salute umana o su apparecchiature elettroniche vicine?
- Il progetto comporta l'uso regolare di pesticidi e diserbanti?
- L'impianto può subire un guasto operativo tale da rendere insufficienti le normali misure di protezione ambientale?
- Vi è il rischio di rilasci di sostanze nocive all'ambiente o di organismi geneticamente modificati?

• Localizzazione del progetto

- Il progetto comporta modifiche significative dell'uso territoriale o della zonizzazione?
- Il progetto comporta modifiche significative della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona?
- Il progetto comporta modifiche della capacità di ca-

rico dell'ambiente naturale, e della qualità in generale?

3. PIANO DI REDAZIONE DEL SIA

Per l'effettuazione della fase preliminare per la definizione dei contenuti del SIA (*scoping*) occorre presentare, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 10/99, un elaborato che definisca il piano di redazione del SIA.

Il piano di redazione del SIA deve in particolare identificare:

- gli studi e le ricerche di base da intraprendere;
- i metodi da utilizzare per prevedere l'entità degli impatti sull'ambiente;
- i criteri da seguire nel valutare l'importanza degli impatti;
- i Comuni e le Province interessati, e cioè i Comuni nel cui territorio viene localizzato l'impianto, opera o intervento, nonché gli eventuali altri Comuni interessati dagli impatti ambientali conseguenti alla realizzazione del progetto, e le Province nel cui territorio sono ricompresi i Comuni interessati.

Per definire tale piano di redazione va tenuto presente quanto più avanti esposto a proposito della redazione degli studi di impatto ambientale.

In particolare potranno tornare utili le liste di controllo proposte dalla «Guida alla determinazione del campo di applicazione (*scoping*)» edita dalla Commissione europea, Direzione generale XI, nel maggio 1996, e più oltre riportate (punto 4.3):

- la lista di controllo delle componenti del progetto;
- la lista di controllo delle componenti ambientali;
- la lista dei criteri di valutazione della possibile rilevanza dell'impatto;
- la lista di controllo per l'identificazione delle potenziali alternative.

4. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

4.1. CONTENUTI DEL SIA

Ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 10/1999, i contenuti del SIA sono definiti dall'all. C al d.P.R. 12/4/1996 «Atto di indirizzo e coordinamento», che di seguito si riporta.

«1. *Descrizione del progetto comprese in particolare:*

- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e funzionamento;
- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua,

dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto;

- le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.

2. *Illustrazione delle principali soluzioni alternative possibili, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta dal committente tenendo conto dell'impatto sull'ambiente.*

3. *Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori.*

4. *Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente:*

- dovuti all'esistenza del progetto;
- dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5. *Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.*

6. *Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.*

7. *Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.».*

È da precisare che il riassunto non tecnico di cui al punto 6 dovrà costituire elaborato a sé stante, fornito anche su supporto magnetico.

Gli aspetti, tra quelli sopra evidenziati, che il SIA dovrà approfondire varieranno in relazione alle caratteristiche del progetto, avuto comunque presente che il SIA, ai sensi del citato art. 9 della l.r. n. 10/1999, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- «a) *La descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso;*
- b) *L'individuazione dei Comuni e delle Province interessati (e cioè i Comuni nel cui territorio viene localizzato l'impianto, opera o intervento, nonché gli eventuali altri Comuni interessati dagli impatti ambientali, e le Province nel cui territorio sono ricompresi i Comuni interessati);*
- c) *La descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;*
- d) *La rassegna delle relazioni esistenti fra il progetto proposto e le norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;*
- e) *La descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfa-*

vorevoli sull'ambiente;

- f) *Una descrizione delle principali alternative prese in esame, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.»*

4.2. ARTICOLAZIONE DEL SIA

Necessario elemento di riferimento per l'elaborazione del SIA sono le norme tecniche definite dal d.P.C.M. 27/12/1988 per i progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

Occorre tuttavia rilevare che tali norme sono riferite a progetti di opere che, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, possono avere un impatto complessivo sull'ambiente particolarmente rilevante.

Sarà quindi opportuno assumere tali norme con le semplificazioni e gli adeguamenti di approfondimento correlabili alla diversa scala di importanza delle tipologie progettuali assoggettate a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.

Le norme tecniche di cui al citato d.P.C.M. 27/12/1988 definiscono in particolare l'articolazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale in tre quadri di riferimento: programmatico, progettuale ad ambientale; relativamente a quest'ultimo, definiscono altresì le componenti ed i fattori ambientali, nonché le caratterizzazioni di tali componenti e fattori per l'analisi e la valutazione del sistema ambientale.

Non necessariamente lo studio di impatto ambientale dovrà strutturarsi secondo i quadri di riferimento come sopra riportati. Essi tuttavia possono essere considerati una struttura standard di riferimento dalla quale è opportuno evitare il più possibile di discostarsi.

Di seguito si riportano le definizioni dei quadri di riferimento e dei componenti e fattori ambientali e loro caratterizzazioni, tratte dal citato d.P.C.M. 27/12/88.

4.2.1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1. *Il quadro di riferimento programmatico per lo Studio di Impatto Ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale (...).*

2. *Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende:*

- a) *la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;*
- b) *la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:*
 - 1) *le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;*
 - 2) *l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;*
- c) *l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e*

delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari.

3. *Il quadro di riferimento descrive inoltre:*

- a) *l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;*
- b) *le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.*

4.2.2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

1. *Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessata. (...).*

2. *Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera progettata, con particolare riferimento a:*

- a) *la natura dei beni e/o servizi offerti;*
- b) *il grado di copertura della domanda e i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento;*
- c) *la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;*
- d) *l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio;*
- e) *i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto.*

3. *Per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica si illustrano i risultati dell'analisi economica di costi e benefici, ove già richiesta dalla normativa vigente, e si evidenziano in particolare i seguenti elementi considerati, i valori unitari assunti dall'analisi, il tasso di redditività interna dell'investimento.*

4. *Nel quadro progettuale si descrivono inoltre:*

- a) *le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;*
- b) *l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare:*
 - 1) *le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;*
 - 2) *le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesaggistici e territoriali e piani di settore;*
 - 3) *i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, storico-culturali, demaniali e idrogeologici, servizi e altre limitazioni alla proprietà;*
 - 4) *i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale;*
- c) *le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame, op-*

portunamente descritte, con particolare riferimento a:

- 1) le scelte di processo per gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica e per lo smaltimento di rifiuti;
- 2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di materie prime direttamente ed indirettamente utilizzate o interessate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e di esercizio dell'opera;
- 3) le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell'opera;
- 4) le necessità progettuali di livello esecutivo e le esigenze gestionali imposte o da ritenersi necessarie a seguito dell'analisi ambientale;
- d) le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione, che di esercizio;
- e) gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente;
- f) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente.

5. Per gli impianti industriali sottoposti alla procedura di cui al d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, gli elementi richiesti ai commi precedenti che siano compresi nel rapporto di sicurezza di cui all'art. 5 del citato decreto possono essere sostituiti dalla presentazione di copia del rapporto medesimo.

4.2.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

1. Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di impatto è sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali.

2. Con riferimento alle componenti e ai fattori ambientali interessati dal progetto (...) il quadro di riferimento ambientale:

- a) definisce l'ambito territoriale – inteso come sito ed area vasta – e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi;
- b) descrive i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale criticità degli equilibri esistenti;
- c) individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico;
- d) documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
- e) documenta i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.

3. In relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato (...) il quadro di riferimento ambientale:

- a) stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
- b) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;
- c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
- d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo;
- e) definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;
- f) illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari.

4.2.3.1. COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI

1. Lo Studio di Impatto Ambientale di un'opera con riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le interazioni tra queste e il sistema ambientale preso nella sua globalità.

2. Le componenti e i fattori ambientali sono così intesi:

- a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica;
- b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;
- c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
- d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;
- e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;
- f) salute pubblica; come individui e comunità;
- g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;
- h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;
- i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.

4.2.3.2. CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DELLE COMPONENTI E DEI FATTORI AMBIENTALI

1. Le analisi, riferite a situazioni rappresentative (...), so-

no svolte in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposta e le peculiarità dell'ambiente interessato, attenendosi, per ciascuna delle componenti o fattori ambientali, ai criteri indicati. Ogni qualvolta le analisi indicate non siano effettuate sarà brevemente precisata la relativa motivazione d'ordine tecnico.

2. I risultati delle indagini e delle stime verranno espressi, dal punto di vista metodologico, mediante parametri definiti (esplicitando per ognuno di essi il metodo di rilevamento e di elaborazione) che permettano di effettuare confronti significativi tra situazione attuale e situazione prevista.

3. Le analisi di cui al presente allegato, laddove lo stato dei rilevamenti non consenta una rigorosa conoscenza dei dati per la caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, saranno svolte attraverso apposite rilevazioni e/o l'uso di adeguati modelli previsionali.

4. In relazione ai commi 1 e 2 potranno anche essere utilizzate esperienze di rilevazione effettuate in fase di controllo di analoghe opere già in esercizio.

5. La caratterizzazione e l'analisi delle componenti ambientali e le relazioni tra essi esistenti riguardano:

A. ATMOSFERA. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche è quello di stabilire la compatibilità ambientale sia di eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti, sia di eventuali cause di perturbazione meteorologiche con le condizioni naturali. Le analisi concernenti l'atmosfera sono pertanto effettuate attraverso:

- a) i dati meteorologici convenzionali (temperatura, precipitazioni, umidità relativa, vento), riferiti ad un periodo di tempo significativo, nonché eventuali dati supplementari (radiazione solare ecc.) e dati di concentrazione di specie gassose e di materiale particolato;
- b) la caratterizzazione dello stato fisico dell'atmosfera attraverso la definizione di parametri quali: regime anemometrico, regime pluviometrico, condizioni di umidità dell'aria, termini di bilancio radiativo ed energetico;
- c) la caratterizzazione preventiva dello stato di qualità dell'aria (gas e materiale particolato);
- d) la localizzazione e caratterizzazione delle fonti inquinanti;
- e) la previsione degli effetti del trasporto (orizzontale e verticale) degli effluenti mediante modelli di diffusione di atmosfera;
- f) previsioni degli effetti delle trasformazioni fisico-chimiche degli effluenti attraverso modelli atmosferici dei processi di trasformazione (fotochimica od in fase liquida) e di rimozione (umida e secca), applicati alle particolari caratteristiche del territorio.

B. AMBIENTE idrico. Obiettivo della caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche; dello stato di qualità e degli usi dei corpi idrici è:

- 1) stabilire la compatibilità ambientale, secondo la normativa vigente, delle variazioni quantitative (prelievi, scarichi) indotte dall'intervento proposto;
- 2) stabilire la compatibilità delle modificazioni fisiche, chimiche e biologiche, indotte dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali, e con il mantenimento degli equilibri interni a ciascun corpo idrico, anche in rapporto alle altre componenti ambientali.

Le analisi concernenti i corpi idrici riguardano:

- a) la caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo idrico nelle sue diverse matrici;
 - b) la determinazione dei movimenti delle masse d'acqua, con particolare riguardo ai regimi fluviali, ai fenomeni ondosi e alle correnti marine ed alle relative eventuali modificazioni indotte dall'intervento. Per i corsi d'acqua si dovrà valutare, in particolare, l'eventuale effetto di alterazione del regime idraulico e delle correnti. Per i laghi ed i mari si dovrà determinare l'effetto eventuale sul moto ondoso e sulle correnti;
 - c) la caratterizzazione del trasporto solido naturale, senza e con intervento, anche con riguardo alle erosioni delle coste ed agli interrimenti;
 - d) la stima del carico inquinante, senza e con intervento, e la localizzazione e caratterizzazione delle fonti;
 - e) la definizione degli usi attuali, ivi compresa la vocazione naturale, e previsti.
- C. SUOLO E SOTTOSUOLO.** Obiettivi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono: l'individuazione delle modifiche che l'intervento proposto può causare sulla evoluzione dei processi geodinamici esogeni ed endogeni e la determinazione della compatibilità delle azioni progettuali con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Le analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate, in ambiti territoriali e temporali adeguati al tipo di intervento e allo stato dell'ambiente interessato, attraverso:
- a) la caratterizzazione geolitologica e geostrutturale del territorio, la definizione della sismicità dell'area e la descrizione di eventuali fenomeni vulcanici;
 - b) la caratterizzazione idrogeologica dell'area coinvolta direttamente e indirettamente dall'intervento, con particolare riguardo per l'infiltrazione e la circolazione delle acque nel sottosuolo, la presenza di falde idriche sotterranee e relative emergenze (sorgenti, pozzi), la vulnerabilità degli acquiferi;
 - c) la caratterizzazione geomorfologica e la individuazione dei processi di modellamento in atto, con particolare riguardo per i fenomeni di erosione e di sedimentazione e per i movimenti in massa (movimenti lenti nel regolite, frane), nonché per le tendenze evolutive dei versanti, delle piane alluvionali e dei litorali eventualmente interessati;
 - d) la determinazione delle caratteristiche geotecni-

che dei terreni e delle rocce, con riferimento ai problemi di instabilità dei pendii;

- e) la caratterizzazione pedologica dell'area interessata dall'opera proposta, con particolare riferimento alla composizione fisico-chimica del suolo, alla sua componente biotica e alle relative interazioni, nonché alla genesi, alla evoluzione e alla capacità d'uso del suolo;
- f) la caratterizzazione geochimica delle fasi solide (minerali, sostanze organiche) e fluide (acque, gas) presenti nel suolo e nel sottosuolo, con particolare riferimento agli elementi e composti naturali di interesse nutrizionale e tossicologico.

Ogni caratteristica ed ogni fenomeno geologico, geomorfologico e geopedologico saranno esaminati come effetto della dinamica endogena ed esogena, nonché delle attività umane e quindi come prodotto di una serie di trasformazioni, il cui risultato è rilevabile al momento dell'osservazione ed è prevedibile per il futuro, sia in assenza che in presenza dell'opera progettata.

In questo quadro saranno definiti, per l'area vasta in cui si inserisce l'opera, i rischi geologici (in senso lato) connessi ad eventi variamente prevedibili (sismici, vulcanici, franosi, meteorologici, marini, ecc.) e caratterizzati da differenti entità in relazione all'attività umana nel sito prescelto.

D. VEGETAZIONE, flora e fauna. La caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, della flora e della fauna presenti nel sistema ambientale interessato dall'opera è compiuta tramite lo studio della situazione presente e della prevedibile incidenza su di esse delle azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla normativa e il rispetto degli equilibri naturali. Le analisi sono effettuate attraverso:

- a) vegetazione e flora:
- carta della vegetazione presente, espressa come essenze dominanti sulla base di analisi aerofotografiche e di rilevazioni fisionomiche dirette;
 - flora significativa potenziale (specie e popolamenti rari e protetti, sulla base delle formazioni esistenti e del clima);
 - carta delle unità forestali e di uso pastorale;
 - liste delle specie botaniche presenti nel sito direttamente interessato dall'opera;
 - quando il caso lo richieda, rilevamenti fitosociologici nell'area di intervento;
- b) fauna:
- lista della fauna vertebrata presumibile (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) sulla base degli areali, degli habitat presenti e della documentazione disponibile;
 - lista della fauna invertebrata significativa potenziale (specie endemiche o comunque di interesse biogeografico) sulla base della documentazione disponibile;
 - quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna vertebrata realmente presente, mappa delle aree di importanza faunistica (siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione, di corridoi di transito ecc.) anche sulla ba-

se di rilevamenti specifici;

- quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna invertebrata presente nel sito direttamente interessato dall'opera e negli ecosistemi acquatici interessati.

E. ECOSISTEMI. Obiettivo della caratterizzazione del funzionamento e della qualità di un sistema ambientale è quello di stabilire gli effetti significativi determinati dall'opera sull'ecosistema e sulle formazioni ecosistemiche presenti al suo interno. Le analisi concernenti gli ecosistemi sono effettuate attraverso:

- a) l'individuazione cartografica delle unità ecosistemiche naturali ed antropiche presenti nel territorio interessato dall'intervento;
- b) la caratterizzazione almeno qualitativa della struttura degli ecosistemi stessi attraverso la descrizione delle rispettive componenti abiotiche e biotiche e della dinamica di essi, con particolare riferimento sia al ruolo svolto dalle catene alimentari sul trasporto, sull'eventuale accumulo e sul trasferimento ad altre specie ed all'uomo di contaminanti, che al grado di autodepurazione di essi;
- c) quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti sul grado di maturità degli ecosistemi e sullo stato di qualità di essi;
- d) la stima della diversità biologica tra la situazione attuale e quella potenziale presente nell'habitat in esame, riferita alle specie più significative (fauna vertebrata, vegetali vascolari e macroinvertebrati acquatici). In particolare si confronterà la diversità ecologica presente con quella ottimale ipotizzabile in situazioni analoghe ad elevata naturalità; la criticità verrà anche esaminata analizzando le situazioni di alta vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti ed allo stato di degrado presente.

F. SALUTE PUBBLICA. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, e quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standard ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso:

- a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto;
- b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera;
- c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione;

- d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari;
- e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte;
- f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti;
- g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio.

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato.

G. RUMORE E VIBRAZIONI. La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, attraverso:

- a) la definizione della mappa di rumorosità secondo le modalità precisate nelle norme internazionali I.S.O. 1996/1 e 1996/2 e stima delle modificazioni a seguito della realizzazione dell'opera;
- b) definizione delle fonti di vibrazioni con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste nella norma internazionale ISO 2631.

H. RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI. La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dovrà consentire la definizione delle modifiche indotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti e con i criteri di prevenzione di danni all'ambiente e all'uomo, attraverso:

- a) la descrizione dei livelli medi e massimi di radiazioni presenti nell'ambiente interessato, per cause naturali ed antropiche, prima dell'intervento;
- b) la definizione e caratterizzazione delle sorgenti e dei livelli di emissioni di radiazioni prevedibili in conseguenza dell'intervento;
- c) la definizione dei quantitativi emessi nell'unità di tempo e del destino del materiale (tenendo conto delle caratteristiche proprie del sito) qualora l'attuazione dell'intervento possa causare il rilascio nell'ambiente di materiale radioattivo;
- d) la definizione dei livelli prevedibili nell'ambiente, a seguito dell'intervento sulla base di quanto precede, per i diversi tipi di radiazione;
- e) la definizione dei conseguenti scenari di esposizione e la loro interpretazione alla luce dei para-

metri di riferimento rilevanti (standard, criteri di accettabilità, ecc.).

I. PAESAGGIO. Obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali così come definite alle precedenti componenti;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

4.3. Determinazione delle informazioni fornite dal SIA

Per la determinazione del campo di applicazione delle informazioni che il SIA dovrà fornire – con riferimento alle direttive tecniche sopra riportate ed in relazione alla rilevanza dell'opera progettata – è necessario in particolare identificare gli impatti da valutare, evidenziando quelli più rilevanti, nonché i tipi di alternative da esaminare, incluse le misure destinate ad attenuare l'impatto.

Un utile strumento per l'identificazione dei potenziali impatti sull'ambiente possono essere le seguenti liste di controllo tratte dalla «Guida alla determinazione del campo di applicazione (scoping)» redatta nel maggio 1996 dalla Commissione europea, Direzione generale XI: si tratta di una lista di controllo delle componenti del progetto e di una lista di controllo delle componenti ambientali, che tale guida propone nella considerazione che mediante l'analisi di tutti gli aspetti del progetto e dell'ambiente ricevente, nonché l'identificazione sistematica delle potenziali interazioni tra questi, possano essere facilmente identificati molti dei potenziali impatti di un progetto.

4.3.1. LISTA DI CONTROLLO DELLE COMPONENTI DEL PROGETTO

Ubicazione e Lavori

- Occupazione dell'area di ubicazione e confini
- Demolizione od occupazione di proprietà
- Strutture sotterranee – gallerie, scavi, lavori di drenaggio
- Strutture aeree – edifici, movimenti di terra, recinzioni, altre strutture
- Strutture in mare aperto
- Variazioni nella destinazione d'uso del terreno
- Strade di accesso

- Chiusura, deviazione o modifica del tracciato di strade esistenti, servizi corpi idrici, etc.

Fase di costruzione

- Rilevamenti e prove
- Sgombro e preparazione del sito
- Lavori di sterro, compresi rimozione e riempimento, trivellazioni e scavi
- Argini, dighe parallele alla costa, rivestimenti, drenaggio
- Attraversamento, deviazione e drenaggio dei corsi d'acqua etc.
- Fornitura di materiali, energia, acquacoltura
- Impianti, movimento dei lavoratori e dei materiali, accatastamento, brillamento, trivellazione
- Smaltimento dei rifiuti – sterro, detriti, rifiuti domestici e pericolosi, materiali in eccesso
- Eliminazione degli effluenti e delle acque di scorrimento del sito
- Emissioni di impianti e veicoli nell'atmosfera
- Emissione di luce, calore, rumore e altre radiazioni
- Produzione di polvere
- Uso di materiali pericolosi
- Occupazione temporanea e accesso ai cantieri
- Stoccaggio temporaneo Spostamenti di veicoli in sito e fuori sito
- Occupazione nelle costruzioni
- Alloggi e strutture per i lavoratori

Fase Operativa

- Produzione ed altri processi
- Fornitura di materiali, energia e acqua
- Combustione di carburanti nelle attrezzature mobili e stazionarie
- Stoccaggio, manipolazione e trasporto di materiali pericolosi
- Emissione di residui nell'area, nell'acqua, nel suolo e nelle fognature
- Emissioni di luce calore, rumore, e altre radiazioni
- Produzione e smaltimento dei rifiuti – residui di processo, residui di processo, residui minerari, attrezzature in esubero, materiali in esubero, materiali in eccedenza, rifiuti pericolosi
- Uso di materiali pericolosi, per esempio pesticidi per la conservazione, decongelamento
- Incidenti – esplosioni, fuoriuscite accidentali, incendi, etc.
- Spostamenti di veicoli in sito e fuori sito
- Organizzazione di servizi ausiliari
- Occupazione permanente
- Alloggi e strutture per i lavoratori

Smantellamento e ripristino del sito

- Smantellamento e demolizione
- Sgombero dei materiali
- Ripulitura del sito – suolo e acqua sotterranee
- Sgombero e riassetto del sito
- Uso successivo del sito
- Misure di controllo e di attenuazione a lungo termine

4.3.2. LISTA DI CONTROLLO DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

Componenti fisiche

- Geologia e condizioni del terreno
- Suolo – qualità, quantità, stabilità
- Minerali e risorse energetiche
- Risorse idriche superficiali – qualità, quantità
- Risorse idriche sotterranee – qualità, quantità
- Mari e oceani ad inclusione delle acque costiere e degli estuari
- Clima e microclima
- Pesca, pesca con lenza, navigazione, estrazione d'acqua, usi ricreativi (balneazione)
- Qualità dell'aria

Terreni e uso dei terreni

- Uso dei terreni – residenziali, commerciali, ricreativi, agricoli, zone verdi, comunità
- Case, giardini ed altre proprietà
- Proprietà dei terreni
- Sviluppi pianificati e modifiche nella destinazione d'uso dei terreni

Risorse Naturali

- Habitat e specie
- Biodiversità, diversità genetica, produttività, apporto di sostanze nutritive
- Insetti, organismi esotici, malattie

Politiche e Piani

- Piani, politiche e programmi di altri organismi

Persone

- Visibilità/vista
- Rumori e vibrazioni
- Rischi per gli esseri umani e l'ambiente
- Salute, benessere, comodità sicurezza personale
- Coesione e identità comunitaria condizioni di traffico
- Affari aziende agricole, commercio, industria
- Condizioni sociali – impiego, demografia, condizioni di alloggio, economia locale
- Preoccupazioni particolari – diritti delle minoranze, associazioni culturali, istituzioni culturali, istituzioni sociali

Patrimonio

- Risorse archeologiche, storiche e culturali (architettoniche, per esempio) – caratteristiche, siti, paesaggi
- Risorse del paesaggio

Infrastruttura

- Capacità delle infrastrutture – smaltimento dei rifiuti, raccolta e trattamento delle acque reflue, strade, energia, acqua e telecomunicazioni
- Servizi pubblici – approvvigionamento idrico, reti elettriche gasdotti, etc.
- Servizi sensibili alle interferenze, disturbi elettrici

Nella fase successiva relativa alla definizione della possibile rilevanza dell'impatto occorrerà analizzare un certo numero di fattori differenti per poter decidere quale livello d'indagine è necessario per ciascun impatto identifica-

to.

Il SIA dovrà quindi incentrarsi sugli impatti che risulteranno avere una maggiore rilevanza ed un maggior livello d'incertezza.

In questa fase può tornare utile la seguente lista di controllo, sempre tratta dalla citata «Guida alla determinazione del campo di applicazione (scoping)».

4.3.3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILE RILEVANZA DELL'IMPATTO

Impatti

- L'impatto è:
 - di lunga durata?
 - irreversibile?
 - di grande entità?
- La sua attenuazione è impossibile o difficile?
- Ha ripercussioni su una vasta area?
- Ha ripercussioni su un vasto numero di persone?
- La probabilità che si verifichi è alta?
- Potrebbero esserci impatti transfrontalieri?

Ambiente sul quale si hanno ripercussioni

- È una zona di un certo valore?
- È una zona sensibile all'impatto?
- La popolazione interessata è sensibile all'impatto?
- C'è un alto livello di impatto esistente?

Aspetti programmatici e giuridici

- È possibile che vengano infrante le norme ambientali?
- Sono probabili conflittualità con la politica in materia di uso dei terreni/assetto territoriale?
- Sono probabili conflittualità con la politica ambientale?

Consapevolezza pubblica

- Esiste un alto livello d'interesse da parte del pubblico?
- Esiste un alto livello d'interesse politico?

Incertezze

- La rilevanza o entità dell'impatto è incerta a causa di scarse informazioni?
- Esistono metodi per prevedere e valutare gli impatti che presentano tali incertezze?

Un utile strumento per la identificazione delle alternative che potrebbero risultare appropriate al progetto è la seguente lista di controllo, anche ripresa dalla citata «Guida alla determinazione del campo di applicazione (scoping)».

Occorre comunque tener presente che le alternative devono rimanere nel quadro delle competenze del soggetto proponente: per alcuni tipi di progetti relativi al settore privato ciò può significare che la gamma di alternative a disposizione è relativamente limitata; in altri casi e per la maggior parte dei progetti relativi al settore pubblico, la gamma di alternative possibili è molto più vasta.

4.3.4. IDENTIFICAZIONE DELLE POTENZIALI ALTERNATIVE

- Gestione della domanda/alternative di conservazione
- Tentativi per soddisfare la domanda
- Ubicazione/strade
- Processi/tecnologie
- Metodi di lavoro
- Pianta e struttura del sito
- Progetto della struttura
- Tipi e fonti di materia prima
- Specifiche dei prodotti
- Scelta dei tempi
- Programma di attuazione
- Dimensioni
- Responsabilità dell'attuazione
- Controllo dell'inquinamento
- Smaltimento/riciclaggio/recupero/riutilizzo dei rifiuti
- Misure d'accesso
- Servizi ausiliari
- Metodi e sistemi di gestione
- Responsabilità e procedure di gestione dell'ambiente
- Impiego e formazione del personale
- Controllo e piani di emergenza
- Disposizioni in materia di smantellamento e ripristino dei siti e recupero

Tutte le liste di controllo sopra riportate possono tornare ugualmente utili sia nelle fasi iniziali della elaborazione degli studi di impatto ambientale, come nella predisposizione del piano di redazione del SIA che occorre presentare qualora si intenda richiedere, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 10/1999, l'effettuazione della fase preliminare per la definizione dei contenuti del SIA stesso (scoping).

Nella predisposizione del SIA vanno in particolare tenute presenti le seguenti indicazioni:

- l'ambito territoriale di indagine deve essere sempre rapportato alle dimensioni dell'intervento e alla portata dei suoi effetti;
- in generale, l'area da indagare deve essere rapportata per ciascuna componente ambientale alle ricadute degli effetti sulla stessa;
- ciascun aspetto settoriale deve essere studiato utilizzando strumenti di indagine appropriati (modelli matematici, osservazioni dirette, carte tematiche, ecc.) adatti al successivo confronto con i criteri di valutazione (p.e. livelli di qualità dell'aria o dell'acqua, livelli acustici di riferimento, ecc.), prendendo in considerazione la situazione attuale e quella futura successiva all'intervento;
- per la situazione futura lo scenario di riferimento deve essere definito sulla base dell'attuazione dell'intervento e degli interventi al contorno previsti da strumenti programmatori e di pianificazione.

Il SIA dovrà contenere almeno una matrice atta ad evidenziare l'individuazione e stima degli impatti del progetto proposto sull'ambiente.

A titolo esemplificativo e come eventuale riferimento si riporta nel seguito la matrice di Leopold, ampiamente usata negli studi di impatto ambientale. Tale matrice rappresenta sull'asse orizzontale le azioni elementari che

possono avere effetti sull'ambiente e su quello verticale le caratteristiche dell'ambiente fisico-biologiche e socio-economiche suscettibili di essere interessate dalle citate azioni. Elenca 100 azioni elementari e 88 caratteristiche (o condizioni o fattori) ecologiche. Ovviamente per un determinato progetto verranno prese in considerazione solo un numero limitato di tali azioni e caratteristiche, sufficientemente rappresentativo degli impatti attesi.

Le 100 azioni elementari sono suddivise nelle seguenti 11 categorie:

- A. *modificazione del regime: ad es. alterazione dell'idrologia delle acque sotterranee*
- B. *trasformazioni del terreno e costruzioni: ad es. zone industriali, autostrade*
- C. *utilizzazione delle risorse: ad es. utilizzazioni boschive; pesca commerciale*
- D. *trasformazione (lavorazione): ad es. produzione di energia; raffinazione del petrolio*
- E. *modificazione del terreno: ad es. attività estrattiva a cielo aperto; lotta contro l'erosione e realizzazione di terrazzamenti*
- F. *rinnovazione (artificiale) di una risorsa: ad es. rimboschimento; ravvenamento di falde acquifere*
- G. *evoluzione delle comunicazioni e del traffico (modificazioni della circolazione): ad es. ferrovie*
- H. *discariche e decontaminazione (localizzazione e trattamento dei rifiuti): ad es. discariche in miniera; smaltimento di acque usate (o reflue)*
- I. *trattamenti chimici: ad es. fertilizzazioni e applicazioni di concimi*
- J. *incidenti: ad es. esplosioni; fughe e perdite*
- L. *altre azioni*

Le 88 caratteristiche dell'ambiente sono ripartite nelle seguenti 4 categorie principali:

- A. *caratteristiche fisiche e chimiche: ad es. suoli; acque superficiali*
- B. *condizioni biologiche: alberi; specie in pericolo di estinzione*
- C. *fattori culturali: ad es. spazi liberi (funzione estetica); villeggiatura (funzione ricreativa)*
- D. *relazioni ecologiche: ad es. eutrofizzazione; catene alimentari*

Come promemoria nell'elaborazione del SIA o per una verifica sulla sua completezza, si propone infine la seguente lista di controllo, elaborata adattando, alla luce delle norme tecniche sopra richiamate per gli studi di valutazione di impatto ambientale dei progetti assoggettati a valutazione di competenza statale, la "Review Checklist" per l'esame degli studi di impatto ambientale pubblicata nel giugno 1994 dalla Commissione europea, Direzione generale XI.

4.3.5. LISTA DI CONTROLLO CONCLUSIVA

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1. Obiettivi e motivazioni progettuali

- *Natura dei beni e/o servizi offerti.*
- *Grado di copertura della domanda e suo livello di soddisfazione anche con riferimento all'ipotesi*

senza intervento.

- *Prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento.*
 - *Criteri che hanno guidato le scelte progettuali in relazione alle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto.*
 - *Risultati dell'analisi economica di costi e benefici, valori unitari assunti dall'analisi, tasso di redditività interno dell'investimento.*
- ##### 1.2. Inquadramento programmatico
- *Descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti di pianificazione settoriali e territoriali.*
 - *Descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi degli strumenti pianificatori, evidenziante:*
 - a) *le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;*
 - b) *gli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;*
 - c) *l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari.*
 - *Attualità del progetto e motivazioni delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione.*
 - *Eventuali disarmonie di previsione contenute in distinti strumenti programmatici.*

1.3. Caratteristiche fisiche

- *Durata delle fasi di cantiere, gestione e dismissione con i programmi delle varie fasi.*
- *Descrizione del progetto con diagrammi, piani, mappe.*
- *Metodi di costruzione.*
- *Infrastrutture di servizio richieste dalla realizzazione dell'intervento.*
- *Aree destinate a cava o discarica e campi di cantiere.*
- *Misure di riassetto delle aree temporaneamente occupate in fase di cantiere.*

1.4. Caratteristiche tecnologiche

- *Quantità e caratteristiche dei rifiuti, di fattori quali rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni ecc., degli scarichi idrici e delle emissioni in atmosfera durante le fasi di cantiere e di gestione.*
- *Modalità di gestione e di trattamento dei residui.*
- *Rifiuti pericolosi che possono essere generati e modalità per il loro smaltimento.*
- *Natura e quantità di materiali e risorse naturali occorrenti durante la costruzione e la gestione dell'opera.*
- *Modalità di trasporto dei lavoratori e degli addetti in operazioni di servizio ai cantieri.*
- *Modalità e frequenza di movimenti di trasporto di*

materiali da e per il sito nelle fasi di cantiere e gestione.

1.5. Condizionamenti e vincoli normativi

- Norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera.
- Norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore.
- Vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni della proprietà.
- Aree naturali protette o di importanza naturalistica ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 o in attuazione di atti e convenzioni internazionali.
- Siti di cui all'art. 6 della direttiva habitat.
- Condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale.
- Rapporto di sicurezza di cui all'art. 5 del d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175.

2. DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE

2.1. Definizione dell'ambito territoriale – inteso come sito ed area vasta – interessato dal progetto.

2.2. Definizione dei sistemi ambientali interessati dal progetto.

2.3. Livelli di qualità preesistenti all'intervento per le componenti ambientali interessate.

• Atmosfera

Caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria atta ad offrire la base informativa necessaria al successivo esame di compatibilità delle emissioni prodotte dall'intervento.

Analisi effettuate attraverso:

- a) dati meteorologici convenzionali (temperatura, precipitazioni, umidità relativa, vento), riferiti ad un periodo di tempo significativo, nonché eventuali dati supplementari (irraggiamento solare ecc.) e dati di concentrazione di specie gassose e di materiale particolato;
- b) la caratterizzazione dello stato fisico dell'atmosfera attraverso la definizione di parametri quali: regime anemometrico, regime pluviometrico, condizioni di umidità dell'aria, termini di bilancio radioattivo ed energetico;
- c) la caratterizzazione preventiva dello stato di qualità dell'area (gas e materiale particolato);
- d) la caratterizzazione delle esistenti fonti inquinanti;
- e) altre eventuali modalità.

• Ambiente idrico

Caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche, dello stato di qualità dei corpi idrici atta a consentire il successivo esame di compatibilità dell'intervento proposto.

Analisi effettuate attraverso:

- a) la caratterizzazione qualitativa e quantitativa dei corpi idrici interessati;
- b) la determinazione dei movimenti delle masse d'acqua, con particolare riguardo ai regimi fluviali, ai fenomeni ondosi, ed alle correnti marine;
- c) la caratterizzazione del trasporto solido naturale senza intervento, anche con riguardo all'erosione

delle coste ed agli interrimenti;

- d) la stima del carico inquinante senza intervento. La localizzazione e caratterizzazione delle fonti;
- e) altre eventuali modalità.

• Suolo e sottosuolo

Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo atta a consentire il successivo esame della compatibilità dell'intervento proposto.

Analisi effettuate attraverso:

- a) la caratterizzazione geolitologica e geostrutturale del territorio, la definizione della sismicità dell'area e la descrizione di eventuali fenomeni vulcanici;
- b) la caratterizzazione idrogeologica dell'area coinvolta direttamente e indirettamente dall'intervento, con particolare riguardo per l'infiltrazione e la circolazione delle acque nel sottosuolo, la presenza di falde idriche sotterranee e relative emergenze (sorgenti, pozzi), la vulnerabilità degli acquiferi;
- c) la caratterizzazione geomorfologica e la individuazione dei processi di modellamento in atto, con particolare riguardo per i fenomeni di erosione e di sedimentazione e per i movimenti in massa (movimenti lenti nel regolite, frane), nonché per le tendenze evolutive dei versanti, delle piane alluvionali e dei litorali eventualmente interessati;
- d) la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce, con riferimento ai problemi di instabilità dei pendii;
- e) la caratterizzazione pedologica dell'area interessata dall'opera proposta, con particolare riferimento alla composizione fisico-chimica del suolo, alla sua componente biotica e alle relative interazioni, nonché alla genesi, alla evoluzione e alla capacità d'uso del suolo;
- f) la caratterizzazione geochemica delle fasi solide (minerali, sostanze organiche) e fluide (acque, gas) presenti nel suolo e nel sottosuolo, con particolare riferimento agli elementi e composti naturali di interesse nutrizionale e tossicologico;
- g) altre eventuali modalità.

• Vegetazione, flora e fauna – ecosistemi

Caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, della flora e della fauna, studio degli eco-sistemi, atti a consentire il successivo esame della compatibilità dell'intervento proposto.

Analisi effettuate attraverso:

- a) la carta della vegetazione presente, espressa come essenze dominanti sulla base di analisi aerofotografiche e di rilevazioni fisionomiche dirette;
- b) la carta della flora significativa potenziale (specie e popolamenti rari e protetti, sulla base delle formazioni esistenti e del clima);
- c) la carta delle unità forestali e di uso pastorale;
- d) la lista delle specie botaniche presenti nel sito;
- e) la lista della fauna vertebrata presumibile (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) sulla base degli areali, degli habitat presenti e della documentazione disponibile;
- f) la lista della fauna invertebrata significativa potenziale (specie endemiche o comunque di interesse biogeografico) sulla base della documentazione dispo-

nibile;

- g) rilevamenti diretti della fauna vertebrata realmente presente, mappa delle aree di importanza faunistica (siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione, di corridoi di transito ecc.) anche sulla base di rilevamenti specifici;
- h) rilevamenti diretti della fauna invertebrata presente nel sito direttamente interessato dall'opera e negli ecosistemi acquatici interessati;
- i) l'individuazione cartografica delle unità ecosistemiche naturali ed antropiche presenti nel territorio interessate dall'intervento;
- l) la caratterizzazione almeno qualitativa della struttura degli ecosistemi attraverso la descrizione delle rispettive componenti abiotiche e biotiche e della dinamica di essi, con particolare riferimento sia al ruolo svolto dalle catene alimentari sul trasporto, sull'eventuale accumulo e sul trasferimento ad altre specie ed all'uomo di contaminanti, che al grado di autodepurazione;
- m) rilevamenti diretti sul grado di maturità degli ecosistemi e sul loro stato di qualità;
- n) la stima della diversità biologica tra la situazione attuale e quella ottimale ipotizzabile in situazioni di analogia naturalità presente nell'habitat in esame, riferita alle specie più significative (fauna vertebrata, vegetali vascolari e macroinvertebrati acquatici);
- o) l'esame delle situazioni di alta vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti ed allo stato di degrado presente;
- p) altre eventuali modalità.

• Salute pubblica

Caratterizzazione dello stato di qualità ambientale esistente, in relazione al benessere e alla salute umana, atta a consentire il successivo esame della compatibilità dell'intervento previsto attraverso il confronto con gli standard ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana nel breve, medio e lungo periodo.

Analisi effettuate attraverso:

- a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto;
- b) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte;
- c) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio;
- d) altre eventuali modalità.

Nel caso di infrastrutture di trasporto, definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato.

• Rumore e vibrazioni

Caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore atta a consentire il successivo esame di compatibilità dell'intervento proposto.

Analisi effettuate attraverso la elaborazione della mappa della rumorosità secondo le modalità precisate nelle norme internazionali ISO 1996/1 e 1996/2.

• Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente in relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti atta a consentire il successivo esame di compatibilità dell'intervento proposto.

- a) Descrizione dei livelli medi e massimi di radiazioni presenti nell'ambiente interessato, per cause naturali ed antropiche, prima dell'intervento.
- b) Altre eventuali modalità.

• Paesaggio

Caratterizzazione della qualità del paesaggio atta a consentire il successivo esame della compatibilità ambientale sia con riferimento agli aspetti storico-monumentali e culturali, sia agli aspetti della percezione visiva.

Qualità del paesaggio determinata attraverso analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali così come definite alle precedenti componenti;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) il rapporto coi piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici;
- g) altre eventuali modalità.

2.4. Usi plurimi delle risorse.

2.5. Priorità degli usi delle risorse.

2.6. Usi potenziali delle risorse conflittuali o coinvolti dalla realizzazione dell'intervento.

2.7. Evoluzione della qualità ambientale in assenza dell'intervento.

3. ANALISI DEGLI IMPATTI

3.1. Livelli di qualità dell'ambiente successivi alla realizzazione dell'intervento nelle sue varie fasi di cantiere, gestione, dismissione ed in caso di incidente.

• Atmosfera

Analisi atte a stabilire sia il rispetto della vigente normativa con riferimento alle emissioni, anche da sorgenti mobili, sia la complessiva compatibilità dell'intervento con le condizioni ambientali dell'area interessata.

Analisi effettuate attraverso:

- a) la previsione degli effetti del trasporto (orizzontale e verticale) degli effluenti mediante modelli di diffusione;
- b) previsioni degli effetti delle trasformazioni fisico-chimiche degli effluenti attraverso modelli atmosferici dei processi di trasformazione (fotochimica od in fase liquida) e di rimozione (umida e secca), applicati alle particolari caratteristiche del territorio;
- c) altre eventuali modalità;
- d) parametri utilizzati.

• Ambiente idrico

Analisi atte a stabilire sia il rispetto della vigente normativa con riferimento ai prelievi ed agli scarichi idrici, sia la complessiva compatibilità dell'intervento con le condizioni idrografiche, idrologiche, e idrauliche, dello stato di qualità dei corpi idrici interessati.

Analisi effettuate anche attraverso:

- a) l'esame delle alterazioni del regime idraulico e delle correnti per quanto riguarda i corpi idrici;
- b) l'esame delle alterazioni sul moto ondoso e sulle correnti per quanto riguarda i laghi ed i mari;
- c) la previsione delle variazioni del trasporto solido con riguardo alle erosioni delle coste ed agli intormentamenti;
- d) la stima del carico inquinante a seguito dell'intervento;
- e) la modifica degli usi possibili delle risorse idriche;
- i) altre eventuali modalità;
- g) parametri utilizzati.

• Suolo e sottosuolo

Analisi che consentano di individuare le modifiche che l'intervento può causare sulla evoluzione dei processi geodinamici esogeni ed endogeni e la compatibilità con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali.

Analisi effettuate anche attraverso:

- a) la definizione, per l'area vasta, dei rischi geologici (in senso lato) connessi ad eventi variamente prevedibili (sismici, vulcanici, franosi, meteorologici, marini ecc.) e caratterizzati da diversa entità in relazione all'attività umana nel sito prescelto;
- b) altre eventuali modalità;
- c) parametri utilizzati.

• Vegetazione, flora e fauna – ecosistemi

Analisi che consentano di stimare l'incidenza del progetto sui livelli di qualità della vegetazione, della flora e della fauna presenti nel sistema ambientale interessato.

Analisi che consentano di stimare l'incidenza del progetto sulla struttura, funzionamento e qualità sull'ecosistema interessato e le sue formazioni ecosistemiche:

- a) parametri utilizzati.

• Salute pubblica

Analisi che consentano la verifica della compatibilità dell'intervento con gli standard ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo.

Analisi effettuate anche attraverso:

- a) l'identificazione dei rischi ecotossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali;
- b) la descrizione del destino degli inquinanti considerati individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari;
- c) altre eventuali modalità;
- d) parametri utilizzati.

Nel caso di infrastrutture di trasporto, stima delle variazioni dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio.

• Rumore e vibrazioni

Analisi che consentano di verificare la compatibilità dell'intervento con gli standard esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica e lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate.

Analisi effettuate anche attraverso:

- a) la stima della mappa della rumorosità a seguito dell'intervento secondo le modalità precisate nelle norme internazionali ISO 1996/1 e 1996/2;
- b) la definizione delle fonti di vibrazione con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratteristiche in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste nella norma internazionale ISO 2631;
- c) altre eventuali modalità.

• Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Analisi che consentano di verificare la compatibilità dell'intervento con gli standard esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica e lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate.

Analisi effettuate anche attraverso:

- a) la definizione dei quantitativi emessi nell'unità di tempo e del destino del materiale qualora l'attuazione dell'intervento possa causare il rilascio nell'ambiente di materiale radioattivo;
- b) la definizione dei livelli prevedibili nell'ambiente per i diversi tipi di radiazione;
- c) la definizione degli scenari di esposizione e la loro interpretazione alla luce dei parametri di riferimento rilevanti;
- d) altre eventuali modalità;
- e) parametri utilizzati.

• Paesaggio

Analisi che consentano di definire le azioni di disturbo esercitate dall'intervento e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità ambientale con riferimento sia agli aspetti storico-monumentali e culturali sia agli aspetti della percezione visiva:

- a) parametri utilizzati.

3.2. Analisi che descrivano le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio e delle risorse naturali.

4. ANALISI DELLE ALTERNATIVE

4.1. Documentazione che consenta un esame delle alternative realistiche prese in esame dal proponente.

4.2. Illustrazione e adeguata motivazione delle soluzioni progettuali con particolare riferimento a:

- a) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali o di materie prime direttamente o indirettamente utilizzate o interessate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto o di esercizio dell'opera;
- b) le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto o di esercizio dell'opera;
- c) le necessità progettuali di livello esecutivo o le esigenze gestionali imposte o da ritenersi necessarie a seguito dell'analisi ambientale;
- d) altre eventuali modalità.

4.3. Nel caso di impianti industriali, illustrazione della tecnica prescelta con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti o per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

4.4. Possibilità di soluzioni alternative di evidente minore impatto ambientale a costi non eccessivi.

5. MISURE DI MITIGAZIONE

5.1. Misure di mitigazione degli impatti

5.2. Nel caso siano state adottate delle misure di mitigazione, descrizione degli impatti residui.

5.3. Misure di mitigazione proposte consistenti in modifiche progettuali.

5.4. Misure di mitigazione consistenti in provvedimenti di carattere gestionale.

5.5. Interventi di ottimizzazione ambientale

5.6 Misure di compensazione o interventi di riequilibrio ambientale.

6. MONITORAGGIO

6.1. Modalità di applicazione delle misure di mitigazione nel tempo.

6.2. Piano per il controllo dell'efficacia delle misure di mitigazione nel caso che l'efficacia delle misure medesime sia incerta.

6.3. Definizione dei complessivi strumenti di gestione e controllo e, ove necessario, delle reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura ed i parametri considerati

6.4. Sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari o incidenti.

7. DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA REDAZIONE DELLO STUDIO

7.1. Indicazione dell'eventuale mancanza di dati per la elaborazione del SIA e di come si è supplito a tale mancanza.

7.2. Descrizione delle difficoltà incontrate nel raccogliere, coordinare ed esaminare i dati necessari a predire gli impatti.

4.4. FORMA DI PRESENTAZIONE DEL SIA

La parte di testo del SIA deve essere redatta in formato UNI A4 o A3 e corredata da carte alle scale opportune ripiegate nello stesso formato.

Il SIA deve avere estensori responsabili che firmano tutti gli elaborati dichiarando le proprie qualifiche professionali e attestando la veridicità ed esattezza di quanto esposto.

Devono essere sempre citate le fonti dei dati elaborati, i modelli utilizzati per le simulazioni e gli eventuali consulenti di settore.

Tutto il materiale costituente il SIA deve essere riproducibile con le usuali tecniche di riproduzione.

Le fascicolazioni dei vari elaborati devono essere realizzate in modo da non consentire aggiunte, sostituzioni o eliminazioni di parti del fascicolo.

5. RIASSUNTO NON TECNICO DEL SIA

Il "Riassunto non tecnico" deve costituire elaborato a sé stante, presentato nelle stesse forme previste per il SIA nonché su supporto magnetico, e deve:

- riprendere le principali conclusioni del SIA;
- evitare l'uso di termini tecnici o comunque di difficile comprensione al pubblico;
- comprendere una descrizione dell'approccio complessivo seguito nel redigere il SIA;
- evidenziare le situazioni più critiche determinate dall'intervento ed i sistemi per la loro correzione e/o mitigazione;
- comprendere una complessiva indicazione dell'attendibilità delle stime presentate;
- contenere almeno una corografia con l'individuazione dell'intervento;
- riportare una matrice atta ad evidenziare l'individuazione e stima degli impatti del progetto proposto sull'ambiente;
- contenere l'indice generale degli elaborati presentati e una guida alla lettura dei medesimi.

APPENDICE

Allegati A1 + C1 (alla l.r. n. 10/99)

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE
(omissis)

Allegati A2 + C2 (alla l.r. n. 10/99)

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE
(omissis)

Allegato B1 (alla l.r. n. 10/1999)

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE
(omissis)

Allegato B2 (alla l.r. n. 10/1999)

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE
(omissis)

Allegato C3 (alla l.r. n. 10/1999)

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE SENSIBILI COME INDIVIDUATE E CLASSIFICATE NELL'ALLEGATO D
(omissis)

Allegato C4 (alla l.r. n. 10/1999)

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 7, QUALORA NON SOTTOPOSTI OBBLIGATORIAMENTE ALLA PROCEDURA DI VIA DI CUI AL CAPO III DELLA L.R. N. 10/99
(omissis)

Allegato D (alla l.r. n. 10/1999)

CLASSIFICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI
(omissis)

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

(omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 MARZO 2000, n. 995

SPECIFICHE TECNICHE E SUSSIDI OPERATIVI ALLA ELABORAZIONE DEGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

(BURV 25 aprile 2000, n. 38)

(omissis)

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- 1) Di emanare le specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli studi di impatto ambientale per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti così come esposti nell'allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante ⁽¹⁾.
- 2) Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Indice

1. Premesse
2. Fasi degli impianti da considerare per la redazione dei sia
3. Criteri tecnici e metodologici per la redazione degli studi di impatto ambientale
 - 3.1. Inquinamento atmosferico determinato dagli impianti di incenerimento di rifiuti
 - 3.2. Rischi di contaminazione delle acque sotterranee e dell'aria connessi con gli impianti di scarica controllata
 - 3.3. Specifiche per progetti ricadenti in aree a rischio idraulico

1. PREMESSE

Le presenti specifiche tecniche sono state elaborate per contribuire a razionalizzare e rendere più agevole la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA) per particolari categorie di opere di cui alla l. r. 26 marzo 1999, n. 10.

1) A seguito delle numerose modifiche ed integrazioni apportate alla l.r. n. 10/1999, ed in particolare agli allegati, le tipologie di impianti di gestione rifiuti assoggettate alle procedure di VIA sono più numerose di quelle indicate (si vedano gli all. A1, A1-b/s, B1, B2); si ritiene peraltro che le indicazioni contenute in questa deliberazione siano in generale utilizzabili, in quanto pertinenti, per tutti gli impianti di gestione di rifiuti assoggettati a VIA.

Queste specifiche tecniche riguardano i progetti di impianti – o progetti di variante di impianti – di trattamento e smaltimento rifiuti, [e cioè delle seguenti tipologie progettuali degli all. A1 + C1 della l.r. 10/1999 (nonché delle corrispondenti tipologie, ma con soglia dimensionale dimezzata, dell'all. B1):

- impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti con capacità superiore a 10 t/giorno;
- stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 20 t/giorno;
- discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con capacità superiore a 100.000 m³;
- discariche di rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per inerti con capacità sino a 100.000 m³;
- centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 30.000 m³.]⁽²⁾

In particolare sono approfonditi alcuni aspetti specifici della documentazione necessaria per gli SIA degli impianti che presentano maggiori rischi, quali gli inceneritori di rifiuti per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria, le discariche per quanto concerne l'inquinamento delle falde e dell'aria e, in generale, per impianti ubicati in aree esondabili.

Per specifiche tecniche e sussidi operativi aventi carattere più generale e validi quindi per tutti gli studi di impatto ambientale, compresi quelli riferiti alle tipologie sopra ricordate, si rinvia a quanto emanato con deliberazione della Giunta regionale 11/5/1999, n. 1624.

2. FASI DEGLI IMPIANTI DA CONSIDERARE PER LA REDAZIONE DEI SIA

Nella stesura di un SIA è di particolare importanza evidenziare le azioni generatrici di impatto e gli effetti ambientali generati da tali azioni. Un ruolo essenziale assumono anche le azioni di mitigazione e compensazione che si intendono adottare.

L'individuazione dei rischi deve riguardare tutte le fasi di vita degli impianti:

- fase di realizzazione o costruzione
- fase di esercizio o attivazione
- fase di esercizio straordinario (incidenti o emergenze)
- fase di decommissioning o di post chiusura.

L'analisi degli impatti va estesa a tutte le possibili variabili.

3. CRITERI TECNICI E METODOLOGICI PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE

L'analisi incrociata delle tipologie impiantistiche, azioni di impatto ed effetti ambientali, basata eventualmente sull'uso di matrici, porta ad identificare le interazioni che rappresentano un potenziale elemento di impatto negativo significativo, ovvero non trascurabile, se non analizzato con sufficiente approfondimento e se non fatto oggetto di specifici interventi preventivi.

2) Vedi nota precedente.

Le disposizioni ed i criteri tecnici e metodologici esposti nel seguito riguardano tali interazioni e hanno l'obiettivo di fornire una guida tecnica agli estensori dello studio di impatto ambientale che indichi, in relazione ai potenziali impatti negativi significativi, le analisi che debbono essere svolte per la valutazione degli effetti sull'ambiente, le metodologie che debbono essere rispettate e i criteri di trasparenza.

Sono individuati i seguenti campi prioritari di applicazione di criteri tecnici e metodologici:

1. Inquinamento atmosferico determinato da impianti di incenerimento dei rifiuti.
2. Rischio di contaminazione delle risorse idriche sotterranee e inquinamento atmosferico connessi con gli impianti di discarica controllata sul lungo periodo.
3. Esposizione al rischio idraulico.

Tale individuazione non esclude che debbano essere considerati, in relazione a specifiche situazioni tipologiche e localizzative, altri campi (ad es. esposizione al rischio sismico).

I tre campi descritti prevedono più fasi, le quali dovranno essere sviluppate, a seconda del caso, all'interno del quadro di riferimento progettuale o di quello ambientale, come definiti nelle specifiche tecniche di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 1624/1999.

Le fasi seguenti dettagliano solo alcune indicazioni della deliberazione regionale e costituiscono pertanto parte integrante della completa relazione di SIA, comprendente tutti gli aspetti dei quadri di riferimento programmatico, progettuale e ambientale.

Nella presentazione degli SIA si dovrà fare riferimento alle singole fasi e punti indicati in questo documento. Le varie fasi dovranno essere descritte in documenti autonomi separati, o facilmente separabili.

Il SIA dovrà indicare quale accorgimenti di tipo gestionale verranno adottati per la corretta gestione dell'impianto anche dettagliando i criteri che saranno adottati in fase di organizzazione del lavoro.

Nel caso di impianti con impatto ambientale rilevante il SIA dovrà contenere la descrizione del SGA (Sistema di Gestione Ambientale), redatto secondo quanto previsto dalle ISO 14000 e dal regolamento EMAS, che sarà adottato dall'impianto durante la sua gestione.

Dovrà anche fornire informazioni sul Programma di Controllo previsto dalla l.r. n. 3/2000 sui rifiuti.

3.1. Inquinamento atmosferico determinato dagli impianti di termovalorizzazione di rifiuti ⁽¹⁾

È necessario che venga effettuata una valutazione previsionale delle ricadute al suolo degli inquinanti emessi utilizzando un modello matematico di dispersione adeguato alla situazione.

Si raccomanda l'utilizzo di modelli distribuiti e/o indicati da soggetti e/o istituzioni competenti e autorevoli per applicazioni e situazioni simili. A titolo meramente esemplificato, si indicano come enti autorevoli l'EPA (<http://www.epa.gov/scram001/>) e l'APAT.

Nel SIA devono essere riportate in maniera sintetica, ma esauriente, tutte le informazioni relative al modello utilizzato, alle opzioni ed ai parametri selezionati; vanno inoltre forniti i riferimenti che illustrino l'adeguatezza dell'applicazione e del modello al caso in esame.

L'applicazione modellistica va comunemente svolta avendo come riferimento il paragrafo 1.2 dell'Allegato 1 al D.M. n. 261 del 2002.

Fase 0 – Descrizione dei pre-trattamenti e pre-cernite e delle tipologie di rifiuti (quadro di riferimento progettuale)

0.1. Condizioni generali

Devono essere specificate le condizioni di esercizio in riferimento alle quali è valutato l'impatto ambientale.

0.1.1. Gestione delle emergenze e delle anomalie

Per nessun motivo un impianto di incenerimento o l'unità di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti ininterrottamente per un tempo superiore a quattro ore in caso di superamento dei valori limite di emissione per i parametri monitorati in continuo. Il riferimento sarà rispetto ai limiti orari e semiorari; inoltre, la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a 48 ore.

Devono essere indicate tutte le misure che saranno adottate per impedire che ciò avvenga.

0.1.2. Gestione dei rifiuti

Devono essere indicate tutte le misure che saranno adottate relative a:

- consegna e alla ricezione dei rifiuti per prevenire gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, gli odori e i rumori, e i rischi diretti per la salute umana;

1) Paragrafo così modificato dalla d.G.R. n. 321/2008, nella cui premessa si è precisato che: «...I modelli allora indicati erano considerati fra quelli più rispondenti a fornire delle previsioni modellistiche riguardanti le emissioni convogliate (camini).

Negli ultimi anni la modellistica ha avuto un rapido sviluppo rendendo disponibili strumenti più idonei a fornire indicazioni previsionali d'impatto perché in grado di meglio considerare situazioni specifiche del sito, quali: condizioni meteorologiche, situazione orografica, vicinanza alle coste, presenza di altri edifici, etc.

Con la maggior esperienza mano a mano acquisita, risulta non più opportuno, allo stato attuale, proprio in considerazione degli sviluppi della modellistica, indicare un unico modello matematico in grado di fornire la migliore previsione e descrizione: gli strumenti modellistici da utilizzare possono essere diversi a seconda delle specifiche situazioni e delle necessità.. ».

- trasporto e immagazzinamento intermedio dei residui secchi, sotto forma di polvere, ad esempio polvere delle caldaie e residui secchi prodotti dal trattamento dei gas di scarico.

0.1.3. Gestione delle acque di lavaggio dei fumi

Lo scarico in ambiente idrico di acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico è limitata, per quanto possibile, ricorrendo alle migliori tecniche disponibili e comunque senza mai compromettere gli obiettivi di qualità ambientale. Le acque di lavaggio dei reflui gassosi devono essere trattate per l'abbattimento dei metalli pesanti e microinquinanti organici (PCDD e PCDF) prima di confluire con altre acque reflue dell'impianto, anche se queste saranno successivamente trattate per il rispetto dei limiti. Per le acque di lavaggio si richiede che siano adottati controlli operativi almeno relativamente al pH, alla temperatura, alla conducibilità e al potenziale red-ox.

Devono essere indicate tutte le misure che saranno adottate per assicurare che ciò avvenga.

0.1.4. Gestione dei residui di combustione

La formazione di residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto deve essere evitata o almeno ne sono ridotte al minimo la quantità e la pericolosità; i residui sono riciclati nella misura del possibile direttamente nell'impianto o al di fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria e nazionale, utilizzando le migliori tecniche disponibili.

0.1.5. Pretrattamenti dei rifiuti

Gli impianti di incenerimento sono gestiti in modo da raggiungere un livello di incenerimento tale che il carbonio organico totale (TOC) delle scorie e delle ceneri della suola del forno sia inferiore al 3% del peso secco del materiale. Ciò può implicare l'utilizzazione di adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.

Con riferimento alle caratteristiche dei rifiuti devono essere indicati i seguenti punti:

- l'esistenza di sistemi per la cernita e la precernita, nonché l'eliminazione di componenti pericolosi (considerato che la normativa nazionale e comunitaria richiede la realizzazione della gerarchia dei rifiuti: prevenzione, riutilizzo, incenerimento con recupero d'energia e smaltimento definitivo),
- la ripartizione dei rifiuti nelle varie classi (rifiuti urbani, rifiuti speciali e speciali pericolosi) con l'indicazione dei codici CER,
- il valore calorifico dei rifiuti (PCI),
- le caratteristiche pericolose dei rifiuti e le precauzioni da adottare nella gestione.

0.2. Condizioni specifiche per i rifiuti speciali e speciali pericolosi

Per i rifiuti speciali e speciali pericolosi devono essere fornite le seguenti indicazioni aggiuntive:

- informazioni approfondite per valutare se sono adatti a subire il trattamento di incenerimento previsto,
- il tenore massimo di sostanze nocive quali PCB, PCP, cloro, fluoro, zolfo e metalli pesanti. In particolare si dovrà considerare che per i rifiuti pericolosi con un tenore di sostanze organiche alogenate, misurate co-

me cloro, in misura superiore all'1%, la temperatura di incenerimento va aumentata almeno a 1100 °C vicino alla parete interna della camera di combustione, per almeno due secondi.

0.3. Recupero del calore

Qualsiasi calore generato dai processi di incenerimento è recuperato nella misura maggiore possibile mediante co-generazione di calore-elettricità, produzione di vapore utile o teleriscaldamento. Il riutilizzo del calore nell'area circostante l'impianto ha un ruolo compensativo di altre emissioni per la produzione di calore uso civile/tecnologico.

Devono essere dettagliatamente indicate le modalità di riutilizzo del calore.

Fase 1 – Descrizione dell'emissione (quadro di riferimento progettuale)

1.1. Condizioni di esercizio

Devono essere specificate le condizioni di esercizio (tipologie dei rifiuti in ingresso, condizioni di esercizio dell'impianto, dei sistemi di pre-trattamento, dei sistemi di abbattimento e di recupero del calore), in riferimento alle quali è valutato l'impatto ambientale.

1.2. Parametri descrittivi dell'emissione⁽¹⁾

Con riferimento a ciascuna delle condizioni di esercizio di cui sopra, devono essere indicati i seguenti parametri descrittivi dell'emissione:

- elenco degli inquinanti potenzialmente emessi e di quelli considerati nel calcolo diffusionale; dovranno essere considerati perlomeno quelli indicati nella normativa nazionale e comunitaria vigente riguardanti l'incenerimento di rifiuti
- tenore di ossigeno nei fumi;
- temperatura dei fumi;
- portata effettiva e normalizzata dei fumi (riferita a: gas secco, 11% O₂; le condizioni normali sono: p = 1 atm (ovvero 1,01325 bar); t = 0 °C);
- flusso di massa (g/h) e concentrazione normalizzata degli inquinanti (riferita a: gas secco, 11% O₂)
- velocità di uscita dei fumi;
- altezza del camino.

Per ogni valore assunto, e con particolare riferimento ai dati di emissione dei fumi e degli inquinanti, deve essere specificato il metodo utilizzato per la sua determinazione, le ipotesi di lavoro e/o la fonte informativa utilizzata.

Fase 2 – Analisi dei caratteri meteorologici del sito (quadro di riferimento ambientale)

2.1. Parametri meteorologici

Devono essere acquisiti sul campo, o da fonti informative esistenti, quali il CSIM (ARPAV) ed altri fonti ufficiali (le quali dovranno dare la accessibilità dei dati), dati statistici relativi perlomeno ai seguenti parametri meteorologici:

¹⁾ Il paragrafo 3.1 Fase 1 - Descrizione dell'emissione (quadro di riferimento progettuale) punto 1.2 alliena 1 è stata così modificata dalla d.G.R. n. 321/2008.

- direzione ed intensità del vento;
- temperatura dell'aria;
- classi di stabilità dell'atmosfera;
- fenomeni di inversione termica.

Per ciascuno dei gruppi di dati di cui sopra devono essere discusse:

- la rappresentatività dei dati acquisiti rispetto al sito in esame;
- la rilevanza statistica del campione.

L'uso eventuale di dati non esattamente rappresentativi del sito in esame o rilevati per periodi di tempo non statisticamente significativi, va sempre denunciato.

Tutti i dati utilizzati nella valutazione, ancorché in forma sintetica, devono essere presentati e per tutti deve essere citata la fonte o, ove rilevati in campo, le modalità di rilevamento.

Nel caso non siano misurabili o reperibili dati statistici in relazione a tutti i parametri di cui sopra, è necessario:

- giustificare gli eventuali metodi alternativi di calcolo o assunzione dei dati utilizzati;
- evidenziare le lacune che si vengono a determinare nelle simulazioni e descrivere i potenziali scenari che non è possibile analizzare a causa della mancanza dei dati; è possibile in questi casi l'uso di coefficienti di sicurezza il cui valore va giustificato.

Fase 3 – Analisi della qualità dell'aria preesistente (quadro di riferimento ambientale)

3.1. Dati rilevati sul campo

Nel caso siano reperibili dati rilevati sul campo, da una o più stazioni, mobili, provvisorie o fisse, relativi alla qualità locale dell'aria, essi devono essere presentati. È sempre necessario specificare per ciascuna stazione:

- la fonte informativa, ovvero l'ente o il soggetto gestore della stazione di rilevamento;
- lo scopo per cui la stazione è stata attivata;
- la posizione della stazione in relazione al sito in esame, possibilmente su carta tecnica regionale in scala 1:5.000;
- gli inquinanti specifici cui si riferiscono i dati;
- l'unità di misura dei dati;
- la data di inizio delle misure e la durata del periodo durante il quale sono state eseguite le misure o ogni singolo gruppo di misure.

Per ciascuno dei gruppi di dati di cui sopra devono essere discusse:

- la rappresentatività dei dati acquisiti rispetto al sito in esame;
- la rilevanza statistica del campione.

3.2. Dati rilevati sul campo non del tutto rappresentativi

L'uso eventuale di dati non esattamente rappresentativi del sito in esame o rilevati per periodi di tempo non statisticamente significativi, va sempre denunciato.

Tutti i dati utilizzati nella valutazione, ancorché in forma sintetica, devono essere presentati e per tutti devono essere citate la fonte e la reperibilità.

3.3. Dati non rilevati sul campo

Qualora non siano reperibili dati di qualità dell'aria nel sito in esame, per uno o più degli inquinanti presenti nell'emissione, la mancanza deve essere evidenziata.

Fase 4 – Analisi dei dati epidemiologici pertinenti

Dovranno essere riportati e valutati tutti i dati epidemiologici disponibili pertinenti all'attività prevista dal progetto.

Fase 5 – Calcoli diffusionali (quadro di riferimento ambientale)

5.1. Calcoli di diffusione degli inquinanti

I calcoli diffusionali possono essere effettuati con strumenti scelti a discrezione degli estensori dello studio. In ogni caso dovranno essere chiaramente fornite le seguenti informazioni:

- descrizione/definizione degli scenari di emissione e meteorologici, cui gli strumenti di calcolo vengono applicati: elenco dei parametri necessari al calcolo (dati di input) e valori utilizzati;
- descrizione del modello concettuale utilizzato per il calcolo diffusionale, e delle ipotesi che ne costituiscono il fondamento teorico;
- se per il calcolo diffusionale viene utilizzato un modello informatico – basato sul modello concettuale precedentemente descritto – esso deve essere citato e descritto;
- descrizione del significato dei risultati ottenibili con gli strumenti di calcolo utilizzati (valori massimi assoluti di concentrazione, dosi, valori medi annui di concentrazione, etc.);

5.2. Trasformazioni chimico-fisiche degli inquinanti

Può essere effettuata la previsione degli effetti delle trasformazioni chimico-fisiche degli effluenti attraverso modelli atmosferici dei processi di trasformazione (fotochimica o in fase liquida) e di rimozione (umida e secca). In questo caso si forniranno le informazioni sui metodi e sugli strumenti di calcolo utilizzati precedentemente elencate.

La scelta di non prevedere gli effetti delle trasformazioni chimico-fisiche degli effluenti va in ogni caso giustificata.

Fase 6 – Valutazione dei risultati (quadro di riferimento ambientale)

6.1. Inquadramento territoriale delle aree potenzialmente interessate dalle ricadute

Devono essere forniti elementi di valutazione dei risultati dell'analisi dell'emissione e del calcolo diffusionale. A questo scopo è necessario produrre una relazione di inquadramento territoriale corredata da una cartografia in scala opportuna, scelta in funzione delle dimensioni dell'area potenzialmente interessata dalle immissioni dell'impianto secondo le previsioni di cui alla fase 4); si consiglia l'uso della carta tecnica regionale, nella scala più idonea; può essere utilizzata anche la cartografia dei PRG dei Comuni interessati dai fenomeni di ricaduta.

La cartografia dovrà evidenziare i potenziali bersagli tenendo in considerazione almeno:

- zone residenziali attuali e previste e densità abitativa;

- centri di particolare sensibilità (ospedali, plessi scolastici, etc.);
- aree ad elevata sensibilità (corpi d'acqua superficiali, zone di pregio storico, artistico e culturale, colture orticole, foraggiere, etc.).

6.2. Valutazione dei risultati

È necessario:

- riassumere i principali risultati del calcolo evidenziando il significato fisico e statistico degli stessi;
- proporre il confronto con i valori di qualità dell'aria reperiti ed elaborati nella fase 3, evidenziandone il significato fisico statistico in relazione a quello dei risultati del calcolo;
- proporre il confronto con standard di riferimento di qualità dell'aria evidenziando il significato fisico e statistico dello standard in relazione a quello del risultato del calcolo, sottolineando, in tutti i casi in cui ciò si verifichi, che lo standard si applica alle immissioni risultanti dai contributi complessivi di tutte le sorgenti inquinanti gravanti sull'area in esame e non al contributo di una sorgente singola;
- per tutti gli standard utilizzati precisare la fonte o il riferimento normativo;
- fornire cenni di tossicologia umana per tutte le sostanze emesse e di eco-tossicologia per le sostanze che si possono accumulare nella catena alimentare.

Fase 7 – Sistema di monitoraggio (quadro di riferimento progettuale)

Lo studio deve contenere una sezione relativa alla descrizione dei sistemi di monitoraggio per la diagnosi dei possibili fenomeni di inquinamento, ed in particolare:

- a) strumenti, procedure e parametri rilevati nel monitoraggio delle emissioni;
- b) strumenti, procedure e parametri rilevati nel monitoraggio delle immissioni;
- c) il sistema di raccolta, acquisizione ed archiviazione dei dati raccolti;
- d) le procedure di segnalazione di allarme e di intervento nel caso in cui il sistema di monitoraggio segnali situazioni di irregolare funzionamento o di superamento di limiti.

Le scelte relative ai vari punti devono essere giustificate in relazione alle analisi di cui alle fasi precedenti.

Qualora non siano previsti o definiti gli elementi di cui ai punti sopra, tale mancanza deve essere esplicitata e giustificata.

3.2. RISCHI DI CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE E DELL'ARIA CONNESSI CON GLI IMPIANTI DI DISCARICA CONTROLLATA

A) Criteri tecnici e metodologici per lo studio di impatto ambientale di impianti di discarica controllata con riferimento alla valutazione del rischio di contaminazione delle acque sotterranee sul lungo periodo e delle possibili conseguenze

Negli impianti di discarica controllata vengono confinati rifiuti, che danno luogo a fenomeni di rilascio di inqui-

nanti nel percolato, prodotto a seguito di reazioni chimiche e del dilavamento con acque di infiltrazione. Il percolato dunque può costituire una causa di contaminazione del sottosuolo ed in particolare delle acque destinate al consumo umano.

Gli inquinanti specifici che vengono rilasciati nel percolato, e quindi il tipo di rischio, dipendono da una molteplicità di fattori, primo fra i quali la natura del rifiuto stoccato. Dagli stessi fattori dipende anche la durata della vita della discarica chiusa, ovvero quel periodo di tempo nel quale la massa dei rifiuti confinati si stabilizza definitivamente e dopo il quale cessa ogni pericolo di contaminazione ambientale.

In molti casi la protezione delle risorse idriche sotterranee viene garantita dalle condizioni idrogeologiche del sito e dalla bassissima permeabilità del terreno su cui posa l'impianto. In altre condizioni e per certe tipologie impiantistiche, diventa necessario provvedere all'impermeabilizzazione artificiale, con materiali artificiali o naturali, del fondo della discarica.

Anche se è possibile progettare gli impianti di discarica garantendo elevate condizioni di sicurezza, esistono tuttavia dei fattori che non consentono di escludere a priori ogni rischio:

- la difficoltà di realizzare le opere di impermeabilizzazione esattamente come indicato dalle specifiche di progetto;
- le sollecitazioni cui le opere di impermeabilizzazione sono sottoposte durante le varie fasi di vita della discarica (dalla costruzione alla post-chiusura);
- le trasformazioni chimico-mineralogiche e geotecniche, alle quali possono essere soggette le argille cui è affidata la tenuta del fondo;
- la non comprovata affidabilità dei manti di tenuta artificiale sul lungo periodo;
- gli assestamenti del fondo e della massa dei rifiuti che possono avere luogo durante gli anni;
- la durata della vita della discarica chiusa, che può essere di alcuni decenni.

È dunque fondamentale effettuare in via preventiva alla realizzazione dell'impianto una approfondita indagine allo scopo di valutare i potenziali rischi di contaminazione degli acquiferi nel lungo periodo e le prevedibili conseguenze sulla fruibilità delle risorse idriche sfruttate, con particolare riguardo a quelle utilizzate a scopo potabile.

Fase 0 – Descrizione dei pre-trattamenti e pre-cernite e delle tipologie di rifiuti (quadro di riferimento progettuale)

0.1. Condizioni generali

Devono essere specificate le condizioni di esercizio del percolato in riferimento alle quali è valutato l'impatto ambientale.

0.1.1. Prevenzione delle emergenze e delle anomalie

Per nessun motivo il livello del percolato può superare l'altezza di 1,0 metri nei pozzi di estrazione del percolato che si trovano a quote più basse rispetto al piano di campagna.

Devono essere descritti i sistemi di rilevazione del livello del percolato nei vari pozzi e indicate tutte le misure che saranno adottate per impedire che il livello superi il limite consentito.

0.1.2. *Gestione dei rifiuti*

Devono essere indicate tutte le misure che saranno adottate relative a:

- consegna e alla ricezione dei rifiuti per prevenire gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, gli odori e i rumori, e i rischi diretti per la salute umana;
- trasporto e immagazzinamento intermedio dei rifiuti non smaltibili in discarica;
- durata della fase di esercizio o attivazione.

0.1.3. *Stoccaggio del percolato estratto*

Devono essere indicate le modalità di stoccaggio provvisorio del percolato estratto.

0.1.4. *Trattamento del percolato*

Devono essere indicate le modalità di eventuale trattamento in situ del percolato e le caratteristiche del corpo ricettore.

0.1.5. *Pretrattamenti dei rifiuti*

Con riferimento alle caratteristiche dei rifiuti devono essere indicati i seguenti punti:

- l'esistenza di sistemi per la cernita e la precernita, nonché l'eliminazione dei componenti più pericolosi (considerato che la normativa nazionale e comunitaria richiede la realizzazione della gerarchia dei rifiuti: prevenzione, riutilizzo, incenerimento con recupero d'energia e smaltimento definitivo),
- la ripartizione dei rifiuti nelle varie classi (rifiuti urbani, rifiuti speciali e speciali pericolosi) con l'indicazione dei codici CER,
- le caratteristiche pericolose dei rifiuti e le precauzioni da adottare nella gestione.

Fase 1 – Analisi della formazione del percolato e delle potenziali trasformazioni chimiche nel corpo della discarica (quadro di riferimento progettuale)

Deve essere eseguita una stima della quantità di percolato, complessiva e per ciascun anno, che potrà essere prodotto durante la vita della discarica, anche dopo la sua chiusura, per almeno trent'anni. Possono essere utilizzati metodi basati su modelli idrologici. In ogni caso deve essere illustrato il metodo utilizzato e devono essere evidenziate le incertezze insite nei calcoli previsionali eseguiti.

Devono essere dettagliatamente descritti i criteri tecnici adottati per ridurre la produzione di percolato.

Condizioni specifiche per i rifiuti speciali e speciali pericolosi. Per i rifiuti speciali e speciali pericolosi devono essere fornite le seguenti indicazioni aggiuntive: informazioni approfondite per valutare se sono adatti per il sito di discarica e le eventuali procedure per ridurre i rischi legati ad incompatibilità chimica.

È inoltre necessario in questa fase evidenziare le tipologie di rischio connesse alla discarica in quanto tale, indipendentemente dal sito in cui essa venga localizzata. Ciò si-

gnifica identificare gli inquinanti significativi – per quantità o qualità – o le famiglie significative di inquinanti, che potrebbero generarsi nei processi di trasformazione chimici, fisici e biologici che possono avere luogo all'interno della massa dei rifiuti nel corso degli anni.

In questo modo possono anche essere definite le tipologie di inquinanti da ricercare nelle attività di monitoraggio ambientale.

L'identificazione degli inquinanti che potranno essere contenuti nel percolato deve essere supportata dalla descrizione dei rifiuti per i quali si chiede l'autorizzazione allo stoccaggio; in particolare dovrà essere specificata la tipologia dei rifiuti ed il ciclo produttivo di provenienza.

Per l'identificazione degli inquinanti che potranno essere contenuti nel percolato dovranno inoltre essere specificate le modalità gestionali dell'impianto. Possono essere utilizzati modelli (sistemi di reazioni chimiche, bilanci di massa, etc.) che descrivano i meccanismi di trasformazione all'interno della discarica. Le incertezze esistenti sulla effettiva conduzione della discarica in fase di coltivazione e la complessità del sistema rendono spesso molto incerto l'uso di tali strumenti previsionali.

Percolati prodotti dai rifiuti speciali pericolosi. Si devono identificare gli inquinanti potenzialmente rilasciati seguendo uno o più dei metodi di seguito suggeriti:

- produrre analisi di eluati provenienti da test di cessione eseguiti secondo metodiche IRSA-CNR su rifiuti appartenenti alle categorie per le quali si chiede l'autorizzazione allo stoccaggio,
- utilizzare analisi effettuate su percolati di discariche simili a quella oggetto dello studio per tipologia e provenienza del rifiuto effettivamente stoccato, per caratteristiche costruttive e gestionali, evidenziando le differenze esistenti fra gli impianti,
- utilizzare dati di bibliografia, descrivendo puntualmente la/le discarica/e che cui i dati reperiti si riferiscono e le tipologie di rifiuti in essa/e effettivamente stoccati.

In ogni caso deve essere citata la fonte informativa.

Fase 2 – Analisi delle caratteristiche idrogeologiche del sito (quadro di riferimento ambientale)

Andrà dimostrata l'adeguatezza della ricostruzione del modello idrogeologico della porzione di sottosuolo potenzialmente interessata da impatti provenienti dall'impianto di discarica.

In apposito capitolo andrà verificato che siano sufficientemente precisati (sulla base di sondaggi geognostici, prove in sito ed in laboratorio, prove in sito ed in laboratorio, prove di pompaggio per la definizione dei parametri idrogeologici, prospezioni geofisiche ...) almeno i seguenti elementi:

- struttura idrogeologica nelle tre dimensioni: geometria, interconnessioni ed eterogeneità alle diverse scale da quella regionale a quella locale;
- superfici piezometriche dei corpi idrici sotterranei e oscillazioni dei loro livelli nel tempo;
- condizioni di alimentazione e recapito;
- parametrizzazione idrogeologica degli acquiferi (ad

es. velocità di deflusso, permeabilità, trasmissività, coefficiente di immagazzinamento, porosità efficace).

Il numero delle esplorazioni (sondaggi, prove penetrometriche statiche, ecc.) eseguite dovrà essere sufficiente per accertare l'assetto litostrutturale del sottosuolo. A tal fine dovranno essere eseguite anche prospezioni geofisiche.

La profondità dei sondaggi dovrà essere tale da permettere la individuazione puntuale dei potenziali rischi cui sono esposte le falde sotterranee in funzione del quadro geologico locale.

In aggiunta ai sondaggi eseguiti a scopo progettuale, devono essere acquisiti e confrontati dati sulle caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo del sito esistenti, indicando le fonti informative.

In alternativa possono essere acquisiti dati sulle caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo del sito esistenti, indicando le fonti informative.

Devono essere fornite informazioni relative alle falde, indicando i metodi scelti per la misura dei diversi parametri idrogeologici nonché il grado di precisione dei metodi utilizzati, con particolare riferimento a:

- direzione del moto delle falde;
- velocità di propagazione delle falde;
- livello della falda superficiale (livello medio, di massima escursione, eventuali analisi statistiche);
- posizione degli orizzonti a diverse caratteristiche di permeabilità e consistenza (litotipi);
- descrizione puntuale dei caratteri fisici, mineralogici, meccanici ed idraulici dei litotipi individuati.

Per la descrizione delle falde in corrispondenza del sito dovrebbero essere utilizzati dati rilevati con continuità per almeno cinque anni. Se ciò non è possibile, è necessario discutere la significatività dei dati utilizzati.

In ogni caso deve essere precisato:

- la rappresentatività dei dati;
- il periodo di tempo al quale si riferiscono i dati o i gruppi di dati reperiti o rilevati;
- le modalità di rilevamento.

Eventuali variazioni nella direzione di propagazione della falda in corrispondenza di regimi diversi (ad esempio corsi d'acqua con effetto che può essere drenante o alimentante la falda in funzione dei livelli relativi) devono essere individuate e segnalate.

Lo studio idrogeologico deve essere corredato di carte in scala opportuna e da sezioni. Tutti gli elementi utili alla descrizione del sito (pozzi, sondaggi, etc.) devono essere riportati in cartografia.

Fase 3 – Analisi del territorio, degli usi e della qualità delle acque sotterranee (quadro di riferimento ambientale)

Deve essere prodotta una relazione di inquadramento territoriale comprendente anche:

a) uno stralcio del PRG (o dei PRG) riguardante un'area che si estenda fino ad almeno 4 km dal bordo della discarica;

b) una cartografia in scala atta a fornire una rappresentazione del territorio potenzialmente interessato dalla propagazione degli inquinanti nel sottosuolo con riferimento all'area potenzialmente esposta delimitata attraverso le analisi di cui al punto seguente.

In particolare devono essere individuati sulla cartografia almeno tutti i punti di prelievo delle acque sotterranee per uso pubblico posti a meno di 2 chilometri dal sito. Nel settore a valle del sito rispetto alle possibili direzioni di propagazione delle falde, l'individuazione dei punti di prelievo deve spingersi almeno fino ad una distanza di 5 chilometri dal sito.

Devono essere indicati in modo specifico i punti di prelievo utilizzati a scopo potabile, riportando per essi anche il numero, perlomeno stimato, degli utenti serviti, la portata massima nominale dell'impianto e la profondità di attingimento.

Per i pozzi pubblici utilizzati a scopo potabile, devono inoltre essere prodotte analisi aggiornate di qualità delle acque emunte, in numero statisticamente significativo; i referti analitici devono essere messi in relazione ai limiti di legge vigenti di qualità delle acque relativi all'uso potabile, evidenziando eventuali superamenti o situazioni di possibile avvicinamento ai limiti.

Fase 4 – Analisi delle potenziali conseguenze di filtrazioni del percolato e delimitazione dell'area potenzialmente esposta al rischio (quadro di riferimento ambientale)

Uno specifico capitolo della relazione deve essere dedicato alla delimitazione dell'area potenzialmente esposta al rischio.

In questa fase pertanto devono essere analizzate le potenziali conseguenze di eventuali filtrazioni del percolato attraverso le strutture di impermeabilizzazione, valutando in primo luogo l'estensione dell'area potenzialmente esposta, o meglio identificando i punti di prelievo potenzialmente contaminati.

A questo fine è necessario documentare una conoscenza della struttura del sottosuolo a scala territoriale attraverso profili stratigrafici che evidenzino i rapporti spaziali tra i diversi litotipi, le falde sotterranee, artesiane e freatiche, ed i punti di prelievo di acqua per usi pubblici. Evidentemente l'esposizione di un punto di prelievo dipende dalla sua posizione geografica rispetto al punto di filtrazione, dalla falda dalla quale avviene il prelievo e dalla struttura tridimensionale del sottosuolo.

L'analisi dovrà consentire l'individuazione dei corpi idrici sotterranei, confinati e non, esposti a rischio, e, di conseguenza, dei punti di prelievo potenzialmente contaminabili. Questi ultimi dovranno essere individuati sulla cartografia di cui alla fase 3, lett. b).

Per definire un corpo idrico e, quindi, un punto di presa, come "non esposto a rischio di contaminazione", deve essere fornita specifica giustificazione.

In secondo luogo si potrà provvedere ad effettuare una va-

lutazione delle modalità di propagazione degli inquinanti nel sottosuolo, ed in particolare dei tempi di propagazione.

Nel caso in cui pozzi utilizzati a scopo potabile ed esposti a rischio attingano da falda freatica è necessario calcolare, con adeguati strumenti previsionali ed eventualmente con il supporto di misure in sito, il tempo richiesto all'inquinante eventualmente rilasciato per raggiungere il punto di presa. Tali tempi devono essere valutati in relazione ai tempi necessari agli interventi di cui alla fase 5, lett. g).

Queste analisi devono essere effettuate utilizzando il seguente modello matematico di diffusione degli inquinanti nel sottosuolo:

- Hydrologic Evaluation of Landfill Performance (HELP). (Sito di riferimento: <http://www.wes.army.mil/el/models/helpinfo.htm>)

Fase 5 – Sistema di monitoraggio (quadro di riferimento progettuale)

Lo studio deve contenere una sezione relativa alla descrizione dei sistemi di monitoraggio per la diagnosi precoce dei possibili fenomeni di contaminazione, ed in particolare:

- a) la posizione dei pozzi di controllo;
- b) la profondità, la quota della bocca pozzo ricavata da apposita livellazione, la stratigrafia di dettaglio e lo schema costruttivo di ciascun pozzo di controllo comprensiva della localizzazione e della tipologia di finestratura;
- c) la frequenza e le modalità di estrazione del campione d'acqua da analizzare;
- d) i parametri rilevati;
- e) la durata del periodo di tempo durante il quale il sistema di monitoraggio sarà mantenuto efficiente dopo la chiusura dell'impianto;
- f) il sistema di raccolta, acquisizione ed archiviazione dei dati raccolti;
- g) le procedure di segnalazione di allarme e di intervento in caso di contaminazione delle falde.

Le scelte relative ai punti da a) a g) devono essere giustificate in relazione alle analisi di cui alle fasi 2, 3 e 4. Qualora non siano previsti o definiti gli elementi di cui ai punti da a) a g), tale mancanza deve essere esplicitata e giustificata.

B) Criteri tecnici e metodologici per lo studio di impatto ambientale di impianti di discarica controllata con riferimento alla valutazione del rischio di contaminazione dell'aria sul breve e sul lungo periodo e delle possibili conseguenze

Negli impianti di discarica controllata vengono confinati rifiuti, che in assenza di aria danno luogo a fenomeni di degradazione biochimica con trasferimento di sostanze ed inquinanti sia nella fase liquida ("percolato") e nella fase gassosa ("biogas"). Il percolato (si veda la sezione 3.2., lett. A) può costituire una causa di grave contaminazione del sottosuolo ed in particolare delle acque destinate al consumo umano.

La produzione del biogas (o meglio del "gas da discarica") a seguito della degradazione biologica, in condizioni anaerobiche, dei rifiuti stoccati riguarda la stragrande maggioranza delle discariche. Esso è costituito da una miscela di sostanze pericolose, inquinanti ed odorigene. Non secondari sono i possibili effetti di inquinamento biologico: germi patogeni, virus, batteri, etc.

Gli inquinanti specifici che vengono rilasciati nel biogas, e quindi il tipo di rischio, dipendono da una molteplicità di fattori, primo fra i quali la natura del rifiuto stoccato. Dagli stessi fattori dipende anche la durata della vita della discarica chiusa, ovvero quel periodo di tempo nel quale la massa dei rifiuti confinati si stabilizza definitivamente e dopo il quale cessa ogni pericolo di contaminazione ambientale.

In molti casi la protezione delle aree circostanti dalla migrazione del biogas viene garantita dalle caratteristiche geotecniche e di impermeabilità del terreno su cui posa l'impianto. In altre condizioni e per certe tipologie impiantistiche, diventa necessario provvedere all'impermeabilizzazione artificiale, con materiali artificiali o naturali, del fondo e degli argini della discarica.

Anche se è possibile progettare gli impianti di discarica garantendo elevate condizioni di sicurezza, esistono tuttavia dei fattori che non consentono di escludere a priori ogni rischio:

- la difficoltà di realizzare le strutture di tenuta esattamente come indicato dalle specifiche di progetto;
- le sollecitazioni cui le strutture di tenuta sono sottoposte durante la fase di coltivazione;
- le trasformazioni chimico-mineralogiche e geotecniche, alle quali possono essere soggette le argille cui è affidata la tenuta del fondo;
- la comprovata affidabilità dei manti di tenuta artificiale sul lungo periodo;
- gli assestamenti del fondo e della massa dei rifiuti che possono avere luogo durante gli anni;
- la durata della vita della discarica chiusa, che può essere di alcuni decenni.

È dunque fondamentale sia prevenire la formazione del biogas sia procedere alla sua estrazione forzata e combustione per mitigare gli effetti ambientali.

Fase 0 – Descrizione dei pre-trattamenti e pre-cernite e delle tipologie di rifiuti (quadro di riferimento progettuale)

0.1. Condizioni generali

Devono essere specificate le condizioni di esercizio del biogas in riferimento alle quali è valutato l'impatto ambientale.

0.1.1. Pretrattamenti dei rifiuti

Con riferimento alle caratteristiche dei rifiuti devono essere indicati i seguenti punti:

- l'esistenza di sistemi per la cernita e la precernita, nonché l'eliminazione dei componenti più pericolosi (considerato che la normativa nazionale e comunitaria richiede la realizzazione della gerarchia dei rifiuti: prevenzione, riutilizzo, incenerimento con recupero d'energia e smaltimento definitivo). La mag-

gior parte degli impatti negativi delle discariche derivano dalla presenza di materiali organici putrescibili nei rifiuti urbani. L'obiettivo primario e strategico deve pertanto essere quello di prevenire lo smaltimento in discarica di questi materiali, che producono percolato e biogas,

- la ripartizione dei rifiuti nelle varie classi (rifiuti urbani, rifiuti speciali e speciali pericolosi) con l'indicazione dei codici CER,
- le caratteristiche pericolose dei rifiuti e le precauzioni da adottare nella gestione.

0.1.2. *Prevenzione delle emergenze e delle anomalie*

Per nessun motivo, al fine di ottimizzare l'estrazione del biogas prodotto, il livello del percolato può superare l'altezza di 1,0 metri nei pozzi di estrazione del percolato che si trovano a quote più basse rispetto al piano di campagna.

Devono essere descritti i sistemi di rilevazione del livello del percolato nei vari pozzi e indicate tutte le misure che saranno adottate per impedire che il livello superi il limite consentito.

Tutti i pozzi di estrazione del biogas devono essere costantemente mantenuti in depressione. Tutti gli impianti di discarica per i quali si prevede una produzione di biogas al di sopra di una quantità minima devono essere dotati di un elettroaspiratore di riserva e di un gruppo elettrogeno di emergenza per garantire l'estrazione del biogas.

Devono essere descritti i sistemi di cui ci si intende dotarsi, ovvero giustificare la mancata dotazione.

Fase 1 – *Analisi della formazione del biogas e delle potenziali trasformazioni chimiche nel corpo della discarica (quadro di riferimento progettuale)*

Deve essere eseguita una stima della quantità di biogas, complessiva e per ciascun anno, che potrà essere prodotto durante la vita della discarica, anche dopo la sua chiusura, per almeno trent'anni. Possono essere utilizzati metodi basati su modelli.

Per la stima del biogas prodotto dalle discariche si utilizzerà il modello previsionale AP-42 Land Gem (*Landfill Gas Emissions Model, versione 2.01*) adottato ufficialmente dall'US-EPA (febbraio 1999); i parametri considerati sono:

- $k_0 = 0,04 \text{ anni}^{-1}$; $L_0 = 100 \text{ m}^3 \text{ CH}_4/\text{tonn. di rifiuti}$;
- contenuto di metano = 50% in volume).

Per le discariche di solo "secco" si propone di applicare un valore $L_0 = 20 \text{ m}^3$.

Si considera effettivamente estraibile il 70 % del biogas prodotto.

Condizioni specifiche per i rifiuti speciali e speciali pericolosi. Per i rifiuti speciali e speciali pericolosi devono essere fornite le seguenti indicazioni aggiuntive: informazioni approfondite per valutare se sono adatti per il sito di discarica e le eventuali procedure per ridurre i rischi legati ad incompatibilità chimica.

È inoltre necessario in questa fase evidenziare le tipologie di rischio connesse alla discarica in quanto tale, indipendentemente dal sito in cui essa venga localizzata. Ciò si-

gnifica identificare gli inquinanti significativi – per quantità o qualità – o le famiglie significative di inquinanti, che potrebbero generarsi nei processi di trasformazione chimici, fisici e biologici che possono avere luogo all'interno della massa dei rifiuti nel corso degli anni.

In questo modo possono anche essere definite le tipologie di inquinanti da ricercare nelle attività di monitoraggio ambientale.

L'identificazione degli inquinanti che potranno essere contenuti nel percolato deve essere supportata dalla descrizione dei rifiuti per i quali si chiede l'autorizzazione allo stoccaggio; in particolare dovrà essere specificata la tipologia dei rifiuti ed il ciclo produttivo di provenienza.

Per l'identificazione degli inquinanti che potranno essere contenuti nel biogas dovranno inoltre essere specificate le modalità gestionali dell'impianto.

Biogas prodotto da rifiuti speciali pericolosi. Si devono identificare gli inquinanti potenzialmente rilasciati seguendo uno o più dei metodi di seguito suggeriti:

- produrre analisi provenienti da test di desorbimento termico dei rifiuti appartenenti alle categorie per le quali si chiede l'autorizzazione allo stoccaggio,
- utilizzare analisi effettuate su biogas di discariche simili a quella oggetto dello studio per tipologia e provenienza del rifiuto effettivamente stoccato,
- utilizzare dati di bibliografia, descrivendo puntualmente la/le discarica/che cui i dati reperiti si riferiscono e le tipologie di rifiuti in essa/e effettivamente stoccati.

In ogni caso deve essere citata la fonte informativa.

Fase 2 – *Analisi del territorio (quadro di riferimento ambientale)*

Deve essere prodotta una relazione di inquadramento territoriale comprendente anche:

- a) uno stralcio del PRG (o dei PRG) riguardante un'area che si estenda fino ad almeno 4 km dal bordo della discarica.

In particolare devono essere individuati sulla cartografia almeno tutti gli edifici adibiti ad abitazioni civili, industriali, commerciali, etc., nonché l'esistenza di altre attività, quali stazioni di servizio carburanti, depositi di materiali e attrezzature, etc., pozzi, anche privati, per l'emungimento di acqua.

Fase 3 – *Analisi delle potenziali conseguenze di migrazione del biogas e delimitazione dell'area potenzialmente esposta al rischio (quadro di riferimento ambientale)*

Uno specifico capitolo della relazione deve essere dedicato alla delimitazione dell'area potenzialmente esposta al rischio. Fra gli aspetti negativi legati alla mancata estrazione e distruzione del biogas sono almeno da citare: piogge acide, effetto serra, distruzione della fascia di ozono nella stratosfera, produzione di ozono nella troposfera, composti organici ed inorganici nocivi, sostanze maleodoranti, esplosività, veicolazione di germi patogeni.

In questa fase devono essere analizzate le potenziali conseguenze di eventuali migrazioni del biogas attraverso la

copertura e la superficie di contenimento, valutando in primo luogo l'estensione dell'area potenzialmente esposta, o meglio identificando i punti di prelievo potenzialmente contaminati.

A questo fine è necessario documentare una conoscenza della struttura del sottosuolo a scala territoriale attraverso profili stratigrafici che evidenzino i rapporti spaziali tra i diversi litotipi, le falde sotterranee, artesiane e freatiche, ed i punti di prelievo di acqua per usi pubblici e privati. Evidentemente l'esposizione di un punto di prelievo dipende dalla sua posizione geografica rispetto al punto di migrazione, dalla falda dalla quale avviene il prelievo e dalla struttura tridimensionale del sottosuolo.

Si dovrà provvedere ad effettuare una valutazione delle modalità di propagazione degli inquinanti nel sottosuolo, ed in particolare dei tempi di propagazione. Queste analisi possono essere effettuate utilizzando modelli matematici di diffusione degli inquinanti nel sottosuolo. In questo caso è necessario fornire:

- una breve descrizione dei modelli concettuali utilizzati per il calcolo diffusionale/dispersivo degli inquinanti e delle ipotesi che ne costituiscono il fondamento teorico;
- se viene utilizzato un modello informatico - basato sui modelli concettuali precedentemente descritti, gli estremi e la descrizione del modello informatico stesso;
- la descrizione del significato fisico dei risultati ottenuti con gli strumenti di calcolo utilizzati (valori massimi assoluti di concentrazione, dosi, valori medi annui di concentrazione, etc.);
- un'analisi critica delle possibili cause di errore nelle stime effettuate.

Fase 4 – Sistema di estrazione del biogas (quadro di riferimento progettuale)

Per raggiungere e consolidare risultati ambientali di rilievo devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:

- a) prevenire lo smaltimento in discarica della frazione organica putrescibile e altre frazioni pericolose. È assodato che, in ogni caso, una frazione del biogas prodotto da ciascuna discarica non è captabile (ca. 30 %), da qui l'importanza della prevenzione. Le ragioni dell'incompleta estrazione del gas sono legate a: natura della discarica, mancata estrazione fin dalle fasi iniziali di produzione del biogas, abbandono dell'estrazione forzata nella fase terminale della gestione post-chiusura, mancata regolazione e verifica continua della depressione e della composizione chimica del biogas nelle varie teste di pozzo, insufficiente captazione del percolato;
- b) gestire le discariche, in fase di coltivazione e chiuse, in modo da minimizzarne gli impatti. Considerate le peculiarità negative del gas prodotto, se non riutilizzato o comunque bruciato in modo efficace, si devono adottare adeguate misure per controllare l'accumulo del gas da discarica. La raccolta, il trattamento e l'utilizzazione del gas da discarica devono essere effettuati in modo da ridurre al minimo il danneggiamento o il degrado dell'ambiente e il rischio

per la salute delle persone. È considerata inaccettabile la pratica dello smaltimento del biogas in torce statiche (dette anche passive).

La strategia prioritaria nella coltivazione delle discariche deve essere estrazione in maniera forzata e distruzione del biogas (mediante combustione) per ridurre il contenuto di sostanze inquinanti, rispettando la seguente gerarchia: 1. riutilizzo; 2. torce attive.

La libera dispersione in atmosfera del biogas è ammissibile solo se la portata del biogas estratto (riferita ad un contenuto di O₂ del 5%) è minore di 10 m³/h, facendo funzionare l'impianto anche solo per 8 h/giorno.

Lo studio deve contenere una sezione relativa alla descrizione dei sistemi di estrazione del biogas per mitigare i fenomeni di contaminazione. In dettaglio dovranno essere descritti i diversi componenti: pozzi di estrazione, sistemi di regolazione e controllo manuali e automatici, sistemi di vettoriamento, separazione di condense, elettrospiratori, sistemi di combustione ed eventuale depurazione del biogas e dei fumi di combustione.

Fase 5 – Sistema di monitoraggio (quadro di riferimento progettuale)

Lo studio deve contenere una sezione relativa alla descrizione dei sistemi di monitoraggio per la diagnosi precoce dei possibili fenomeni di contaminazione, ed in particolare:

- a) la posizione dei pozzi di estrazione del biogas e del percolato, nonché la posizione dei pozzi perimetrali di controllo del biogas e delle acque di falda esterni;
- b) la profondità dei pozzi;
- c) la frequenza e le modalità di misura ed in particolare la posizione delle finestrate dei pozzi;
- d) le modalità di misura del biogas sopra la superficie di copertura della discarica (ad una altezza non superiore a 30 cm);
- e) i parametri rilevati;
- f) contatori volumetrici del biogas estratto e bruciato e contatore di funzionamento degli elettrospiratori;
- g) la durata del periodo di tempo durante il quale il sistema di monitoraggio sarà mantenuto efficiente dopo la chiusura dell'impianto;
- h) il sistema di raccolta, acquisizione ed archiviazione dei dati raccolti.

Fase 6 – Riutilizzo energetico del biogas (quadro di riferimento progettuale)

Lo studio deve contenere una sezione relativa alla descrizione dei sistemi di trattamento del biogas estratto per mitigare i fenomeni di inquinamento. Il trattamento più comune del biogas e del tutto idoneo è la combustione. Il calore generato dalla combustione del biogas è recuperato nella misura maggiore possibile mediante cogenerazione di calore-elettricità, produzione di vapore utile o teleriscaldamento. Il riutilizzo del calore nell'area circostante l'impianto ha un ruolo compensativo di altre emissioni per la produzione di calore uso civile/tecnologico.

È del tutto evidente che solo in caso di riutilizzo del biogas, a fronte quindi di cespiti certi e cospicui, esiste una

garanzia che i fenomeni negativi connessi con la produzione di biogas saranno minimizzati.

Devono essere dettagliatamente indicate le modalità di riutilizzo del calore.

Nel caso in cui non risulti praticabile una utilizzazione energetica del biogas captato, questo deve essere bruciato in loco mediante torcia (o torce) centralizzata ad accensione automatica. Il biogas dovrà essere estratto in maniera forzata mantenendo un'adeguata depressione sui singoli pozzi.

Dovranno essere documentati gli aspetti economici e/o tecnici che ne ostacolano il riutilizzo.

L'effettivo riutilizzo sarà necessariamente subordinato ad una produzione minima di biogas per un numero sufficiente di anni ad ammortizzare, almeno in parte, le spese di investimento.

I dati minimali sono così fissati: portata del biogas effettivamente estraibile non inferiore a 100 m³/h; durata del flusso previsto ai valori minimi non inferiore a 5 anni.

Fumi di combustione del biogas. I fumi di combustione possono contenere sostanze inquinanti (HCl, HF, Hg, ...) che derivano direttamente dalla natura del rifiuto smaltito, per esempio per la presenza di solventi clorurati, cloro-fluorocarburi, pile, medicinali. Numerosi gas pericolosi possono essere ridotti modificando la composizione dei rifiuti smaltiti (per esempio riducendo la quantità di contenitori con CFC come propellenti, pannelli isolanti dei frigoriferi, pile, solventi clorurati/decaliti da puliture a secco, ...).

La raccolta differenziata deve essere particolarmente spinta non solo nei confronti dei materiali più facilmente riciclabili ma anche nei confronti dei materiali pericolosi.

La combustione del biogas non è in grado di annullare tutti gli effetti ambientali negativi: con i fumi di combustione vengono infatti emessi HCl, NO_x, SO₂, CO, HF, ...; tuttavia, tenuto conto, anche delle emissioni evitate per la produzione della stessa quantità di energia (elettrica o termica) da combustibili fossili, il bilancio ambientale può considerarsi del tutto soddisfacente.

L'aspetto più significativo delle operazioni di recupero energetico dal biogas di discarica è che esse riducono l'impatto ambientale degli inquinanti mediante combustione, convertendo le sostanze maleodoranti, nocive e pericolose per l'ambiente, in sostanze con impatto ambientale molto minore. Il metano è convertito in anidride carbonica, che è un gas con effetto serra molto meno potente.

Le emissioni inquinanti in atmosfera possono essere minimizzate depurando il biogas prima della combustione e/o depurando i fumi di combustione.

Sono fissati dei limiti al tenore degli inquinanti nei fumi di combustione del biogas (Cfr. punto 2 del d.m. 5 febbraio 1998 "Riutilizzo di rifiuti non pericolosi").

3.3. SPECIFICHE PER PROGETTI RICADENTI IN AREE A RISCHIO IDRAULICO

Criteri tecnici e metodologici per lo studio di impatto

ambientale di impianti di trattamento o smaltimento di rifiuti, con riferimento alla valutazione dell'esposizione al rischio idraulico

Sono soggetti al presente criterio gli impianti appartenenti alle seguenti tipologie:

- discariche controllate;
- impianti di incenerimento;
- altri impianti di distruzione termica;
- impianti di compostaggio;
- impianti di digestione anaerobica,
- impianti di stoccaggio provvisorio;
- impianti di trattamento chimico/fisico/biologico.

Il criterio si applica solo se vengono localizzati, anche parzialmente, in una delle aree esondabili, normate dall'art. 10 delle norme di attuazione del PTRC, identificate nella tavola 1 "difesa del suolo e degli insediamenti" dello stesso PTRC.

A discrezione del proponente, il presente criterio può essere applicato anche nel caso gli impianti siano da localizzarsi in aree soggette a rischio idraulico e non identificate come esondabili nella tavola 1 del PTRC.

Nello studio di impatto ambientale dovranno essere forniti in un apposito capitolo dedicato al rischio idraulico i seguenti elementi:

- a) descrizione del tipo specifico di rischio idraulico presente nell'area (aree a scolo meccanico, aree a deflusso ostacolato, esondazioni per mareggiate, etc.);
- b) descrizione di uno o più eventi calamitosi di riferimento, in base ai quali valutare le possibili conseguenze negative sull'ambiente e sulla sicurezza. In particolare, ove siano possibili analisi statistiche e quantitative dei fenomeni naturali e delle grandezze fisiche connesse al rischio (precipitazioni, portate, livelli) saranno presi a riferimento, valutati e descritti gli eventi corrispondenti a fenomeni con tempi di ritorno pari a 50 anni; in caso contrario, si farà riferimento allo scenario peggiore possibile; infine, nel caso in cui lo scenario peggiore costituisca una possibilità estremamente remota, sarà fatto riferimento ad una situazione a discrezione dell'estensore dello studio, il quale dovrà però descrivere tale situazione e giustificare la scelta effettuata;
- c) analisi delle possibili interazioni tra: gli eventi esterni (esondazioni, affioramenti della falda), la struttura, la funzionalità e l'organizzazione gestionale dell'impianto, e il territorio circostante, con particolare riferimento agli aspetti connessi alla dispersione dei rifiuti nell'ambiente, alla sicurezza, sia in relazione all'ambiente di lavoro che all'ambiente esterno ed alla funzionalità dell'impianto;
- d) descrizione delle misure progettuali e procedurali previste per la minimizzazione delle conseguenze di eventi naturali calamitosi; tali misure saranno proposte in funzione del tipo di impianto, di rischio specifico e dell'analisi di cui al punto c).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 AGOSTO 2000, N. 2569

L.R. N. 10/99. SPECIFICHE TECNICHE E SUSSIDI OPERATIVI ALLA ELABORAZIONE DEGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE PER OPERE DI REGOLAZIONE DEL CORSO DEI FIUMI E DEI TORRENTI, CANALIZZAZIONI E INTERVENTI DI BONIFICA ED ALTRI SIMILI DESTINATI AD INCIDERE SUL REGIME DELLE ACQUE, COMPRESI QUELLI DI ESTRAZIONE DI MATERIALI LITOIDI DAL DEMANIO FLUVIALE E LACUALE

(BURV 12 settembre 2000, n. 81)

(omissis)

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di emanare le specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli studi di impatto ambientale per le opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale così come esposti nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

2. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATO

0. Premesse

Le presenti specifiche tecniche sono state elaborate per contribuire a realizzare e rendere più agevole la redazione degli studi di impatto ambientale (S.I.A.) relativi alle categorie di opere ricomprese alla lett. c) dell'all. C2 della l.r. n. 10/99⁽¹⁾.

Per specifiche tecniche e sussidi operativi aventi carattere più generale e validi quindi per tutti gli studi di impatto ambientale, compresi quelli riferiti alle categorie di cui sopra, si rinvia a quanto emanato con deliberazione della Giunta regionale n. 1624 del 11.05.1999.

1. Gli studi e le ricerche di base da intraprendere

È la prima fase operativa per lo svolgimento di uno Studio di Impatto Ambientale. I due campi d'indagine sono l'ambiente ed il quadro legislativo e programmatico.

1.1. L'ambiente

Solo grazie ad un'adeguata conoscenza delle condizioni dell'ambiente ante-opera è possibile valutare gli effetti ambientali e mettere in atto le misure per prevenire ed attenuare gli effetti indotti dalle alterazioni sui differenti comparti ambientali. Se il reperimento delle informazioni relative al progetto costituisce un'operazione semplice, la

raccolta dei dati relativi all'ambiente è un processo delicato. La raccolta di informazioni presuppone, infatti, che chi è chiamato a valutare gli impatti sia in grado di prevedere i comparti ambientali su cui l'opera andrà probabilmente ad interferire. Solo così è possibile sapere di quali informazioni si ha bisogno e, di conseguenza, dove reperirle.

Oltre al reperimento dei dati ambientali è fondamentale raccogliere le informazioni necessarie a caratterizzare i fattori di criticità ambientale presenti nel territorio prima della realizzazione delle opere. Il reperimento di tali informazioni è fondamentale per la definizione del livello di background, ossia dello stato dell'ambiente ante-opera, che rappresenta il termine di confronto indispensabile per la stima degli impatti (alternativa zero).

1.2. La normativa e la pianificazione territoriale

Oltre alle informazioni relative all'ambiente è necessario conoscere il contesto normativo nel quale si inserisce il progetto. accanto alla normativa nazionale, regionale e provinciale, è opportuno sapere se il progetto interessa aree naturali protette.

2. Metodiche di analisi e criteri per la stima e la valutazione complessiva degli impatti

Il criterio che deve esistere tra la progettazione e la stima degli impatti ambientali è di continua interazione per tutto il tempo che intercorre tra quando nasce l'idea di realizzare una data opera ed il momento in cui questa è stata ultimata.

La possibilità di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente attraverso l'esecuzione dello SIA deriva, infatti, proprio dalla facoltà di potere revisionare di volta in volta il progetto alla luce delle criticità emerse dallo SIA.

2.1. Fase di inquadramento

La raccolta preliminare di informazioni, articolata secondo quanto esposto nel punto 1, è finalizzata alla definizione del contesto (ambientale, progettuale e programmatico) in cui si opera.

La fase di inquadramento è dunque quella in cui tutte le informazioni precedentemente raccolte sono riorganizzate ad hoc, attraverso la creazione di un sistema informativo specifico. L'organizzazione dei dati viene svolta distintamente per progetto, ambiente e contesto pianificatorio e strutturata secondo i seguenti punti:

2.1.1. Quadro di riferimento programmatico

In questa fase si cerca di individuare le relazioni esistenti tra il progetto e gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e quelli di programmazione previsti.

2.1.2. Quadro di riferimento progettuale

La caratterizzazione degli elementi progettuali è finalizzata alla definizione delle potenziali criticità che possono essere connesse al progetto stesso. Questa fase si articola in:

1. individuazione delle alternative strategiche in gioco: le diverse soluzioni progettuali in relazione ad uno stesso obiettivo che presentano differenze sostanziali. Esse vengono elaborate secondo la lista di controllo per l'identificazione delle potenziali alternative di cui

1) A seguito delle modifiche degli allegati alla l.r. n. 10/1999 le tipologie di opere disciplinate dalla delibera in esame sono ora ricomprese alla lett. m-quinques) dell'allegato A1.

- al punto 4.3.4 della d.G.R.V. n. 1624 del 11.05.99⁽¹⁾;
2. descrizione delle opere: localizzazione delle opere previste, le attività in fase di cantiere, le attività in fase di esercizio;
 3. potenziali fonti d'impatto: produzione di interferenze dirette dell'intervento sull'ambiente: in fase di cantiere ed in fase di esercizio.

2.1.3. Quadro di riferimento ambientale

Il quadro di riferimento ambientale ha il fine di caratterizzare in modo sintetico ed efficace l'ambiente su cui insiste l'opera, con particolare riguardo verso le componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto. Questa operazione viene svolta attraverso la rielaborazione dei dati raccolti sia in fase preliminare, sia nelle successive fasi di inquadramento e descrizione. I comparti ambientali suscettibili sono definiti e descritti in base a:

1. le criticità proprie dell'area di intervento;
2. le criticità proprie dell'area di interferenza (area vasta);
3. le fonti di impatto emerse in fase di "quadro progettuale";
4. la lista di controllo delle componenti ambientali di cui al punto 4.3.2 della d.G.R.V. n. 1624 del 11.05.99⁽²⁾.

L'obiettivo di questa fase consiste nella definizione di un quadro sintetico ed aggiornato dello stato ambientale di tutta l'area che può potenzialmente risentire degli effetti dovuti alla realizzazione dell'opera.

I comparti ambientali potenzialmente soggetti ad impatti sono riassumibili come nella seguente tabella:

COMPARTO AMBIENTALE	PRINCIPALI ASPETTI COINVOLTI O PROCESSI INNESCATI	
Litosistema	Morfologia	Presenza dei manufatti e modifiche della pendenza del corso d'acqua
	Stabilità del corso d'acqua e dei versanti	Stabilizzazione del corso d'acqua e dei versanti
	Dissesti	Ulteriore aggravamento di dissesti già in essere
Idrosistema	Interazione versante-falda-corso d'acqua	Variazione dei deflussi superficiali per effetto della variazione di pendenza e rimodellamento dell'alveo
		Variazione dell'infiltrazione e dei deflussi sotterranei per effetto della variazione di pendenza e rimodellamento dell'alveo
		Variazione del regime di massima e di magra

1) Nel BURV è erroneamente citata la dGR n. 1042/1999.

2) Nel BURV è erroneamente citata la dGR n. 1042/1999.

COMPARTO AMBIENTALE	PRINCIPALI ASPETTI COINVOLTI O PROCESSI INNESCATI	
	Rete idrografica a valle	Modifica delle portate solide e liquide
Idrobiosistema	Ecosistema d'alveo	Alterazioni fauna e microfauna, flora
	Ecosistema ripariale	Alterazioni flora e fauna, taglio della vegetazione
	Qualità dell'acqua	Effetti legati alla modifica del letto di magra, delle comunità biotiche e al potere di autodepurazione
	Ittiofauna	Creazione di barriere che impediscono le migrazioni
		Impoverimento della biodiversità
	Pesca	Ripercussioni degli effetti negativi sull'ittiofauna
Biosistema	Copertura erbacea, arbustiva e arborea	Asportazione e danni, nuovo assetto
	Fauna terricola e avicola	Disturbi e danni, nuovo assetto
	Aree naturalisticamente interessanti e/o protette	Disturbi e danni
Sistema atmosferico	Emissione particolati e rumori	Macchine operatrici in funzione durante la fase di costruzione
Sistema infrastrutturale	Accesso al cantiere	Costruzione di strade, impianto teleferiche in fase di costruzione, ecc.
	Viabilità secondaria	Effetti del traffico di cantiere sulla viabilità esistente
Sistema insediativo	Rischio di esondazione	
	Rischio igienico-sanitario	Rischi per la salute
		Odori
Sistema territoriale	Assetto del territorio	Uso dei terreni
		Proprietà dei terreni
		Sviluppi pianificati e modifiche della destinazione d'uso dei terreni
Paesaggio e ricreazione	Effetti locali sul paesaggio	Introduzione elementi di disturbo
	Coni visuali	Introduzione elementi di disturbo
	Funzione ricreativa	Riduzione dell'accessibilità per effetto della presenza di opere
		Possibile utilizzo del corso d'acqua ai fini ricreativi

COMPARTO AMBIENTALE	PRINCIPALI ASPETTI COINVOLTI O PROCESSI INNESSCATI	
Sistema economico e produttivo	Costi	Manutenzione delle opere
	Attività economiche connesse	Posti di lavoro, noleggi e acquisti in fase di costruzione; manutenzione delle opere
Sistema culturale	Popolazione locale	Accettazione delle opere, memoria storica
	Popolazione fluttuante	Accettazione delle opere

2.2. Fase di individuazione delle potenziali interferenze dell'opera sull'ambiente

Attraverso le fasi esposte, tutte (o quasi) le informazioni necessarie per l'individuazione e la valutazione degli effetti sull'ambiente verranno raccolte ed organizzate ad hoc per costituire la base su cui impostare ed implementare lo studio. Durante questa terza fase si cominciano ad individuare i rapporti causali che legano le singole azioni di progetto ai differenti comparti ambientali. Le procedure da adottare per la selezione, l'analisi e la stima degli effetti potenzialmente connessi alla realizzazione del progetto sono riassumibili in:

2.2.1. Disaggregazione

Strutturata in:

- disaggregazione per colonne che consente di definire le azioni fondamentali del progetto, sia durante la realizzazione dell'opera, sia in fase di esercizio e di individuare i "fattori perturbativi" legati alle singole fasi del progetto; questa operazione verrà svolta ponendo volutamente in risalto le azioni che possono maggiormente interferire con l'ambiente costituendo potenziali fonti di impatti significativi (positivi o negativi)
- disaggregazione per righe attraverso la quale s'individuano i comparti ambientali significativi e che tendenzialmente possono risentire (in modo positivo o negativo) degli effetti dovuti alla realizzazione e alla presenza delle opere previste.

Le operazioni di disaggregazione saranno svolte attraverso la progressiva costruzione di "alberi" che consentano di rappresentare i vari stadi di disaggregazione e, al termine di ogni fase di selezionare i soli elementi disaggreganti che nel caso specifico rivestono un ruolo interessante. Nel caso di progetti che contemplino più alternative strategiche, la costruzione degli alberi consente di individuare con facilità gli elementi comuni a diverse alternative ed i punti di discordanza. Questa considerazione vale in particolare per le azioni di progetto che mettono subito in risalto, se a supporto di una disaggregazione ben strutturata, le azioni elementari condivise da diverse alternative.

Una volta individuate le azioni di progetto ed i fattori perturbativi significativi, alla luce di un quadro del progetto sviluppato in funzione dell'individuazione degli effetti sull'ambiente, saranno generati gli alberi di riga, per mezzo dei quali è possibile disaggregare i comparti ambientali

precedentemente individuati, al fine di ottenere sotto-comparti specifici ed idonei a descrivere le trasformazioni dell'ambiente dovute alla realizzazione delle opere di progetto previste.

La progressiva generazione di fattori perturbativi e di sotto-comparti ambientali verrà svolta dettagliatamente e avvalendosi delle liste di controllo (lista di controllo delle componenti del progetto e lista di controllo delle componenti ambientali) riportati nella l.r. n. 10/99 e nelle successive deliberazioni della Giunta regionale.

2.2.2. Individuazione dei potenziali impatti

In questa fase, per ogni strategia alternativa esaminata, si cerca di individuare quali siano i comparti ambientali potenzialmente alterabili dalle singole azioni di progetto. Viene generata la "matrice delle interazioni potenziali" che ha come righe le sotto-componenti ambientali alterabili e come colonne i fattori perturbativi generati dalle azioni di progetto potenzialmente impattanti. Attraverso le informazioni specifiche e bibliografiche a disposizione riguardanti progetto e ambiente è possibile individuare quali di queste celle rappresentino un effetto potenzialmente significativo e quali non meritino invece un'analisi più dettagliata.

2.2.3. Caratterizzazione degli impatti

Tale procedura consiste in una sorta di classificazione degli impatti potenziali che sono stati individuati nella matrice delle interazioni potenziali. La classificazione si fonda sulla natura dei singoli impatti, sulla durata e su altre caratteristiche che possono fungere da indicatore della loro importanza. I criteri con i quali si procederà alla classificazione degli impatti saranno stabiliti in base a:

1. le criticità emerse fino a questo punto dell'analisi;
2. criteri di valutazione della possibile rilevanza dell'impatto di cui al punto 4.3.3 della d.G.R.V. n. 1624 del 11.05.99⁽¹⁾.

In particolare si porrà l'attenzione sulle seguenti caratteristiche degli impatti:

- Impatti positivi o negativi: si valuta la qualità dell'effetto indotto dall'azione perturbatrice; se l'impatto è "non significativo" non si procede alla fase analitica.
- Rispetto della normativa ambientale e territoriale: questo tipo di valutazione, in fase preliminare, può essere svolta solo considerando la normativa che regola la sorgente impattante, ossia riguarda la conformità della fonte perturbatrice alle norme (limiti di emissioni, vincoli territoriali, norme di sicurezza, ...).
- Reversibilità degli impatti: indipendentemente dall'intervallo temporale durante il quale agisce la fonte perturbatrice, gli effetti indotti sui comparti ambientali possono essere reversibili o irreversibili.
- Durata degli impatti.
- Livello di background: l'entità dell'impatto non può essere valutata in termini assoluti; è fondamentale basarsi su un confronto con la situazione ante opera.
- Probabilità di manifestazione dell'impatto: si tratta di

1) Nel BURV è erroneamente citata la dGR n. 1042/1999.

stimare a priori la probabilità del verificarsi di un evento.

- Area di influenza.

2.2.4. Selezione degli impatti significativi

Si passa ora all'applicazione dei criteri di base ai singoli impatti. In pratica, ogni potenziale interazione viene sottoposta ad una serie di tests che consentono di classificare l'impatto come significativo o non significativo. Nel primo caso si procede con l'analisi e si svolgono le operazioni descritte nel seguente paragrafo, nel caso in cui invece si ritenga che l'impatto non sia significativo, non si approfondisce l'analisi.

La matrice delle interazioni potenziali è riconvertita in matrice d'analisi che riporta i soli impatti significativi che verranno trattati durante la successiva fase di analisi.

2.3. Fase di analisi

La valutazione dell'impatto ambientale sarà sviluppata in funzione delle trasformazioni ambientali provocate dalla realizzazione dell'opera proposta. Per svolgere correttamente le procedure d'analisi e valutazione è quindi necessario:

- prevedere lo stato dell'ambiente attraverso metodi di previsione formali (modelli), informali (previsione per similitudine, confronto con gli standards di qualità, ricorso a specialisti per prevedere gli effetti);
- una stima soggettiva attraverso giudizi di valore.

Durante questa fase, che può quindi essere considerata il fulcro della procedura di studio d'impatto ambientale, per ogni impatto rilevante precedentemente individuato, in funzione delle caratteristiche e dell'entità prevista dello stesso, si svolgono le operazioni più idonee alla sua stima.

Di seguito si riporta un elenco completo di tali operazioni:

- fonti informative utilizzate;
- analisi delle problematiche connesse al tipo di impatto e illustrazione di eventuali riferimenti normativi specifici;
- caratterizzazione del problema nel contesto specifico del territorio interessato dalla realizzazione dell'opera;
- scelta di un indicatore o di un indice idoneo a descrivere il fenomeno;
- descrizione della metodologia di analisi che si intende adottare;
- descrizione delle fonti di impatto, sulla base della descrizione del progetto ed in funzione delle problematiche precedentemente emerse;
- applicazione della metodologia al caso specifico;
- esposizione dei risultati ottenuti (tabelle, grafici, mappe tematiche, elaborazioni fotografiche...);
- illustrazione di eventuali misure di mitigazione o di controllo.

Di seguito si approfondisce la questione relativa alla selezione degli indicatori/indici ambientali di riferimento e, per i principali comparti ambientali, si illustra un possibile schema procedurale.

2.3.1. Definizione degli indicatori ambientali di ri-

ferimento

Affinché sia possibile prevedere l'entità con cui si può manifestare un impatto, è necessario individuare uno o più indicatori idonei a descriverne l'evoluzione. Si definisce "indicatore" un parametro che abbia una stretta relazione con un dato fenomeno ambientale; esso deve essere in grado di rappresentare le principali caratteristiche del fenomeno o del comparto ambientale a cui si riferisce, anche se fisicamente ne descrive solo una parte. Se in alcuni casi l'individuazione dell'indicatore costituisce un'operazione quasi scontata, in altro è necessario definire con attenzione un indicatore che sia ben correlabile all'intensità dell'impatto previsto.

2.3.2. Schemi procedurali per i principali comparti ambientali

Da una prima analisi del progetto preliminare, accompagnata da una sommaria individuazione delle problematiche ambientali associabili alla tipologia di opere in progetto, è stato possibile stendere un primo elenco di metodiche da applicare per l'analisi degli effetti/impatti generati dalle diverse componenti progettuali sull'ambiente. Le procedure di analisi vengono suddivise per singoli comparti ambientali.

2.4. Fase di stima e valutazione complessiva degli impatti

2.4.1. Applicazione delle scale d'impatto

Al termine della fase di analisi, le matrici di analisi contengono tutte le informazioni quantitative relative agli impatti che caratterizzano le singole alternative. La fase di descrizione degli impatti è dunque finita; a questo punto è necessario:

- convertire i valori degli indicatori precedentemente calcolati in entità dell'impatto;
- rendere le matrici di analisi tra loro confrontabili in modo da poter valutare quali siano le criticità ed i benefici indotti dalle singole soluzioni progettuali contemplate.

Per conseguire tali obiettivi, dopo aver analizzato attraverso opportune metodiche i potenziali impatti generati dalla realizzazione e dall'esistenza dell'opera, per tutte le alternative strategiche si confrontano i risultati delle analisi con idonee "scale di impatto". Questi strumenti consentono di convertire il risultato delle stime svolte in un indice di impatto. Grazie alla scala d'impatto è possibile quantificare l'utilità – positiva o negativa – di ogni impatto esaminato.

Al termine di questa operazione diventa possibile operare un confronto tra gli impatti generati dalle diverse alternative, e tra le alternative strategiche e l'alternativa zero.

2.4.2. Riagggregazione per colonne

Un ulteriore passo per facilitare il confronto tra le alternative è costituito dalla riagggregazione per colonne. Al termine di tale operazione ogni alternativa non è più rappresentata da una matrice fattori perturbativi x sotto-componenti ambientali, bensì da un vettore nel quale è rappresentato l'impatto sulle singole sotto-componenti associate a tutte le attività aggregate che costituiscono le al-

ternative. Il percorso di riaggregazione fattori perturbati-vi-progetto deve essere svolto seguendo opportuni criteri analitici in grado di attribuire ad ogni elemento il giusto peso. Un ruolo determinante è giocato dal lasso temporale interessato dai diversi fattori e dalle successive varie sotto-fasi di progetto. La riaggregazione, in funzione del tipo di impatto, può essere svolta sommando i valori, median-doli, cercando il valore massimo o con sistemi più articolati.

2.4.3. Generazione della matrice di valutazione

Il risultato della riaggregazione è rappresentato dalla matrice di valutazione: questa matrice ha le stesse righe delle matrici di analisi precedentemente discusse ed ogni colonna è invece rappresentata dalle alternative strategiche. Su tale matrice, attraverso diverse metodologie tipiche dei sistemi di supporto alle decisioni, è possibile creare un ordinamento.

2.4.4. Attribuzione dei pesi

Questa operazione ha il fine di attribuire un grado di influenza ad ogni criterio decisionale. L'utilizzo dei "vettori dei pesi" viene infatti introdotto per permettere di impostare la valutazione senza trascurare la presenza di diversi punti di vista all'interno del processo decisionale. La funzione di questi strumenti consiste appunto nell'attribuire ad ogni criterio decisionale (quindi ad ogni indicatore) un peso all'interno della matrice finale di valutazione. In questo modo è possibile effettuare il processo decisionale in base a differenti punti di vista: ogni vettore dei pesi utilizzato rappresenta infatti le priorità che le diverse parti interessate dalla realizzazione del progetto tendono a stabilire.

2.4.5. Ordinamenti

Dopo aver introdotto i vettori dei pesi è possibile ordinare le alternative in gioco. Tale operazione viene svolta distintamente per ogni vettore dei pesi precedentemente generato e può essere eseguita mediante ad esempio somme pesate, analisi di sensitività, matrici di concordanza e discordanza, etc.

2.5. Fase di definizione degli interventi di mitigazione, compensazione e monitoraggio

Gli effetti negativi sull'ambiente, emersi dalla stima e dalla valutazione degli impatti svolta nelle fasi precedenti, potrà essere controllata attraverso la messa in atto di apposite precauzioni progettuali, che nella procedura di S.I.A. vengono denominate "misure di mitigazione" previste per sopprimere, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti negativi. Esse possono consistere sia in dispositivi o manufatti, sia in modalità di costruzione o gestione dell'opera.

Con "misura di compensazione" s'intende qualunque intervento proposto dal committente o richiesto dall'autorità di controllo, teso a migliorare le condizioni dell'ambiente interessato, che però non riduce gli impatti indotti dall'opera in esame. Tra le possibili misure di compensazione vi è anche l'opzione di un risarcimento come indennizzo del danno subito.

Occorre sottolineare che le misure di compensazione, eventualmente proposte nello studio, non possono essere

considerate come delle mitigazioni degli impatti previsti, i quali devono comunque essere minimizzati con opportune misure di contenimento-riduzione.

Infine, allo scopo di mantenere sotto controllo impatti residui o potenziali, nel caso in cui si riveli necessario si provvederà alla predisposizione di programmi di monitoraggio, che potranno essere messi in atto sia in fase di costruzione dell'opera che in fase di attività.

2.6. Redazione dello Studio di Impatto Ambientale

La redazione del S.I.A. verrà svolta al termine delle fasi di elaborazione e valutazione precedentemente descritte.

La redazione dello studio sarà eseguita in conformità alle norme contenute nell'art. 9 della l.r. n. 10/99 "Discipline dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" e alle indicazioni della d.G.R. n. 1624 del 11.05.1999.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 OTTOBRE 2001, N. 2843

LEGGE REGIONALE 26.3.1999 n. 10 MODALITÀ E CRITERI DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI V.I.A. PER LA CONCESSIONE O IL RINNOVO DI PISTE DA SCI O DI PROGETTI DI IMPIANTI A FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO DI CUI ALLE LETTERE H- BIS) E H-TER) DELL'ALLEGATO C3-BIS

(BURV 27 novembre 2001, n. 107)

(omissis)

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Ai fini dell'assoggettamento alle procedure di VIA di cui alla l.r. 10/1999, sono considerati rientrare nelle tipologie progettuali di cui alle lett. *h-bis*) e *h-ter*) dell'all. C3-bis della l.r. 26.3.1999, n. 10, e successive modificazioni⁽¹⁾, le seguenti fattispecie:

- a) impianti meccanici di risalita:
 1. nuovi impianti con soglie superiori a quelle di tabella;
 2. rinnovo di impianti per cessata vita tecnica, con incremento di portata superiore al 25%;
 3. sostituzione per adeguamenti tecnici con incremento di portata superiore al 25%;
- b) piste da sci
 1. nuove piste;

1) A seguito delle modifiche apportate dagli allegati alla l.r. n. 10/1999 le tipologie di opere regolate dalla deliberazione della Giunta regionale sono ora ricomprese nell'all. A1-bis: «*h-bis*) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 2200 persone.; *h-ter*) piste da sci da discesa con lunghezza superiore a 2.000 metri o superficie superiore a 5 ha».

2. varianti e adeguamenti che comportino un incremento di superficie superiore a 25%;
 3. tracciati di trasferimento (skiweg) di larghezza superiore a 8 ml e lunghezza superiore a 500 ml.
2. Che siano da ritenere non comprese nelle tipologie di intervento di cui alle lett. *h-bis*) e *h-ter*) dell'all. C3-bis della l.r. 10/1999⁽¹⁾ le seguenti fattispecie;
- a) impianti meccanici di risalita:
 1. rinnovo per cessata vita tecnica fino ad incremento di portata del 25%.
 2. sostituzione per adeguamenti tecnici fino ad un incremento di portata del 25%.
 - b) piste da sci:
 1. allargamento di piste da sci esistenti, per adeguarne la larghezza a quella minima prevista dalla l.r. 18/90, solo nel caso di non superamento dell'incremento del 25% di superficie.
 2. rinnovo di concessione per le piste da sci da fondo⁽²⁾.
 3. tracciati di collegamento tra le piste e gli impianti esistenti di larghezza non superiore a 8 ml e lunghezza fino a 500 m.
3. Che per gli interventi di sostituzione di impianti meccanici di risalita per la razionalizzazione del sistema comprensoriale e per progetti di variante non rientranti nella fattispecie elencate al punto 1a) del presente dispositivo, debba essere adottata la procedura di verifica preliminare.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 SETTEMBRE 2002 , n. 2430**

**ATTUAZIONE DELL'INCHIESTA DI CUI
ALL'ARTICOLO 18 COMMA 4, DELLA L.R.
26.03.1999, n. 10, E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI**

(BURV 29 ottobre 2002, n. 105)

(omissis)

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare le modalità attuative della procedura di VIA inerenti la realizzazione dell'inchiesta pubblica, di cui all'art. 18 della l.r. 26.03.1999, n. 10, e successive modifiche e integrazioni, come di seguito indicate;

“A. La richiesta del Sindaco di uno dei Comuni interessati che il Presidente della Commissione VIA disponga l'inchiesta pubblica di cui all'art. 18 della l.r. 10/99 deve essere formulata congiuntamente all'espressione del parere di cui all'art. 17 della medesima legge e, comunque, entro la scadenza del relativo termine;

1) vedi nota precedente.

2) A seguito delle modifiche gli allegati alla l.r. n. 10/1999 le piste da sci da fondo non sono più assoggettate a VIA.

B. Al fine di consentire alla commissione VIA di esaminare con l'audizione le osservazioni presentate tramite comunicazione scritta e i pareri dei Comuni e Province interessati, in contraddittorio con il proponente, il Presidente della medesima Commissione VIA dispone che l'inchiesta pubblica venga effettuata nel periodo immediatamente successivo al termine per l'espressione del parere di cui all'art. 17 della medesima l.r. 10/99.”.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 MARZO 2003, n. 566**

**L.R. 10/99 E SUCC. MOD. E INT. ATTUAZIONE
DELLE PROCEDURE DI V.I.A. NELL'AMBITO DELLE
AZIONI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA CRITERI
GENERALI E DISPOSIZIONI**

(BURV 1 aprile 2003, n. 34)

L'Assessore alle politiche per l'ambiente e per la mobilità Renato Chisso, di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 26.03.1999, n. 10 (norme in materia di valutazione di impatto ambientale) come modificata dalla l.r. 24/2000 – in particolare nell'all. A2 lett. l) e m) – vengono individuate le tipologie progettuali relative a interventi di sistemazione idraulica da assoggettare alla procedura VIA in tutto il territorio regionale.

Attesa la generalità della norma in questione, la Giunta regionale con propria deliberazione n. 1216 del 17.05.2002 ha precisato le modalità di individuazione degli interventi di difesa delle coste e di regolazione dei corsi d'acqua ai fini dell'assoggettamento alle citate procedure di VIA regionale; conseguentemente con detto provvedimento sono state pure dettate modalità applicative della procedura di cui alla l.r. 10/99 per gli interventi di cui sopra.

Peraltro, in attuazione della riforma generale introdotta nel nostro ordinamento giuridico con il d.lgs. n. 112/1998, che complessivamente si è tradotta nel definitivo riparto di competenze amministrative tra Stato, Regioni ed Enti locali, è stata promulgata la l.r. n. 11/2001 che, nell'ambito del nuovo assetto istituzionale, descrive, per singoli settori, i contenuti e le modalità di esercizio delle nuove competenze attribuite o delegate dallo Stato alla Regione del Veneto.

Si sono quindi rese necessarie ulteriori modifiche alla l.r. 10/1999, intervenute con l.r. 16.08.2002, n. 27, che, tra l'altro – all'art. 5 – ha introdotto alcune variazioni all'all. 1 (Progetti assoggettati a VIA su tutto il territorio regionale) al quale sono state aggiunte nuove tipologie progettuali e, in particolare, le seguenti lettere:

- «*m-quinquies*) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
- *m-octies*) Opere costiere destinate a combattere l'e-

rosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare».

Al riguardo, nel corso del tempo, nonostante che con la succitata deliberazione n. 1216 del 17.05.2002 si sia tentato di creare i presupposti per la corretta determinazione degli interventi da assoggettare alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale regionale si deve purtroppo prendere atto che il criterio finora adottato delle soglie economiche applicate al costo degli interventi, ha rivelato, all'atto pratico, numerosi limiti e incongruenze.

Tutto ciò ha creato, e sta tuttora creando, notevoli difficoltà di carattere interpretativo della norma, a fronte delle molteplici diverse tipologie di opere idrauliche realizzabili nel territorio regionale.

Pertanto, sulla base delle recentissime modifiche di legge sopra richiamate che hanno, da un lato, confermato la specifica competenza regionale in tema di valutazione di impatto ambientale per le tipologie progettuali di cui trattasi, e, dall'altro, incardinato in seno all'Amministrazione regionale la competenza all'approvazione definitiva dei medesimi interventi, appare opportuno rivedere le indicazioni fornite con la d.G.R. n. 1216/2002, di cui si propone fin d'ora la revoca, ai fini dell'assoggettamento alle procedure di VIA di cui alla citata legge.

Tale revisione si esplica attraverso una più puntuale definizione delle modalità di applicazione della l.r. n 10/99 alle opere di difesa contro l'erosione delle coste e alle opere di regolazione di fiumi e torrenti alla luce delle recenti modifiche alla stessa apportate, tenuto altresì conto del tempo trascorso dall'applicazione delle predette disposizioni e dell'esperienza nel frattempo maturata dalla Commissione VIA.

Ciò, tuttavia, non può aver luogo senza aver prima evidenziato i criteri generali secondo cui deve essere condotta la progettazione delle opere di difesa e regimazione idraulica, per far sì che gli interventi proposti si collochino comunque in un ottimale rapporto con il contesto ambientale interessato; va riconosciuto, infatti, che la definizione delle tipologie di opere da assoggettare a procedura di VIA, se da un lato ha lo scopo di semplificare e accelerare l'approvazione dell'opera, dall'altro non deve distogliere il progettista dall'obiettivo di individuare una soluzione progettuale sempre e comunque rispettosa, e possibilmente migliorativa, della qualità ambientale del sito ove va collocata, anche nel caso in cui l'intervento non dovesse essere sottoposto a VIA.

Detti criteri per la progettazione – complessivamente riconducibili ai due concetti di base dell'attenzione per la risorsa acqua e dell'ottimizzazione del suo impiego anche ai fini del mantenimento e miglioramento della sua qualità – sono in sintesi i seguenti:

- inserimento dell'intervento in un'area vasta, nella quale siano valutati i fattori di condizionamento e gli impatti generati dall'intervento, sia in termini idraulici che qualitativi-ambientali;
- considerazione di un ampio orizzonte temporale, tenendo presente le ipotesi di evoluzione climatica di lungo periodo;

- valutazione dei comparti ambientali con cui l'intervento può interagire;
- documentazione delle alternative progettuali, sia strategiche (tracciati e tipologie) che strutturali (dimensioni e materiali), e dei relativi impatti;
- analisi economica su scala spaziale ampia e su quella temporale di lungo periodo, con valutazione costi/benefici, anche dal punto di vista ambientale;
- ricerca di soluzioni che trattengano o rallentino i deflussi, ricercando, ove possibile, lo stoccaggio a monte delle acque (bacini di laminazione), in luogo del rapido allontanamento delle stesse verso valle;
- ripristino delle situazioni degradate e prevenzione di ulteriori danneggiamenti del territorio;
- previsione di sezioni dei corsi d'acqua più ampie, con sponde a debole pendenza;
- valorizzazione della potenzialità naturale del corso d'acqua, in termini di capacità di autodepurazione e di valenza dell'habitat interessato, al di fuori dei periodi di piena;
- inserimento delle opere nel paesaggio.

Premesso quanto sopra e avuto riguardo delle formulazioni dell'all. 1 alla l.r. 10/99 relativamente alle opere sui corsi d'acqua (lett. *m-quinquies*) e alle opere costiere (lett. *m-octies*), si propone di dar luogo alle seguenti disposizioni.

A. Ritenuto che gli interventi di seguito elencati non siano in grado di incidere sul regime delle acque né di modificare la costa e, pertanto, non ricadano tra quelli di cui alla richiamata normativa, non sono da assoggettare a procedura di valutazione d'impatto regionale:

- tutti gli interventi eseguiti in regime di somma urgenza o in attuazione di declaratoria di stato di emergenza, ai sensi e nei limiti delle vigenti normative;
- gli interventi rientranti nelle tipologie di cui all'all. A1, lett. *m-quinquies*), alla l.r. 10/99 riguardanti:
 - manutenzione e ripristino di manufatti e opere idrauliche esistenti;
 - opere di ingegneria naturalistica di cui alla d.G.R. n. 4003/94;
 - interventi di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idrogeologica nei limiti individuati dalla normativa per i lavori in economia;
 - scale di rimonta per pesci, rampe e *bad-rock*;
 - ripristino delle sezioni d'alveo mediante scavi ed espurghi senza utilizzazione del materiale di risulta;
 - adeguamento di arginature esistenti mediante sopralti e ringrossi;
 - diaframature di arginature esistenti per eliminazione infiltrazioni;
 - ripristino della capacità di invaso a monte di opere trasversali di trattenuta esistenti;
- gli interventi rientranti nelle tipologie di cui all'all. A1, lett. *m-octies*), alla l.r. 10/99 riguardanti:
 - manutenzione e ripristino di manufatti e opere esistenti di difesa dei litorali;
 - ripristino del profilo trasversale del litorale otte-

nuto con redistribuzione della sabbia presente in loco;

- dragaggi di foci fluviali per il ripristino dell'officiosità e/o del passo navigabile;
- opere di difesa dall'erosione colica in materiale vegetale o naturale;
- interventi provvisori e reversibili con successivo ripristino.

B. Gli interventi diversi da quelli sopra individuati – in quanto potenzialmente incidenti sul regime delle acque ovvero sull'assetto della costa – sono da assoggettare alla VIA.

Tuttavia, qualora, ad avviso del responsabile del procedimento, un singolo intervento comportasse una non rilevante incidenza sul contesto ambientale interessato – come sopra definita – è facoltà dello stesso responsabile richiedere la verifica di cui all'art. 7 della l.r. 10/99.

C. È opportuno, infine, stabilire che:

- le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano ai progetti già pervenuti all'amministrazione regionale, in fase di istruttoria e per i quali, alla data del presente provvedimento, non sia intervenuto il parere della Commissione VIA; ciò, ferma restando la facoltà del responsabile del procedimento di chiedere la verifica di cui al citato art. 7 anche per i progetti in istruttoria;
- tutte le opere di difesa del suolo (di regolazione del corso di fiumi, torrenti, canali, ecc. e di difesa delle coste) realizzate da strutture regionali centrali o periferiche e da agenzie regionali, in nome e per conto dell'amministrazione regionale, qualora soggette a procedura di VIA, sono esenti dagli oneri di istruttoria previsti dalla l.r. 10/99 e dalla d.G.R. 13.4.99 n. 1042.

(omissis)

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- 1) di approvare i criteri generali per la progettazione di interventi di difesa e regimazione della rete idrografica e dei litorali regionali, come in premessa indicati;
- 2) di approvare le disposizioni di cui in premessa, aventi carattere definitivo, costituenti nuove modalità e criteri applicativi della procedura di VIA di cui alla l.r. 10/99 per gli interventi di cui al punto 1);
- 3) di dar corso, conseguentemente, alla revoca della d.G.R. n. 1216 del 17.05.2002;
- 4) di dare incarico alla Direzione ambiente di trasmettere il presente atto alla Direzione difesa suolo e protezione civile, alla Direzione foreste ed economia montana, all'Unità complessa per la bonifica, ai responsabili delle Unità di progetto distretto idrografico, ai Consorzi di bonifica idraulica, al Magistrato alle acque;
- 5) di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel B.U.R.V.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003, n. 816

PRIME DIRETTIVE IN ORDINE ALL'ACQUISIZIONE E ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE ATTRAVERSO IL RICORSO A CAPITALE PRIVATO, CON LA PROCEDURA DELLA FINANZA DI PROGETTO, DA SOTTOPORRE AL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1999, n. 10

(BURV 29 aprile 2003, n. 43)

L'Assessore ai lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile, riferisce quanto segue.

L'istituto della finanza di progetto, introdotto con la legge quadro in materia di lavori pubblici, n. 109 del 1994⁽¹⁾, recentemente modificato nelle procedure con l'art. 7 della legge n. 166 del 2002, ha suscitato un notevole interesse tra gli operatori del settore e tra le stesse amministrazioni aggiudicatrici per la possibilità di realizzare opere pubbliche attraverso il ricorso a capitali privati.

Gli aspetti positivi di tale istituto vanno ricercati nella possibilità di poter realizzare opere anche complesse, in tempi contenuti, senza il frazionamento in lotti, necessario nel caso ricorrente in cui le risorse pubbliche siano largamente insufficienti per la realizzazione dell'intera opera.

Condizione necessaria è che l'opera pubblica presenti una qualche forma di redditività, tale da poter risarcire i costi che il soggetto privato sostiene nella fase realizzativa e garantire un utile, di equa entità, per la remunerazione del capitale investito e del rischio assunto.

Nel primo periodo di applicazione della legge sono state presentate proposte di interventi di finanza di progetto anche per quanto riguarda opere di competenza regionale. Si citano in proposito i progetti di edilizia ospedaliera e le opere di difesa del suolo che prevedano anche l'asporto di materiale da aree demaniali.

Proprio per quanto riguarda la difesa del suolo, si prospetta il caso, ad esempio, dei bacini di laminazione, di quelle aree, cioè, che consentono lo stoccaggio temporaneo dei volumi d'acqua che defluiscono nella fase di piena dei fiumi per la restituzione successiva degli stessi volumi, una volta superata la fase critica.

Si tratta di opere di indiscussa efficacia, in grado, tra l'altro, di soddisfare molteplici esigenze: infatti, nei periodi di non utilizzo, le aree adibite alla laminazione delle piene possono essere agevolmente impiegate per fini ricreativi, agricoli, ecc.

La realizzazione delle suddette opere comporta tuttavia un rilevante impegno in termini finanziari, il più delle volte incompatibile con le risorse disponibili, anche atteso che

¹⁾ La legge 11/2/1994, n. 109, reca «Legge quadro in materia di lavori pubblici».

al costo delle opere in sé va quasi sempre ad aggiungersi quello delle espropriazioni.

Si ricorda che, alla luce della rilevante convenienza e dell'utilità che può derivare alla pubblica amministrazione dalla tipologia di interventi cui si è fatto cenno, la normativa sia regionale che statale dà indicazioni in materia. La l.r. n. 41/1988 stabilisce un principio di fondamentale importanza: ogni attività di movimentazione ed estrazione di materiale in alveo va ricondotta alla esclusiva e comprovata utilità di regimazione idraulica del corso d'acqua; la normativa statale, fin dalla legge n. 677/1996 e, più recentemente, con la legge n. 365/2000⁽¹⁾ (cosiddetta legge Soverato) pone in evidenza, nell'ambito delle azioni volte a garantire l'ufficiosa dei corsi d'acqua e, in generale, a contrastare il rischio idrogeologico, l'utilità di interventi di regimazione, di ricalibratura e di pulizia degli alvei, da ottenersi anche con la cessione del materiale di risulta, a compensazione del costo delle opere. In quest'ottica, ancor più efficace può rivelarsi, come detto, il ricorso all'istituto della finanza di progetto⁽²⁾, rilevandosi l'opportunità per il proponente privato di realizzare un intervento di difesa idraulica grazie all'utile che deriva dalla vendita del materiale di risulta. I bacini di laminazione, ad esempio, vengono solitamente ricavati laddove il corso d'acqua sfocia in pianura, depositando ingenti quantità di materiali arido; materiale che, a seguito del divagare del letto nelle epoche in cui i corsi d'acqua non erano canalizzati dall'uomo, occupa consistenti territori della parte alta della pianura. Detto materiale è particolarmente appetibile per gli impieghi nell'edilizia e nelle infrastrutture. Le aree rese disponibili dopo l'asporto di detto materiale possono essere utilizzate, previi gli opportuni interventi di sagomatura e di adeguamento delle pareti e del fondo nonché di raccordo con il relativo corso d'acqua, quale bacino di laminazione delle piene dello stesso corso d'acqua.

Attraverso la realizzazione di opportuni dispositivi di regolazione, detti bacini possono essere impiegati anche per la ricarica degli acquiferi.

Un caso analogo è rappresentato da bacini di accumulo delle acque utilizzate quale riserva idrica. Il tema della carenza di risorse idriche è infatti sempre più pressante ed è urgente realizzare quegli interventi che ne consentano l'accumulo nei periodi di abbondanza di precipitazioni e la restituzione nelle stagioni siccitose.

In tale settore è opportuno precisare che la realizzazione di invasi irrigui posti a ridosso delle aree di utilizzazione, che compensino la domanda d'acqua nei momenti di carenza nei corsi d'acqua – fonte della derivazione – non potrà che migliorare le note tensioni esistenti nei confronti

del deflusso minimo vitale.

I suddetti bacini possono essere ricavati sia da cave dismesse che da fondi privati anche ricompresi in golena di corsi d'acqua, la cui localizzazione sia individuata, in linea di massima, in strumenti di programmazione regionale redatti ai sensi della l.r. 8 maggio 1980, n. 52, riguardante «*Interventi per la manutenzione e la sistemazione di corsi d'acqua di competenza regionale*», ovvero della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «*Norme per riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*»⁽³⁾.

Un altro caso in cui possono essere realizzati interventi con le procedure di *project financing* può essere rappresentato da interventi di manutenzione di corsi d'acqua da cui possano derivare quantità di risulta di materiale utilizzabile.

Anche tali interventi, peraltro, devono essere previsti nella programmazione regionale.

Nella maggior parte dei casi la realizzazione delle opere suddette è assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Si prospetta, quindi, la necessità di contemperare le procedure di scelta del promotore secondo le modalità stabilite dall'art. 37-ter della legge quadro in materia di lavori pubblici, con quelle di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di cui alla l.r. n. 10 del 1999⁽⁴⁾. Sussiste inoltre, sempre, la necessità di tener conto, nella procedura, delle valutazioni espresse dal Nucleo di cui all'art. 31 della l.r. 29 novembre 2001, n. 35 recante «*Nuove norme sulla programmazione*»⁽⁵⁾, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Si propongono, nel seguito, le prime direttive che contemperano le diverse fasi procedurali ascrivibili alle predette normative.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, ovvero entro il 31 dicembre successivo nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, soggetti "promotori" possono presentare alla Giunta regionale proposte relative alla realizzazione di opere idrauliche, quali bacini di laminazione delle piene dei corsi d'acqua o per la ricarica degli acquiferi o per costituire riserva idrica o altri interventi di manutenzione idraulica, inseriti in uno strumento di programmazione formalmente approvato dalla Regione, ai sensi della legge n. 183/1989 ovvero della l.r. n. 52/1980.

3) Norma abrogata dall'art. 175 del d.lgs. n. 152/2006.

4) La l.r. 26/3/1999, n. 10, reca «*Disciplina dei contenuti e delle procedure di VIA*» (BURV 26/3/1999, n. 29).

5) L'art. 31, relativo al "Nucleo di valutazione", della l.r. n. 35/2001 (BURV n. 109/2001) prevede che:

«1. Il Nucleo di valutazione istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, valuta i progetti di investimento sotto il profilo tecnico, finanziario-economico, amministrativo e procedurale in relazione ai tempi di conclusione della fase progettuale ed a quelli di cantierabilità.

2. I progetti dichiarati congrui sotto il profilo tecnico e immediatamente cantierabili hanno una priorità di finanziamento all'interno della disponibilità del PAS [piano di attuazione e spesa].».

1) La legge 11/12/2000, n. 365, reca «*Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000*».

2) In merito all'istituto della finanza di progetto si veda in particolare il capo VII dedicato proprio alla finanza di progetto della l.r. 7/11/2003, n. 27, recante «*Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche*» (BURV 11/11/2003, n. 106).

In alternativa soggetti pubblici e privati possono presentare alla Regione, in qualunque momento, indicazioni relative ad interventi per la realizzazione delle opere predette accompagnati dai relativi studi di fattibilità. La Regione può, o meno, adottare dette proposte nell'ambito dei propri programmi, senza che per questo insorgano diritti al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti

2. La Regione rende pubblica la presenza nei propri programmi di interventi di cui al punto precedente, attraverso un avviso indicativo, con le modalità previste dal d.P.R. n. 554 del 1999 (regolamento generale in materia di lavori pubblici). Detto avviso è affisso all'albo delle Strutture interessate ed è pubblicato sul sito informatico regionale esistente presso l'osservatorio regionale degli appalti il quale provvede a trasmetterlo altresì all'osservatorio centrale dei lavori pubblici.

L'avviso contiene i criteri in base ai quali saranno valutate le proposte dei promotori.

In linea di massima, salvo quanto diversamente disposto, il proponente deve impegnarsi alla cessione della proprietà dell'area di sedime alla Regione del Veneto prima della gara di cui al successivo punto 8.

La scelta del contraente avverrà sulla base almeno dei seguenti criteri:

- validità tecnica della proposta;
- convenienza economica per la Regione;
- tempestività nella realizzazione dell'intervento.

3. Qualora le proposte presentate, ai sensi del precedente punto 1, comportino la redazione di progetti da sottoporre a giudizio di compatibilità ambientale:

- a) alla proposta di *project financing*, presentata alla Regione, va allegato lo studio d'impatto ambientale (SIA) di cui all'art. 9 della l.r. n. 10/99⁽¹⁾;

1) L'art. 9 della l.r. n. 10/1999, relativo allo "Studio di impatto ambientale (SIA)", stabilisce che:

«1. Il SIA è predisposto a cura e spese del soggetto proponente, con le modalità ed i criteri di cui all'allegato C del d.P.R. 12 aprile 1996 e secondo le direttive di cui alla lett. a) del comma 5 dell'art. 4.

2. Il SIA ha carattere interdisciplinare e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso;
- b) l'individuazione dei comuni e delle province interessati di cui alle lett. m) ed n) del comma 1 dell'art. 2;
- c) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;
- d) la rassegna delle relazioni esistenti fra il progetto proposto e le norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;
- e) la descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente;
- f) una descrizione delle principali alternative prese in esame, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

3. Ai fini della predisposizione del SIA, il soggetto proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

4. Il SIA deve essere corredato da un riassunto non tecnico, ai sensi del punto 6 dell'allegato C del d.P.R. 12 aprile 1996.»

b) il proponente deposita presso i Comuni e le Province interessate nonché presso gli eventuali enti gestori di aree protette, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della l.r. n. 10/99⁽²⁾:

1. il progetto preliminare;
2. lo studio d'impatto ambientale (SIA);
3. un riassunto non tecnico;

c) il proponente provvede alla pubblicazione su due quotidiani a tiratura regionale dell'annuncio dell'avvenuto deposito di cui punto precedente, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della l.r. n. 10/99⁽³⁾.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione della proposta:

a) è nominato il responsabile unico del procedimento (RUP) e comunicato il nominativo al promotore;

b) è verificata la completezza della documentazione presentata dal promotore, sia ai fini della proposta di finanzia di progetto che ai fini della valutazione d'impatto ambientale;

c) è inviata la proposta al nucleo di valutazione di cui all'art. 31 della l.r. 29 novembre 2001, n. 35 (NUVV);

d) sono concordate con il proponente le modalità di presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA; nel caso siano pervenute più proposte va fatta la presentazione contestuale delle stesse.

5. La procedura di VIA si svolge secondo le modalità previste dalla l.r. n. 10/99 e si conclude con il parere della commissione VIA; nel caso di più proposte la commissione formula una graduatoria delle medesime che siano ritenute meritevoli di giudizio favorevole.

6. Entro lo stesso termine si esprime anche il NUVV; nel caso di più proposte il NUVV formula una graduatoria delle proposte meritevoli di accoglimento anche con riferimento alla convenienza economica per la Regione.

7. Entro i successivi 30 gg. la Giunta regionale individua la proposta da sottoporre alla gara prevista dall'art. 37-*quater*, comma 1, lett. a), della legge 109/94, attribuendo di norma, salvo diversa previsione nell'avviso di

2) L'art. 14 della l.r. n. 10/1999, relativo a *Deposito e pubblicità*, al comma 1 stabilisce che «Il soggetto proponente, a seguito della comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 13 o dell'inutile decorso del termine di cui al comma 1 dell'art. 13, deposita il progetto ed il SIA presso i comuni e le province ove è localizzato l'impianto, opera o intervento e, nel caso ricada anche parzialmente in aree naturali protette, anche presso gli enti di gestione delle stesse; inoltre invia copia del riassunto non tecnico delle informazioni contenute nel SIA agli eventuali altri comuni e province interessati di cui alle lett. m) ed n) del comma 1 dell'art. 2, come individuati nel SIA medesimo.»

3) L'art. 14 della l.r. n. 10/1999, relativo a *Deposito e pubblicità*, al comma 3 stabilisce che:

«Il soggetto proponente provvede a far pubblicare l'annuncio dell'avvenuto deposito di cui al comma 1 su due quotidiani a tiratura regionale; l'annuncio deve contenere:

- a) l'indicazione del soggetto proponente;
- b) la descrizione sommaria dell'impianto, opera o intervento proposto;
- c) la localizzazione;
- d) la data ed i luoghi di deposito.»

cui al precedente punto 2, un peso pari al 40% alla posizione conseguita nella graduatoria VIA e al 40% alla posizione conseguita nella graduatoria NUVV.

Il rimanente 20% è attribuito sulla base degli altri parametri indicati nell'avviso.

8. La gara è indetta sulla base del progetto preliminare del promotore prescelto, eventualmente modificato in conformità alle determinazioni della Giunta regionale assunte a seguito dei pareri acquisiti in sede di VIA e NUVV. La gara è effettuata utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel bando sono stabiliti i limiti alle eventuali modifiche che è consentito apportare al progetto posto a base di gara, al fine della conservazione della validità dei pareri preventivamente acquisiti.

9. La Giunta regionale aggiudica la concessione mediante procedura negoziata da svolgere fra il promotore prescelto e i soggetti presentatori delle due migliori offerte. In caso di parità il promotore prescelto gode del diritto di prelazione. Qualora non risulti aggiudicatario il promotore prescelto questi ha diritto al risarcimento delle spese sostenute, ivi comprese quelle dell'area, nel caso in cui ne fosse stata prevista l'acquisizione al demanio regionale.

(omissis)

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di approvare le prime direttive indicate in narrativa, in ordine all'acquisizione e alla valutazione dei progetti per la realizzazione di opere idrauliche previste alla programmazione regionale, attraverso il ricorso a capitale privato, con la procedura della finanza di progetto, da sottoporre al giudizio di compatibilità ambientale di cui alla l.r. 26 marzo 1999, n. 10;
- all'espletamento delle procedure provvederà la Direzione difesa del suolo e protezione civile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003, N. 2450

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. DI CUI ALLA L.R. 26.03.1999, N. 10, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI INDIRIZZI ALLE STRUTTURE REGIONALI (BURV 16 settembre 2003, n. 87)

Riferisce l'Assessore alle politiche per l'ambiente e per la mobilità Renato Chisso.

La l.r. 26.03.1999, n. 10, «Disciplina dei contenuti e delle procedure in materia di valutazione d'impatto ambientale» ha previsto che per l'esame dei progetti indicati in appositi allegati fosse istituito un organo tecnico-istruttorio (Commissione regionale VIA), presieduto dal Segretario regionale all'ambiente e composto da Dirigenti regionali e provinciali in materia di tutela ambientale, da dirigenti regionali e provinciali dell'ARPAV, nonché da nove esperti in varie

discipline nominati dalla Giunta regionale, come puntualmente indicato all'art. 5 della medesima legge.

Dall'esperienza effettuata dalla Commissione V.I.A. nell'esercizio dell'attività tecnica istruttorio si è evidenziata la complessità delle problematiche ambientali da affrontare relativamente alla valutazione delle innumerevoli tipologie progettuali coinvolte dall'applicazione della vigente disciplina regionale nonché la necessità di stabilire un migliore raccordo e coordinamento con le attività ordinarie delle Direzioni regionali rispettivamente competenti.

Tale esigenza si è palesata soprattutto utilizzando le procedure indicate nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa per la valutazione e l'autorizzazione di interventi inerenti determinate tipologie progettuali, secondo quanto previsto dalle disposizioni degli artt. 11 e 12 della l.r. 10/99, ulteriormente rafforzate dalle recenti indicazioni dell'art. 10-bis che vede le strutture regionali sempre più coinvolte nell'attività della Commissione V.I.A.

Pertanto si rende opportuno procedere ad un maggiore coinvolgimento delle Direzioni regionali al fine di seguire con maggiore assiduità ed attenzione l'intero percorso tecnico ed amministrativo che, dalla presentazione dell'istanza da parte del proponente, conduce, a più riprese, la Commissione, attraverso l'attività istruttorio sul progetto e sullo Studio d'impatto ambientale, all'espressione del proprio parere per l'adozione del giudizio di compatibilità ambientale da parte della Giunta regionale.

In quest'ottica va pertanto inquadrata l'esigenza di garantire la costante presenza dei Dirigenti regionali delle Direzioni direttamente interessate (o di loro qualificati collaboratori specificatamente delegati) all'intera attività istruttorio secondo le modalità già normalmente utilizzate dalla Commissione regionale VIA, al fine di portare il proprio contributo ed, in particolare, fornire un necessario raccordo ed un costante aggiornamento rispetto alle altre scelte della Regione.

I Dirigenti regionali delle Direzioni interessate dovranno conseguentemente assicurare la propria collaborativa presenza in tutte le fasi dell'attività istruttorio della Commissione regionale VIA concordando con la stessa modalità e scadenze.

Conseguentemente si rende opportuno che il Presidente della Commissione regionale V.I.A., Segretario all'ambiente e ai lavori pubblici, ai fini dell'istruttorio del progetto e dello studio d'impatto ambientale sia incaricato di nominare un referente tra i componenti esperti della stessa Commissione, nominati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), della l.r. 10/99 e succ. modificazioni e integrazioni, nonché un referente delle strutture regionali competenti in relazione alla specifica tipologia progettuale considerata nella figura del Dirigente generale, il quale, in relazione allo specifico progetto in esame, potrà nominare un suo sostituto.

(omissis)

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- 1) di assumere nelle procedure di VIA gli indirizzi indicati in premessa in modo da consentire alle strutture regionali di partecipare attivamente all'attività istruttoria della Commissione V.I.A.;
- 2) di demandare al Presidente della Commissione regionale di V.I.A., ai fini dell'istruttoria dei progetti e dello studio d'impatto ambientale la nomina di un referente tra i componenti esperti della stessa Commissione, designati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), della l.r. 10/1999 e succ. modificazioni e integrazioni, nonché di un referente tra i Dirigenti delle strutture regionali competenti in relazione alla specifica tipologia progettuale considerata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 OTTOBRE 2003, n. 3293

PROCEDURE DI V.I.A. NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI STRATEGICI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.I.P.E. 21.12.2001 NON ASSOGGETTATI A V.I.A. DI COMPETENZA STATALE. ALLEGATO 2 – ALLEGATO 4

(BURV 9 dicembre 2003, n. 115)

L'Assessore alle politiche per la mobilità e per l'ambiente riferisce quanto segue.

La legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*» ha conferito al Governo la delega ad emanare la disciplina tesa a consentire la realizzazione del territorio nazionale delle infrastrutture e delle altre tipologie di intervento ivi richiamate velocizzando le procedure amministrative ordinarie e modificando, a tal fine, le procedure di valutazione di impatto ambientale regolate dalla vigente disciplina.

Con successivo d.lgs. 20.08.2002, n. 190, recante, per l'appunto, «*Attuazione della legge 21.12.2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e strategici e di interesse nazionale*» è stata tra l'altro disciplinata, al Capo II, la procedura per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere, ivi compresi quindi gli interventi strategici di preminente interesse nazionale inseriti all'interno della deliberazione del CIPE del 21.12.2001.

Con d.G.R. n. 1283 del 9.05.2003 la Giunta regionale ha inteso fornire alcuni chiarimenti in ordine alla corretta procedura da seguire per le opere strategiche di interesse nazionale, elencate puntualmente nella deliberazione del CIPE del 21.12.2001, sottoposte a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, in particolare per quanto riguarda la formalizzazione delle osservazioni di cui all'art. 18, comma 4 del d.lgs. 20.08.2002, n. 190 (recante la «*Attuazione della legge 21.12.2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e strategici e di interesse nazionale*»).

tivi e strategici e di interesse nazionale»).

Alla luce delle disposizioni che regolano la realizzazione degli interventi di interesse strategico nazionale e regionale, si tratta ora di coordinare l'applicazione della l.r. 26.03.2003, n. 10, e successive modifiche, con le nuove disposizioni poc'anzi richiamate, in particolare per quanto riguarda le tipologie progettuali non assoggettate alla procedura di V.I.A. nazionale ricomprese nella citata deliberazione C.I.P.E. all'all. 2 – collegamenti ferroviari con aeroporti veneti – e all'all. 4.

Detti interventi rientrano tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale previste dalla cosiddetta *Legge Obiettivo* n. 443/01 ricadenti nella Regione Veneto e risultano essere tipologie progettuali assoggettate alla procedura di VIA ai sensi della l.r. 10/99, che rientrerebbero negli allegati B2, C3, A1-bis e C4 di competenza provinciale, qualora ricadenti nel territorio di una sola provincia.

Su tali iniziative, peraltro, la Regione è chiamata a pronunciarsi sulla base dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 190/02, il quale prevede che la Regione sia, nel contempo, tenuta ad esprimersi in relazione all'intesa sulla localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 190/02.

Invero le infrastrutture in esame fanno parte di un complesso di interventi la cui portata appare inequivocabilmente di carattere sovraprovinciale; quanto detto motiva e sostiene la necessità di una valutazione complessiva dei singoli progetti preliminari da parte dell'Amministrazione regionale per quanto concerne la valutazione degli impatti ambientali da esse generati, ancorché gli interventi medesimi risultino localizzati nel territorio d'una sola provincia.

Stante quindi la particolare importanza e, nel contempo, la singola specificità delle opere in relazione al vasto ambito territoriale interessato dovranno essere garantite, da parte del competente Servizio valutazione di impatto ambientale presso la Direzione regionale tutela dell'ambiente, la partecipazione degli Uffici provinciali interessati ed una stretta collaborazione con gli stessi nel corso dell'attività istruttoria della Commissione regionale V.I.A.

In questo modo si ritiene possa essere riconosciuta, mantenendo l'unitarietà del procedimento amministrativo, particolare considerazione al parere provinciale sull'intervento raccolto nel corso dell'iter di V.I.A. regionale, al fine dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, con le eventuali prescrizioni, da parte della Giunta regionale.

(omissis)

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

di fornire, relativamente alle istruttorie concernenti gli interventi strategici di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione C.I.P.E. 21.12.2001, all. 2 – all. 4, non assoggettati alla procedura di V.I.A. di competenza statale, le modalità procedurali attuative descritte in premessa.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 OTTOBRE 2003, N. 3294**

**PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE PRESENTATE DAI SOGGETTI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI COMMERCIALI. L.R. 26.03.1999, N. 10 E L.R. 9.08.1999, N. 37. INDIRIZZI OPERATIVI IN ATTESA DEL RIORDINO DELLA DISCIPLINA REGIONALE DI SETTORE
(BURV 9 dicembre 2003, n. 115)**

L'Assessore alle politiche per la mobilità e per l'ambiente, Renato Chisso, di concerto con l'Assessore alle politiche per l'agricoltura, commercio e artigianato, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

La legge regionale 26.03.1999, n. 10, e successive modifiche e integrazioni, assoggetta alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale i centri commerciali di cui all'art. 15, comma 6, della l.r. n. 37/1999 con superficie di vendita superiore a mq 8000.

Dette strutture commerciali, data la loro consistenza dimensionale, rientrano nell'ambito delle cd. "grandi strutture di vendita", così come individuate all'art. 7 della legge regionale n. 37 del 1999.

La fase di prima applicazione della programmazione commerciale regionale in materia di grandi strutture di vendita, di cui alla legge regionale 37/1999 si è conclusa nell'agosto del 2001 ed è tuttora in fase di proroga ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata legge regionale, in attesa dell'emanazione delle nuove norme regionali attualmente all'esame del Consiglio regionale, che consentiranno lo svolgimento di una nuova fase di programmazione commerciale.

Detta fase di prima applicazione della legge regionale n. 37 del 1999 ha dato luogo alla pressoché completa utilizzazione delle superfici per grandi strutture di vendita, indicate nei cosiddetti "obiettivi di presenza e di sviluppo" di cui all'all. B alla l.r. n. 37/1999.

Con gli obiettivi di sviluppo viene indicato l'insieme delle superfici che possono essere autorizzate nel corso di ciascun periodo di programmazione commerciale regionale ai fini delle aperture "ex-novo" o di ampliamenti di grandi strutture di vendita diversi dall'ipotesi di ampliamento per accorpamento di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 37 del 1999.

Con gli obiettivi di presenza la programmazione commerciale indica la consistenza generale della rete distributiva commerciale comprensiva degli obiettivi di sviluppo. Tale consistenza è data, quindi, dall'insieme delle superfici di vendita già autorizzate cui vanno aggiunte le superfici che potranno essere autorizzate nel corso di ciascun periodo di programmazione (ossia gli obiettivi di sviluppo).

Sulla scorta delle attuali disposizioni normative in materia di rilascio di autorizzazioni per grandi strutture di vendita

ai sensi della d.G.R. n. 4434 del 7.12.1999, e successive modificazioni e integrazioni, in caso di istanza di autorizzazione all'apertura di centri commerciali con superficie di vendita superiore a mq 8.000 questa deve essere corredata dell'esito relativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale acquisita ai sensi della vigente disciplina.

Gioco forza il soggetto interessato è tenuto in via preventiva ad attivarsi per l'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale favorevole alla realizzazione dell'intervento.

Allo stato attuale, essendosi, come detto poc'anzi, pressoché esauriti gli obiettivi di sviluppo, sono sorte perplessità di carattere interpretativo in ordine al coordinamento normativo tra la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. n. 10/1999 e la procedura di rilascio di autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita di cui alla l.r. n. 37/1999.

È noto, infatti, che ai sensi della vigente normativa in materia di V.I.A. è necessario, tra l'altro, che vi sia la conformità dell'iniziativa alla programmazione di settore, con particolare riguardo al cosiddetto quadro di riferimento programmatico di cui alla l.r. n. 10/1999.

Per le ragioni esposte, si sono verificate, e potrebbero ancora ripresentarsi, situazioni in cui i soggetti proponenti attivino procedure di VIA pur in assenza di obiettivi di sviluppo di cui alla l.r. n. 37/1999.

Verificandosi tali circostanze appare necessario ed opportuno fornire i seguenti indirizzi operativi sia nei confronti dei soggetti proponenti sia nei riguardi delle strutture regionali competenti, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, e in attesa del riordino della vigente disciplina in materia di commercio:

1. Nell'ipotesi di domande di valutazione di impatto ambientale connesse alle istanze di autorizzazione commerciale per l'apertura *ex novo* o all'ampliamento di grandi strutture di vendita diverso dall'ipotesi di ampliamento per accorpamento, tali domande, sotto il profilo amministrativo, pur in assenza di conformità alla programmazione commerciale regionale, sono comunque procedibili.

A tale proposito, in attesa dell'emanazione della nuova disciplina regionale in materia di commercio, attualmente all'esame del Consiglio regionale, al fine di evitare il crearsi di situazioni di incertezza e pendenza indefinita ed ingiustificata della validità dello stesso parere rilasciato dalla Commissione regionale sulla VIA, si ritiene necessario che i soggetti interessati presentino sollecitamente ai competenti Uffici comunali, provinciali e regionali, e comunque entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento favorevole relativo al giudizio di compatibilità ambientale, l'istanza di autorizzazione commerciale, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla l.r. n. 37/1999 nonché dalla d.G.R. n. 4434 del 1999.

Qualora la conferenza di servizi in materia di commercio, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla presentazione della predetta istanza, abbia deliberato

il diniego del rilascio dell'autorizzazione commerciale o non abbia assunto alcuna deliberazione a seguito di rinuncia, la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale acquisita si intenderà automaticamente decaduta.

2. Nell'ipotesi di domande di valutazione d'impatto ambientale connesse alle istanze di autorizzazione commerciale di apertura per concentrazione o di ampliamento per accorpamento di strutture di vendita preesistenti, la conformità programmatica è da considerarsi acquisita, atteso che l'accorpamento e la concentrazione consistono nella diversa utilizzazione di autorizzazioni commerciali già rilasciate, senza intaccare gli obiettivi di sviluppo come sopra definiti.

In tali casi, il requisito della medesima titolarità delle relative autorizzazioni commerciali, di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), della l.r. n. 37 del 1999, dovrà essere effettivamente dimostrato all'atto della presentazione dell'istanza dell'autorizzazione commerciale.

Va da sé che anche nelle fattispecie rappresentate nel presente punto valgono le medesime considerazioni svolte in ordine alla necessità di armonizzare la chiusura del procedimento di VIA con l'attivazione della procedura autorizzatoria commerciale: sarà dunque necessario che i soggetti interessati presentino sollecitamente, e comunque entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento favorevole relativo al giudizio di compatibilità ambientale, ai competenti Uffici comunali, provinciali e regionali, l'istanza di autorizzazione commerciale, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla l.r. n. 37/1999 nonché dalla d.G.R. n. 4434 del 1999.

Qualora la conferenza di servizi in materia di commercio, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla presentazione della predetta istanza, abbia deliberato il diniego del rilascio dell'autorizzazione commerciale o non abbia assunto alcuna deliberazione a seguito di rinuncia, la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale acquisita si intenderà automaticamente decaduta.

Le considerazioni svolte ai precedenti punti rendono l'intero percorso amministrativo procedibile, ovviamente, a condizione che l'area di intervento sia espressamente destinata a grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico vigente all'atto della presentazione della domanda di V.I.A.

(omissis)

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- 1) di fornire, i chiarimenti e gli indirizzi operativi in particolare contenuti ai punti 1) e 2) delle premesse al presente provvedimento, in attesa dell'emanazione delle nuove norme regionali in materia di commercio.
- 2) di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 MARZO 2004, N. 527

LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1999, N. 10 NUOVA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI IDRAULICI NON SOTTOPOSTI A V.I.A.

(BURV 6 aprile 2004, n. 38)

L'Assessore ai lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile, di concerto con l'Assessore all'ambiente, riferisce quanto segue.

Come è ben noto l'applicazione della l.r. 26 marzo 1999, n. 10, e successive modifiche e integrazioni, nel settore degli interventi di difesa del suolo si è evidenziata assai complessa e ha subito ripetuti aggiustamenti, da ultimo con deliberazione n. 566 del 10.3.2003.

Il successivo perfezionarsi delle disposizioni dettate in materia risponde al duplice scopo di garantire il rispetto di quanto previsto dalla citata l.r. n. 10/1999 e di assicurare comunque il rapido procedere di tutte quelle attività interessanti la rete idrografica e i litorali regionali che non alterano né modificano significativamente il regime idraulico e/o l'assetto dei luoghi e dell'ambiente.

Ovvio che tale obiettivo, di semplice enunciazione, nella pratica si scontra con la molteplicità di fattispecie territoriali e infrastrutturali e con la diversa rilevanza che lavori anche della stessa natura possono assumere in relazione a estensione e caratteristiche dell'intervento.

Ora, dopo circa un anno di applicazione delle ultime disposizioni, soprattutto a carico degli interventi inseriti nel piano straordinario triennale di cui all'art. 47 della l.r. n. 3/2003⁽¹⁾, si ha modo di trarre un ulteriore, più approfondito bilancio degli effetti che le disposizioni in vigore hanno prodotto sui procedimenti di approvazione dei progetti.

Va riconosciuto, infatti, che la lettura rigorosa di tali disposizioni ha dato luogo a difficoltà e incertezza appli-

1) La l.r. 14/1/2003, n. 3, recante «Legge finanziaria per l'esercizio 2003» (BURV 17/1/2003, n. 5) all'art. 47 (*Interventi nel settore della difesa idrogeologica*) stabilisce che:

«1. La Giunta regionale predispose un programma straordinario triennale ricognitivo delle necessità d'intervento nel settore della difesa idrogeologica anche in base alle risultanze dei piani stralcio predisposti dalle autorità di bacino competenti ai sensi della legge n. 183/1989.

2. Il programma di cui al comma precedente è realizzato attraverso programmi annuali di spesa che fruiscono delle disponibilità finanziarie di bilancio e che possono essere attuati anche con il concorso degli enti locali interessati.

3. Il programma triennale ed il programma annuale di spesa, di cui ai commi precedenti, sono sottoposti al parere della competente commissione consultiva entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.

4. Per la prima attuazione del presente articolo è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di 15.000.000,00 euro allocate nell'u.p.b. UO104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini" e suddivisa nelle seguenti aree di intervento:

- laghi, serbatoi e sistema idraulico della montagna bellunese: euro 5.000.000,00;
- Delta Po: euro 3.000.000,00;
- rete idraulica di interesse regionale: euro 6.000.000,00;
- rete idraulica minore: euro 1.000.000,00.».

cative delle stesse, soprattutto per gli interventi idraulici di manutenzione e ripristino interessanti i corsi d'acqua regionali; difficoltà riscontrate, in primo luogo, dalle unità del genio civile che avevano redatto il progetto e dalla direzione difesa del suolo e protezione civile deputata all'approvazione del progetto stesso, ma, talvolta, anche da parte della commissione V.I.A., alla quale sono giunte, in ragione delle incertezze presenti a monte, eccessive istanze di verifica (*screening*) ex art. 7 della l.r. n. 10/99 per interventi dalla stessa commissione ritenuti privi di ogni rilevanza sotto l'aspetto dell'impatto ambientale.

Premesso quanto sopra, si ritiene ora, dopo la trascorsa ultima esperienza applicativa delle disposizioni riguardanti l'applicabilità della procedura V.I.A. alle opere idrauliche di cui alla citata d.G.R. 566/2003, aggiornare le determinazioni in tema di valutazione di impatto ambientale ex l.r. n. 10/99 nell'ambito delle azioni di sistemazione idraulica come segue:

1) Ritenuto che gli interventi sotto elencati non siano in grado di incidere sul regime delle acque né di modificare la costa e che, pertanto, non ricadano tra quelli di cui alla normativa di cui alla l.r. n. 10/99, non sono da assoggettare a procedura di valutazione d'impatto regionale:

- tutti gli interventi di ripristino e adeguamento eseguiti in regime di somma urgenza o in attuazione di declaratoria di stato di emergenza, ai sensi e nei limiti delle vigenti normative;
- gli interventi rientranti nelle tipologie di cui all'all. 1, lett. *m-quinquies*), alla l.r. n. 10/99 riguardanti:
 - manutenzione e ripristino di manufatti e opere idrauliche esistenti;
 - opere di ingegneria naturalistica di cui alla d.G.R. n. 4003/94;
 - interventi di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idrogeologica nei limiti individuati dalla normativa per i lavori in economia;
 - scale di rimonta per pesci, rampe e *bad-rock*;
 - manutenzione di corsi d'acqua con ripristino delle sezioni d'alveo mediante scavi e dragaggi, anche con asporto di materiale litoidi di risulta per un volume non superiore a 20.000 mc;
 - sistemazione di corsi d'acqua mediante realizzazione di soglie di fondo e rivestimenti di sponda in materiali naturali;
 - adeguamento di arginature esistenti mediante sopralti e ringrossi;
 - diaframmature di arginature esistenti per eliminazione infiltrazioni;
 - ripristino della capacità di invaso a monte di opere trasversali di trattenuta esistenti;
- gli interventi rientranti nelle tipologie di cui all'all. 1, lett. *m-octies*), alla l.r. n. 10/99 riguardanti:
 - manutenzione e ripristino di manufatti e opere esistenti di difesa dei litorali;
 - ripristino del profilo trasversale del litorale ottenuto con ridistribuzione della sabbia presente in loco;
 - dragaggi di foci fluviali per il ripristino dell'officiosità e/o del passo navigabile;

- opere di difesa dall'erosione eolica in materiale vegetale o naturale;
- interventi provvisori e reversibili con successivo ripristino.

2) Gli interventi diversi da quelli sopra individuati – in quanto potenzialmente incidenti sul regime delle acque ovvero sull'assetto della costa – sono da assoggettare alla V.I.A.

Tuttavia, qualora, ad avviso del responsabile del provvedimento, un singolo intervento comportasse una non rilevante incidenza sul contesto ambientale interessato – come sopra definita – è facoltà dello stesso responsabile richiedere la verifica di cui all'art. 7 della l.r. n. 10/99.

3) Le disposizioni sopra indicate si applicano a tutti i progetti riguardanti la rete idrografica regionale redatti dai vari soggetti competenti o individuati come attuatori.

4) Le medesime disposizioni si applicano ai progetti già pervenuti all'amministrazione regionale, in fase di istruttoria e per i quali, alla data del presente provvedimento, non sia intervenuto il parere della commissione V.I.A.; ciò, ferma restando la facoltà del responsabile del provvedimento di chiedere la verifica di cui al citato art. 7 anche per i progetti in istruttoria;

5) Tutte le opere di difesa del suolo (di regolazione del corso di fiumi, torrenti, canali, ecc. e di difesa delle coste) realizzate da strutture regionali centrali o periferiche e da agenzie regionali, in nome e per conto dell'amministrazione regionale, qualora soggette a procedura di V.I.A., sono esenti dagli oneri di istruttoria previsti dalla l.r. n. 10/99 e dalla d.G.R. 13.4.99 n. 1042⁽¹⁾.

(omissis)

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di approvare, a modifica di quanto deliberato con provvedimento n. 566/2003, le disposizioni di cui in premessa riguardanti le modalità e i criteri applicativi della procedura di V.I.A. di cui alla l.r. n. 10/99 per gli interventi di difesa e regimazione dei corsi d'acqua e dei litorali regionali
- di far salvo quanto altro disposto con il citato provvedimento n. 566/2003
- di dare incarico alla segreteria regionale ambiente e lavori pubblici di curare l'attuazione del presente provvedimento, previa trasmissione dello stesso alla competente direzione difesa suolo e protezione civile, alle unità di progetto distretto idrografico regionale, alle unità periferiche del genio civile, alla direzione

1) La d.G.R. 13/4/1999, n. 1042, recante «*Criteri e parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di VIA*» (BURV 11/5/1999, n. 41) definisce i seguenti criteri e parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria: «*uno per mille del costo di realizzazione del progetto, desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso e firmato dal progettista e dal soggetto proponente, con un minimo di L. 5.000.000 (pari a euro 2.582,28) e un massimo di L. 50.000.000 (pari a euro 25.822,84)*».

foreste ed economia montana, al servizio bonifica, ai consorzi di bonifica, ad AIPO e al Magistrato alle acque;

- di pubblicare integralmente nel BURV il presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 APRILE 2004, N. 1000

**DERIVAZIONI D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO
- D.LGS. 387/2003; L.R. 26 MARZO 1999, N.
10 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
R.D. 1775/1933 - CRITERI E PROCEDURE**
(BURV 30 aprile 2004, n. 46)

L'Assessore alla difesa del suolo Massimo Giorgetti, di concerto con l'Assessore all'energia Marino Finozzi e con l'Assessore alle politiche per l'ambiente, Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Recentemente è stato emanato il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità», che con l'art. 12, «Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative», dispone un'autorizzazione unica, a carico della Regione, per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

In tale ambito, rivestono particolare importanza gli impianti idroelettrici per i quali va applicata necessariamente la disciplina di cui al r.d. 11.12.1933, n. 1775, relativa alle concessioni di derivazione di acqua pubblica, ogniqualvolta il richiedente non sia già in possesso del necessario titolo per l'utilizzazione dell'acqua.

Vi è, inoltre, da tener presente quanto disposto dalla l.r. 26 marzo 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, la quale impone agli enti pubblici ed ai privati, preventivamente alla realizzazione dei loro progetti, una valutazione di impatto ambientale delle opere qualora queste rientrino nelle tipologie progettuali indicate negli allegati alla medesima legge regionale.

Pertanto, con il presente provvedimento, si intendono specificare le modalità operative, procedurali ed istruttorie, relativamente a dette fattispecie con la finalità di ottimizzare l'iter istruttorio e i relativi tempi, pur nell'esigenza di applicare correttamente i principi delle tre succitate norme.

Per tali tipologie di interventi possono presentarsi due fattispecie:

- A. Interventi per i quali né le opere, né la derivazione d'acqua sono soggette a procedura di VIA;
- B. Interventi per i quali le opere e/o la derivazione d'acqua sono soggette a procedura di VIA.

Necessita pertanto fornire le opportune direttive per la trattazione delle due fattispecie.

A. Interventi per i quali né le opere, né la derivazione d'acqua sono soggette a procedura di VIA

1. la domanda e il relativo progetto definitivo, devono essere presentati all'Unità complessa energia e all'Unità periferica del Genio civile competente per territorio. Il richiedente deve, unitamente alla domanda e al progetto, dimostrare di avere la disponibilità delle aree interessate dagli impianti da realizzare;
2. entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'Unità complessa energia provvede ad effettuare - d'intesa con il citato Genio civile - l'accertamento della completezza del progetto e della relativa documentazione allegata;
3. superata positivamente l'accertamento di cui al punto precedente, entro i successivi quindici giorni, l'Unità periferica del Genio civile, invia copia completa del progetto all'Autorità di bacino competente per territorio e provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso per rendere noto al pubblico il deposito della domanda e relativo progetto, fissando il termine perentorio di ulteriori trenta giorni, dalla data della pubblicazione medesima, per la presentazione di eventuali domande in concorrenza con il primo richiedente e di eventuali opposizioni. La domanda in concorrenza deve essere corredata di documentazione tecnica analoga a quella prevista per la domanda del primo richiedente;
4. delle eventuali domande concorrenti deve essere dato avviso nei modi di cui al capoverso precedente entro un tempo massimo di trenta giorni successivi alla data di ricevimento delle domande medesime;
5. decorsi i termini di cui ai punti precedenti, l'Unità complessa energia provvede a convocare la conferenza di servizi di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 alla quale partecipano i Dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti, il Dirigente responsabile dell'Unità periferica del Genio civile competente per territorio e il Dirigente responsabile dell'Unità complessa per l'energia nonché i rappresentanti di tutte le altre amministrazioni ed enti interessati al procedimento.
Alla conferenza è invitato il proponente per l'illustrazione del progetto;
6. qualora, tra domande in concorrenza, una riguardi derivazione d'acqua per uso potabile quest'ultima prevale sull'uso idroelettrico in base alla legge 36/1994 e il d.lgs. 152/1999⁽¹⁾;
7. la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia è autorizzato con provvedimento della Giunta regionale sulla scorta degli esiti della conferenza dei servizi;
8. entro 30 giorni dall'avvenuta adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui al precedente punto, l'Unità periferica del genio civile competente per territorio procederà alla formalizzazione del disciplinare contenente tutte le clausole dirette a regolare la con-

1) Entrambi i provvedimenti sono stati abrogati dall'art. 175 del d.lgs. n. 152/2006, di cui si veda la parte terza. Della legge n. 36/1994 è stato fatto salvo l'art. 22, comma 6.

cessione di derivazione d'acqua e all'emissione del relativo decreto di concessione alle condizioni già fissate dal provvedimento di Giunta regionale.

B. Interventi per i quali le opere e/o la derivazione d'acqua sono soggette a procedura di VIA

In tale ipotesi, la procedura contestuale di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento prevista dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003, deve essere resa compatibile con le procedure previste dalla l.r. 10/1999 e dal r.d. 1775/1933. A tal fine si propongono le modalità attuative di seguito indicate:

- I. la domanda, unitamente al progetto definitivo e al relativo SIA, deve essere trasmessa alla Direzione regionale competente in materia di VIA, all'Unità complessa regionale per l'energia e all'Unità periferica del Genio civile regionale competente per territorio. Il richiedente deve, unitamente alla domanda e al progetto, dimostrare di avere la disponibilità delle aree interessate dagli impianti da realizzare;
- II. la verifica della completezza della documentazione, tanto ai fini dell'esame di compatibilità ambientale, quanto ai fini della istruttoria sulla derivazione d'acqua, va effettuata dalla Direzione competente per la VIA, di concerto con le strutture di cui al punto I, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda;
- III. a seguito dell'esito positivo di tale verifica, il proponente procede al versamento degli oneri di istruttoria per la VIA, al deposito e alla pubblicità della domanda (su due quotidiani a tiratura regionale, a carico del richiedente, e sul BUR, a carico del Genio civile) nonché alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto, da effettuarsi – a carico del soggetto proponente – entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'ultimo annuncio;
- IV. copia del progetto e del SIA depositati per la consultazione dovrà essere inviata dal proponente all'Autorità di bacino competente;
- V. i soggetti interessati potranno presentare osservazioni entro 50 giorni dalla ultima data di pubblicazione sui quotidiani; gli enti interessati potranno esprimere il proprio parere entro 60 giorni dalla medesima data;
- VI. le eventuali domande concorrenti dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR e dovranno essere corredate di tutta la necessaria documentazione per consentire la successiva istruttoria, pena l'inammissibilità;
- VII. la Commissione VIA deve essere integrata, oltre che dai Dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti, anche dal Dirigente responsabile dell'Unità periferica del Genio civile competente per territorio e dal Dirigente responsabile dell'Unità complessa per l'energia nonché da quelli di tutte le altre amministrazioni ed enti interessati al procedimento;
- VIII. la Commissione VIA, come integrata secondo quanto previsto al precedente punto n. 7 valuta, in base all'art. 18 della l.r. n. 10/1999, tutti i pareri, le osservazioni e opposizioni presentate da parte di terzi e le eventuali controdeduzioni del soggetto proponente, respingendole ovvero accogliendole in tutto o in par-

te. In caso di domande concorrenti la stessa Commissione integrata esprime il parere in ordine al motivato accoglimento di una sola delle domande presentate;

- IX. entro 30 giorni dall'avvenuta adozione della deliberazione di Giunta regionale relativa al giudizio di compatibilità ambientale e all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, l'Unità periferica del genio Civile competente per territorio procederà alla formalizzazione del disciplinare contenente tutte le clausole dirette a regolare la concessione di derivazione d'acqua e all'emissione del relativo decreto di concessione alle condizioni già fissate dal provvedimento di Giunta regionale.

(omissis)

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e costituiscono criteri e modalità di attuazione di quanto disposto dal d.lgs. 387/2003, limitatamente agli impianti idroelettrici; a tali criteri e modalità le strutture regionali competenti si atterranno nella trattazione delle collegate istanze di concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nelle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 26 marzo 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;
- di dare mandato alla direzione difesa del suolo e protezione civile di comunicare il presente provvedimento ai soggetti competenti per l'istruttoria delle domande citati in premesse;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 AGOSTO 2004, N. 2546 ⁽¹⁾

RIDETERMINAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI CRITERI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DEI PROGETTI ASSOGGETTATI A PROCEDURA DI VIA REGIONALE O STATALE. REVOCA DELLA DGR N. 1042 DEL 13 APRILE 1999. ARTT. 4,7,8 E 22 DELLA L.R. 10/99

(BURV 29 settembre 2004, n. 97)

(omissis)

1) Revocata dalla d.G.R 19 luglio 2005, n. 1843

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 LUGLIO 2005, N. 1843⁽¹⁾

**RIDETERMINAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI
CRITERI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE
DEI COSTI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DEI PROGETTI
ASSOGGETTATI A PROCEDURE DI VIA RE-
GIONALE, PROVINCIALE E STATALE. REVOCA
DELLA DGR N. 2546 DEL 6 AGOSTO 2004.**

ARTT. 4, 7, 8 E 22 DELLA L.R. 10/99

(BURV 16 agosto 2005, n. 77)

Riferisce l'Assessore regionale Renato Chisso.

L'art. 4, comma 5, lettera c), della L.R. 10/99 "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*", attribuisce alla Giunta Regionale la competenza di fissare i criteri e i parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di V.I.A. ai sensi della medesima legge.

La Giunta Regionale ha provveduto ad aggiornare, con delibera n. 2546 del 6 agosto 2004, i criteri e i parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti sottoposti a V.I.A. di competenza regionale, provinciale e statale.

Nel citato provvedimento, a seguito dell'esperienza effettuata per l'espletamento dell'istruttoria dei progetti si era provveduto a fissare i criteri e i parametri per la determinazione dei costi d'istruttoria dei progetti di cui sopra secondo quanto di seguito riportato:

1. € 1.500,00 per i progetti sottoposti a procedura di verifica ex art. 7 della L.R. 10/99 e € 2.500,00 per i progetti sottoposti a procedura di scoping ex art. 8 della L.R. 10/99.
2. 0,5 per mille del valore complessivo del progetto presentato, desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso e firmato dal soggetto proponente ed asseverato dal progettista, con un tetto massimo di € 50.000,00 per i progetti di VIA statale e regionale.

Attualmente, a seguito dell'ulteriore esperienza effettuata nell'applicazione di tale nuovo parametro, che ha comportato, in molti casi, irrisori versamenti di somme per i progetti sottoposti a VIA regionale, (di molto inferiori ai costi previsti per una più semplice procedura di screening o scoping), si rende opportuno introdurre un tetto minimo di costi istruttori, che si ritiene utile fissare in Euro 5.000,00 e rivedere il tetto massimo dei costi istruttori, che si ritiene utile fissare in 200.000,00, pur mantenendo inalterati tutti gli altri attuali costi istruttori.

Con l'occasione si ritiene opportuno chiarire e precisare gli adempimenti da porre in essere per l'assolvimento dell'obbligo in questione, come meglio in seguito descritto.

Contestualmente a ciascuna istanza relativa ad opere as-

soggettate a VIA, deve essere presentata alla Regione del Veneto – Direzione regionale Tutela Ambiente, Servizio VIA, una dichiarazione giurata con le modalità previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, ovvero un'autocertificazione nei modi e nelle forme consentite dalla legge, che attesti il valore delle opere da realizzare. La dichiarazione giurata o l'autodichiarazione dovranno essere prodotti dal legale rappresentante del richiedente, ovvero, per i soggetti pubblici, dal titolare dell'ufficio, ovvero ancora, in entrambi i casi, dal professionista iscritto all'albo responsabile del progetto e/o del relativo studio d'impatto ambientale, e dovrà esservi riportato il valore dell'opera e l'ammontare del relativo contributo dello 0,5 per mille. Nel caso in cui, in base al valore progettuale delle opere sottoposte a procedura di VIA, il contributo non dovesse risultare dovuto, si è tenuti comunque a trasmettere alla Direzione regionale Tutela Ambiente - Servizio VIA una apposita comunicazione anch'essa attestata da dichiarazione legalmente certificata.

In funzione del grado di approfondimento legato al livello di progettazione al quale la procedura si riferisce ed in considerazione delle differenziazioni dovute a particolari tipologie d'intervento da realizzare (opere pubbliche o impianti industriali), le dichiarazioni di cui sopra devono riportare il valore complessivo dell'opera dettagliato secondo il "*costo dei lavori*" e le "*spese generali*", comprendenti le somme a disposizione dell'Amministrazione. Ciò al fine della successiva verifica da parte della commissione VIA, in sede di istruttoria tecnica, della congruità e coerenza dei dati certificati con quelli risultanti dagli elaborati progettuali e dallo studio di impatto ambientale, presentati a corredo dell'istanza.

Ai fini del calcolo del "*costo dei lavori*", il committente dovrà considerare la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell'opera incluse le opere di mitigazione e quelle comunque previste dallo studio di impatto ambientale quali le opere connesse, dal momento che anche queste ultime costituiscono oggetto della valutazione d'impatto ambientale. Si precisa, altresì, che il costo dei lavori dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Per quanto riguarda la determinazione delle "*spese generali*", devono essere considerate tutte le spese tecniche relative alla redazione del progetto e dello Studio d'impatto ambientale, quelle relative alla direzione dei lavori nonché al coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di realizzazione, quelle relative ad attività di consulenza o di supporto, le spese per pubblicità, quelle necessarie per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, quelle inerenti allacciamenti ai pubblici servizi nonché le spese per imprevisti, anch'esse correlate a possibili future esigenze di realizzazione del progetto. Al contrario, devono escludersi gli importi destinati alle espropriazioni, in quanto questi non concorrono a determinare quelle "*maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di impatto ambientale*" che costituiscono, ai sensi di legge, la causa giustificatrice del

1) Si veda anche la d.G.R. 29 dicembre 2009 n. 4323 che disapplica le disposizioni di questa deliberazione per tutti i progetti relativi ad infrastrutture o insediamenti produttivi presentati da soggetti pubblici o società a prevalente capitale pubblico.

contributo, essendo correlati a fattori del tutto estranei al valore dell'opera,

Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A.

Qualora nel corso dell'istruttoria e prima dell'espressione del parere definitivo dovesse, comunque, emergere la necessità di apportare modifiche al progetto originariamente presentato, dovrà essere trasmessa unitamente alla presentazione delle modifiche, una dichiarazione con il valore aggiornato del costo delle opere e l'attestazione del pagamento dell'eventuale relativo saldo.

Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il soggetto proponente dovrà produrre alla Direzione regionale Tutela Ambiente, Servizio VIA, attestazione sopra descritta con comunicazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo, trasmettendo pure, unitamente alla comunicazione, un originale della quietanza rilasciata dalla competente sezione di tesoreria o della ricevuta di c/c postale, analogamente intestata alla sezione di Tesoreria territorialmente competente, che ne attesti la data e la misura dell'importo. Sulla quietanza deve essere indicata in maniera specifica la causale del versamento con l'indicazione puntuale della disposizione normativa di riferimento, secondo lo schema di seguito riportato.

La mancata produzione dell'attestazione del versamento del contributo dovuto in sede di presentazione dell'istanza di VIA comporterà, a seconda dei casi, il mancato avvio all'istruttoria tecnica da svolgersi a cura della Commissione VIA o l'immediata sospensione di tutte le attività istruttorie e conseguente sospensione dei termini, sino a quando non sarà formalmente assolto l'obbligo contributivo in discussione. In tal caso la Commissione non potrà comunque emanare il proprio parere sino a quando non sarà presentata la prescritta documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Il pagamento dei suddetti costi alla Regione del Veneto dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

1. Versamento su c/c postale n. 10264307 "Rimborsi ed introiti diversi" – Regione del Veneto con la seguente causale "Attività istruttoria per la valutazione di impatto ambientale – capitolo d'entrata 8334";
2. Bonifico bancario presso il Banco Popolare di Verona e Novara c/c 20600 BBAN : CO518802001000000020600 - BIC: VRBPIT2VO49 con la seguente causale: "Attività istruttoria per la valutazione di impatto ambientale – capitolo d'entrata 8334".

Relativamente alle procedure di VIA provinciali, invece, il pagamento dei costi di istruttoria, determinati con il presente provvedimento, verrà effettuato con le modalità che verranno stabilite dalle singole Amministrazioni provinciali con proprio specifico provvedimento.

Copia della ricevuta di avvenuto versamento dovrà essere trasmessa dal proponente alla Direzione regionale per la Tutela dell'Ambiente – Servizio V.I.A. unitamente alla domanda rivolta dal proponente.

Il pagamento dovrà essere effettuato anche relativamente alle istruttorie in corso.

Esonerati dal pagamento degli oneri istruttori risultano essere esclusivamente le Strutture Regionali nonché altri Enti pubblici, quali ad esempio i Consorzi di Bonifica, che abbiano presentato progetti, assoggettati a procedura di V.I.A. relativi ad opere concessionarie direttamente dall'Ente al quale è proposta la domanda di VIA con provvedimento specifico e finanziate con fondi propri.

Restano pertanto assoggettati al pagamento degli oneri nella misura suindicata, tutti gli altri progetti, anche se dichiarati di competenza e/o interesse regionale ed indipendentemente da eventuali finanziamenti regionali acquisiti che i suddetti Enti effettuino senza atto di concessione diretto della Regione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di fissare, in considerazione di quanto detto in premessa, i criteri e i parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di V.I.A. regionale, provinciale e statale, così come indicato:
 - € 1.500,00 per i progetti sottoposti a procedura di verifica ex art. 7 della L.R. 10/99.
 - € 2.500,00 per i progetti sottoposti a procedura di scoping ex art. 8 della L.R. 10/99.
 - 0,5 per mille desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso e firmato dal progettista e dal soggetto proponente, per i progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. Statale, per i quali è richiesto parere alla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/99 e dell'art. 6 L. 349/86⁽¹⁾ e per i progetti assoggettati alla procedura di VIA regionale, provinciale e statale con un minimo di Euro 5.000 ed un tetto massimo di € 200.000,00;
2. di approvare le modalità di versamento di detti costi e di adempimento dell'obbligo di versamento della somma meglio riportate in premessa;
3. di escludere dal pagamento dei costi istruttori gli Enti che abbiano presentato progetti, assoggettati a procedura di V.I.A. relativi ad opere che debbano essere eseguite direttamente dall'Ente al quale è presentata la domanda di VIA con fondi propri;
4. di assoggettare al pagamento degli oneri nella misura indicata al punto 1 del dispositivo, tutti gli altri progetti, anche se dichiarati di competenza e/o interesse regionale ed indipendentemente da eventuali finanziamenti regionali acquisiti, nonché i progetti in fase d'istruttoria;
5. di revocare quanto precedentemente disposto nella DGR n. 2546 del 06.08.2004;

1) Abrogato dall'art 48 del d.lgs. n. 152/2006 a decorrere dal 31 luglio 2007 (art. 52 così come da ultimo modificato dal d.l. n. 300/2006).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 SETTEMBRE 2006, N. 2797

APPROVAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: "LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2004, N. 15: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE APPLICATA ALLA MATERIA DEL COMMERCIO. CIRCOLARE INTERPRETATIVA."

(BURV 26 settembre 2006, n. 84)

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'Innovazione e alle Politiche Istituzionali, Fabio Gava, di concerto con l'Assessore alle Politiche della Mobilità e le Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

Con la legge regionale 13 agosto 2004, 15, recante le "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" (di seguito definita "legge regionale"), la Regione ha dato avvio ad una rinnovata fase di programmazione commerciale relativa al commercio in sede fissa su area privata.

L'articolo 18, comma 7 della legge regionale assoggetta, come noto, a valutazione di impatto ambientale (VIA) tutte le grandi strutture di vendita (ossia strutture singole e centri commerciali, come definiti all'articolo 9) ed i parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8000.

Il comma 9 del medesimo articolo 18 stabilisce, altresì, che alle grandi strutture di vendita ed ai parchi commerciali di cui al comma 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 26 marzo 1999, n.10 recante la "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale".

Le disposizioni testé richiamate assoggettano i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati ivi indicati, qualora la variante comporti il superamento delle soglie dimensionali previste negli allegati medesimi (lettera d)) oppure qualora la variante comporti un incremento di capacità produttiva o di dimensioni originarie superiore al venticinque per cento (lettera e)); secondo detta disposizione, la procedura di VIA si applica qualora la sommatoria di successivi incrementi superi la suddetta percentuale.

Da ultimo, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge regionale, la competenza relativa alla procedura di Via applicata alle grandi strutture di vendita e parchi commerciali è stata attribuita alle Province nell'ipotesi in cui la localizzazione interessi il territorio di una sola Provincia e non presenti impatti interregionali o transfrontalieri, secondo quanto previsto

dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale n.10 del 1999.

Ciò premesso dal punto di vista normativo, al fine di superare talune problematiche interpretative sorte nel corso dell'istruttoria delle domande di autorizzazione commerciale relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, nonché al fine di fornire alle Province un criterio interpretativo uniforme della normativa regionale si rende ora necessario fissare, d'intesa con le Province stesse, alcuni indirizzi in ordine all'individuazione delle fattispecie alle quali si applica la predetta procedura di valutazione di impatto ambientale, riferita alle grandi strutture di vendita ed ai parchi commerciali.

In data 23 marzo 2006, presso la sede della Direzione Commercio ha avuto luogo un incontro con i rappresentanti tecnici delle Amministrazioni provinciali del Veneto, al fine di concordare i profili di indirizzo utili alla soluzione delle problematiche di maggior rilievo connesse all'applicazione della procedura di VIA alla materia del commercio.

Sulla base di quanto emerso nel predetto incontro organizzato con le amministrazioni provinciali del Veneto nonché con la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, la Direzione regionale Commercio ha predisposto una bozza di lavoro, trasmessa successivamente alle medesime Province che ne hanno sostanzialmente condiviso il contenuto.

Per quanto concerne in particolare i parchi commerciali, in considerazione del rilevante impatto ambientale delle singole strutture che ne costituiscono parte integrante ed alla luce dei recenti indirizzi della giurisprudenza amministrativa e comunitaria, maggiormente sensibili al profilo della tutela ambientale, si è provveduto all'elaborazione di un criterio di indirizzo che prevede l'applicabilità della procedura di VIA anche con riferimento alle fattispecie di modifica della ripartizione interna della superficie di vendita del parco commerciale che abbia quale effetto il superamento, da parte delle singole strutture inserite all'interno del parco medesimo, delle dimensioni per le quali la legge regionale stabilisce il giudizio di compatibilità ambientale.

Tale criterio, utile ai fini dell'applicazione della procedura di VIA espressamente richiamata all'articolo 18, comma 7 della legge regionale, risulta altresì applicabile anche nell'ipotesi di procedura di verifica di impatto ambientale, previstadall'articolo 18, comma 8, della legge regionale.

Trattasi, quindi, di approvare la circolare di cui all'allegato "A" che forma parte integrante del presente provvedimento, da portare a conoscenza di tutti i Comuni del Veneto nonché a tutti i soggetti pubblici ed organizzazioni di categoria interessate.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

(omissis)]

delibera

- 1) di approvare l'allegata circolare del Presidente della Giunta regionale: *"Legge regionale 13 agosto 2004, n.15: Valutazione di impatto ambientale applicata alla materia del commercio. Circolare interpretativa."*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL
7 AGOSTO 2007, N. 2649**

**ENTRATA IN VIGORE DELLA PARTE II DEL
D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 "PROCEDURE
PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS), PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AM-
BIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTE-
GRATA AMBIENTALE (IPPC)"**

(pubblicata in BURV 25 settembre 2007, n. 84)

L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue.

In data 31 luglio è entrata in vigore la Parte Seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006 c.d. Codice Ambientale ⁽¹⁾.

Tale entrata in vigore è stata determinata dall'impossibilità di prorogare il termine di sospensione dell'entrata in vigore a causa dell'aperta procedura di infrazione comunitaria per il mancato recepimento a livello nazionale delle norme comunitarie sulla VIA e sulla VAS.

La sospensione inizialmente prevista al 31.01.2007 e poi prorogata al 31.07.2007, ha reso il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto legislativo 152/2006 (14.04.2007), di cui all'art. 50 del Codice, di fatto inefficace, privando così la Regione di un periodo transitorio sufficiente per l'adeguamento legislativo.

¹⁾ La Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 relativa a *Procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)* è stata completamente sostituita (allegati compresi) dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. 16/1/2008, n. 4 concernente *«Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»* (suppl. ord. alla GU 29/1/2008, n. 24), entrato in vigore il 13/2/2008. Va segnalato che, per quanto qui di interesse, l'art. 35 (*Disposizioni transitorie e finali*) della nuova parte seconda prevede che:

«1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti.

2-ter. Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.».

Si veda al riguardo la successiva deliberazione della Giunta regionale 227/2008, n. 1998.

Inoltre, si evidenzia che già dallo scorso autunno è iniziata la revisione della Parte Seconda da parte degli uffici del Ministero dell'Ambiente in un tavolo con le Regioni e che il terzo correttivo, prodotto da tale gruppo di lavoro, è stato approvato in via preliminare nel Consiglio dei Ministri del 27 luglio u.s.: da tale data prende avvio l'iter di approvazione dello schema di decreto legislativo di revisione il cui termine di approvazione si può ipotizzare in sedici mesi.

Per questi motivi la Regione non ha adottato un proprio provvedimento legislativo di adeguamento al detto Codice.

Ad oggi, però, stante l'operatività immediata della versione originaria della Parte Seconda del decreto n. 152/2006, si rende necessario evidenziare quali potrebbero essere le linee guida per la sua applicazione.

In primo luogo, è doveroso ricordare che oramai per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, la legge statale che intervenga in una materia esclusiva quale è quella ambientale fa sì che debbano disapplicarsi le disposizioni regionali in contrasto con la nuova disciplina statale.

D'altro lato l'art. 117 comma 1, della Costituzione fa sì che in caso di contrasto tra la legge statale e/o regionale e la legislazione comunitaria, sia quest'ultima a prevalere sulla normativa statale e/o regionale.

Pertanto, si rende necessario valutare gli atti legislativi e amministrativi adottati dalla Regione Veneto in materia di VIA e VAS alla luce di questi due parametri di riferimento.

Per quanto riguarda la VIA il riferimento regionale è dato dalla LR 10/99 che si ritiene di poter confermare per le parti in cui l'art. 43 del Codice Ambiente prevede il rinvio della legislazione statale a quella regionale per disciplinare i contenuti e la procedura di impatto ambientale.

Nello specifico sono confermati con il presente atto di indirizzo che:

- l'autorità competente in materia di VIA è la Giunta regionale, come da articolo 4 della L.R. 10/99;
- l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria è la Commissione regionale VIA di cui all'art. 5 della L.R. 10/99;
- le deleghe alle Province per particolari tipologie progettuali di cui all' art. 4 della LR 10/99;
- le modalità ulteriori, anche in deroga al codice, stabilite per la pubblicità e per l'informazione e la consultazione del pubblico dagli articoli 14, 15 e 16 della medesima legge, al fine di garantire la necessaria partecipazione di tutti gli interessati al procedimento.

Con riferimento ai progetti per cui sia stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato prima del 31 luglio 2007 si confermano le competenze e le procedure di cui alla legge regionale 10/1999, giusto art. 52 del Codice Ambiente.

Per i soli progetti ricompresi negli elenchi A e B dell'allegato 3 parte seconda del codice presentati a far data dal 31 luglio u.s., opera invece il nuovo riparto di competenze tra

Stato e Regione, nuovo riparto che a cascata andrà a ripercuotersi sulla competenza provinciale.

Ciò implica che se una tipologia progettuale già delegata dalla Regione alla provincia con la LR 10/99 è individuata negli allegati come competenza regionale, la competenza provinciale è confermata.

Laddove non vi sia tale corrispondenza troverà applicazione il Codice Ambiente. Sarà, pertanto, cura della singola Provincia valutare caso per caso tale corrispondenza ed in ipotesi di tipologia progettuale non rientrante nelle competenze delegate con la più volte citata legge regionale, sarà cura della Provincia trasmettere il progetto alla Regione che valuterà a sua volta la sussistenza o meno della propria competenza.

Lo stesso dicasi per la ripartizione di competenza tra Stato e Regione, nel senso che sarà cura della Regione, per i progetti alla stessa presentati, compiere tale valutazione di corrispondenza ed eventualmente trasmettere il progetto all'autorità competente.

Nelle more dell'adozione di un provvedimento legislativo di specifico adeguamento per cui questa operazione preliminare avverrà in automatico a seguito della revisione degli allegati regionali, si invitano le amministrazioni interessate ad effettuare detta operazione il più rapidamente possibile stante l'operatività del termine fissato per la conclusione del procedimento di VIA di cui all'art. 31 del Codice Ambiente vale a dire 90 giorni dalla pubblicazione a mezzo stampa dell'avviso di avvenuto deposito del progetto presso gli uffici dell'autorità competente ad emettere il parere.

Per quanto riguarda l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), su cui la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 interviene solo con l'art. 34 che regola i rapporti tra AIA e VIA, nulla risulta modificato rispetto a quanto definito nel decreto legislativo 59/2005.

Per quanto riguarda la VAS, come è noto, la Regione Veneto è intervenuta con gli indirizzi operativi di cui alle deliberazioni n. 2988 dell' 1.10.2004, n. 3262 del 24.10.2006 e n. 3752 del 5.12.2006.

Tali indirizzi operativi sono stati modulati sulla Direttiva 2001/42/CE per cui la Regione ha adempiuto ai prescritti comunitari.

Sono, comunque, in corso di predisposizione, un progetto di legge regionale per recepire formalmente la Direttiva 2001/42/CE sulla VAS, e un progetto di legge regionale di adeguamento della LR 10/99 sulla VIA.

(omissis)

la Giunta regionale
(omissis)

delibera

1. di adottare l'informativa esposta in premessa.
2. di trasmettere il presente provvedimento alle Province.
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste

dall'art. 1, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 14/1989.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22
LUGLIO 2008, N. 1998**

**DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2008, 4
«ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE». DISPOSIZIONI APPLICATIVE**

(pubblicata in BURV 2 settembre 2008, n. 73)

L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, di concerto con l'Assessore alle Politiche per l'Ambiente, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

In data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*».

Con tale correttivo è stata integralmente riscritta la Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - c.d. Codice dell'Ambiente - relativa alle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica, per la Valutazione dell'Impatto Ambientale e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale. In particolare, il nuovo articolo 35, comma uno, del Codice dell'Ambiente, così come sostituito dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, stabilisce che «*Le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore (vale a dire entro il 12 febbraio 2009). In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto*».

Tenuto conto del fatto che la Regione Veneto è dotata di una normativa specifica in materia di VIA, vale a dire la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 ss.mm.ii., è necessario nelle more della presentazione ed adozione di un nuovo testo di legge che vada ad armonizzare le disposizioni di rango regionale con la nuova disciplina statale in materia di VIA, continuare ad applicare nel frattempo la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, ss.mm.ii.⁽¹⁾

Per quanto riguarda, invece, le procedure di VIA avviate prima del 13 febbraio 2008 ma successivamente al 31 luglio 2007 (entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), atteso quanto disposto dal comma 2-ter del medesimo articolo 35, le stesse saranno concluse ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento⁽²⁾.

¹⁾ La l.r. 26/3/1999, n. 10 concerne «*Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione di impatto ambientale*».

²⁾ L'art. 35 (*Disposizioni transitorie e finali*) del d.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal d.lgs. n. 4/2008) al comma 2-ter stabilisce che: «*Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedi-*

Per quanto riguarda, infine, le procedure di VIA avviate dopo il 13 febbraio 2008 e prima della pubblicazione della presente deliberazione, trova applicazione la normativa più conveniente per il proponente sotto il profilo tecnico-amministrativo avendo particolare riferimento, tra quanto previsto dalla L.R. n. 10/99 e quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, sia alla durata dell'iter procedimentale che alla documentazione richiesta in funzione del rilascio del provvedimento.

Per quanto concerne, inoltre, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) disciplinata dal D.Lgs. n. 59/2005, poiché il nuovo articolo 10, parte seconda, del D.Lgs. n. 152/2006¹⁾, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, prevede che le Regioni assicurino che la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e considerato che, allo stato, la Regione Veneto con propria L.R. n. 26/2007 si è sostanzialmente limitata a disciplinare l'assetto delle competenze amministrative relativamente alle tipologie progettuali di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 59/2005, si ritiene opportuno dare attuazione fin d'ora, in via amministrativa, al coordinamento tra le procedure di AIA e di VIA, integrando la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale in quella di Valutazione di Impatto Ambientale. Pertanto, nel caso in cui progetti di impianti assoggettati ad AIA debbano essere sottoposti anche a procedura di VIA, la relativa istruttoria verrà svolta congiuntamente dalle strutture regionali, ognuna per la materia di propria competenza e secondo le normative di riferimento. In tale senso la Commissione VIA risulterà all'uopo ulteriormente integrata, in conformità a quanto disposto dalla L.R. n. 10/99, dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, rappresentante dell'Amministrazione regionale in detta procedura di AIA, come da DGR 2493/2007, o suo delegato, per lo svol-

mento.».

¹⁾ L'art. 10 (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti) del d.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal d.lgs. n. 4/2008) ai commi 1 e 2 stabilisce che:

«1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tale fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.

2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.».

gimento delle funzioni di conferenza di servizi. Nel caso di impianti non assoggettati a VIA o di impianti per i quali debba essere rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale senza la necessità di modifiche impiantistiche, la relativa istruttoria verrà invece espletata unicamente dalle strutture regionali a ciò competenti per singola materia. Il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio è a tal fine incaricato di provvedere, con proprio atto, alla individuazione di opportune forme di coordinamento tra le strutture della Segreteria che partecipano al procedimento in modo da garantire l'assolvimento in tempi celeri dei prescritti adempimenti istruttori. A seguito dell'espressione consultiva favorevole da parte delle competenti strutture, come sopra individuate, il Segretario Regionale si determina in conformità a quanto stabilito nella DGR n. 2493 del 7 agosto 2007 e, in particolare, ai punti n. 3 e 4 riguardanti rispettivamente la convocazione e l'espletamento della conferenza di servizi di cui al D.Lgs. n. 59/2005 e l'emanazione del conseguente provvedimento di AIA.

Deve, infatti, escludersi l'attivazione della procedura di VIA a fronte di semplici rinnovi di autorizzazione, anche AIA, a cui non si accompagnino interventi di modifiche impiantistiche o di tipologia di rifiuti trattati (nel caso di impianti di trattamento/recupero di rifiuti).

Analogamente a quanto detto sopra, per quanto riguarda le procedure di competenza provinciale, la Commissione provinciale VIA verrà integrata dal rappresentante provinciale competente per l'AIA, per lo svolgimento delle funzioni di conferenza di servizi.

Nel caso in cui la procedura preveda competenze di Amministrazioni diverse (Regione e Provincia) per la procedura di VIA e quella di AIA, al fine di semplificare la conclusione delle stesse procedure, la procedura di AIA verrà svolta all'interno della competente Commissione VIA, regionale o provinciale.

(omissis)

la Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di continuare ad applicare a far data 13 febbraio 2008, nelle more dell'adozione di un nuovo provvedimento legislativo regionale in materia di VIA, in virtù della disposizione transitoria di cui al nuovo art. 35 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152», la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 ss.mm.ii.;

2. di dare atto che, in virtù della disposizione transitoria di cui al nuovo art. 35 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152», trova applicazione per i procedimenti avviati dopo il 31 luglio 2007 e prima del 13 febbraio 2008 la normativa vigente al momento di avvio del procedimento;

3. di applicare per le procedure di VIA avviate dopo il

13 febbraio 2008 e prima della pubblicazione della presente deliberazione la normativa più conveniente per il proponente come indicato in premessa;

4. di integrare la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) all'interno della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) prevedendo un'istruttoria congiunta delle strutture regionali, ognuna per la materia di propria competenza e secondo le normative di riferimento, e in tale senso l'integrazione della Commissione VIA con il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, rappresentante dell'Amministrazione regionale in detta procedura di AIA, come da DGR 2493/2007, o suo delegato per lo svolgimento delle funzioni di conferenza di servizi di cui alla legge regionale n. 10/99;

5. nel caso di impianti non assoggettati a VIA o di impianti per i quali debba essere rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale senza la necessità di modifiche impiantistiche, la relativa istruttoria verrà invece espletata unicamente dalle strutture regionali a ciò competenti per singola materia;

6. di incaricare il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio di provvedere, con proprio atto, alla individuazione di opportune forme di coordinamento tra le strutture della Segreteria che partecipano al procedimento in modo da garantire l'assolvimento in tempi celeri dei prescritti adempimenti istruttori;

7. analogamente a quanto detto sopra, per quanto riguarda le procedure di competenza provinciale, la Commissione provinciale VIA verrà integrata dal rappresentante provinciale competente per l'AIA, per lo svolgimento delle funzioni di conferenza di servizi;

8. nel caso in cui la procedura preveda competenze di Amministrazioni diverse (Regione e Provincia) per la procedura di VIA e quella di AIA, al fine di semplificare la conclusione delle stesse procedure, la procedura di AIA verrà svolta all'interno della competente Commissione VIA, regionale o provinciale;

9. di trasmettere il presente provvedimento alle Province;

10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 1, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 14/1989, disponendo altresì la riproduzione dello stesso nel sito Internet ufficiale della Regione all'interno della sezione Ambiente e Territorio dedicata alle materie Atmosfera e Valutazione Progetti e Investimenti.

**CIRCOLARE DEL SEGRETARIO REGIONALE
ALL'AMBIENTE E TERRITORIO E DEL SEGRETARIO
REGIONALE ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
31 OTTOBRE 2008**

DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) ED AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

(pubblicata in BURV 28 novembre 2008, n. 98)

Con DgrV n. 1998, assunta in data 11 luglio 2008, sono state dettate alcune disposizioni applicative per il coordinamento della procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) come previsto dall'art. 10 D.Lgs. 152/2006⁽¹⁾.

Tale delibera - che nell'incerto quadro normativo prodotto prima dal D.Lgs 152/2006 e poi dal D.Lgs 4/2008⁽²⁾ sulla possibilità di applicare la disciplina statale o quella regionale in materia di VIA ha inteso consentire l'applicazione, in via generale, della normativa più conveniente per il proponente sino al necessario adeguamento dell'ordinamento regionale alla disciplina statale (previsto per il 13 febbraio 2009) - ha demandato al Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio il compito di coordinare le diverse procedure ambientali.

Con la presente circolare si procede dunque all'indivi-

¹⁾ Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 reca «*Norme in materia ambientale*» e all'art. 10 (*Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti*), commi 1 e 2, stabilisce che:

«1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tale fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.

2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.»

²⁾ Il d.lgs 16/1/2008, n. 4 recante «*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*» ha, tra l'altro, completamente sostituito la parte seconda (*procedure per mia Valutazione ambientale strategica (VAS)*), per la Valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) del d.lgs. n. 152/2006.

duazione di opportune forme di coordinamento tra le diverse Strutture Regionali impegnate nelle istruttorie delle richieste di rilascio dell'AIA a fronte di impianti che siano o meno assoggettati anche a VIA.

Nell'ambito di tale coordinamento VIA/AIA viene altresì considerata la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) qualora l'area interessata dall'intervento ne richieda l'attivazione, nonché l'autorizzazione paesaggistica che si renda eventualmente necessaria ai sensi dell'articolo 146 D.Lgs 42/2004⁽¹⁾.

Restano invece autonome le procedure disciplinate dalla DgrV n. 2204/2008⁽²⁾ per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

1. Impianti assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

a) Progetti di impianti per i quali i soggetti proponenti si avvalgono della procedura contestuale VIA/AIA avanzando, con un'unica istanza da presentarsi all'Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale, richiesta di compatibilità ambientale e di rilascio di autorizzazione integrata ambientale.

Istruttoria Preliminare

L'Unità Complessa VIA, quale struttura responsabile del procedimento, indice una riunione con le Strutture Regionali di riferimento (Direzione Tutela Ambiente, Unità Complessa Atmosfera, Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità, Servizio Pianificazione Concertata) ai fini della verifica preliminare, per gli aspetti di relativa competenza, della completezza formale della documentazione allegata dai soggetti proponenti all'atto della richiesta. L'Unità Complessa VIA trasmette al soggetto proponente, con unica nota, le eventuali richieste di integrazione documentale di cui necessitano le competenti Strutture Regionali.

Istruttoria Tecnica

Dopo le pubblicazioni nei quotidiani dell'avviso di avvenuto deposito del progetto, da effettuare entro 15 giorni nel rispetto dei termini di cui al D.Lgs n. 59/2005, l'Unità Complessa VIA, nelle more dell'illustrazione del progetto del proponente alla Commissione, trasmette la documentazione alla Strutture competenti nonché, qualora necessario, al Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità per gli aspetti relativi alla Valutazione di Incidenza Ambientale e al Servizio Pianificazione Concertata qualora il progetto contenga la richiesta, corredata della prescritta documentazione, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

¹⁾ Il d.lgs. 22/1/2004, n. 42 reca «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e all'art. 146 disciplina la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica.

²⁾ La d.G.R. 8/8/2008, n. 2204 reca «Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» (BURV 16/9/2008, n. 77).

Il presidente della Commissione VIA individua un apposito gruppo istruttorio costituito da componenti della Commissione VIA e da funzionari degli uffici delle Strutture competenti.

Il gruppo istruttorio esamina congiuntamente il progetto presentato e sottopone al termine dell'istruttoria la propria relazione all'esame della Commissione VIA, integrata dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio o suo delegato, per l'espressione del relativo parere.

Per quanto attiene l'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica continua a valere, fino al 31 dicembre 2008, il regime transitorio di cui all'articolo 159 D.Lgs n. 42/2004⁽³⁾.

Definizione del Procedimento

La procedura si chiude con la Dgr che rilascia contestualmente: autorizzazione paesaggistica (se necessaria), parere di compatibilità ambientale, VINCA (se necessaria) ed AIA.

La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione paesaggistica non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, può annullarla con provvedimento motivato entro sessanta giorni dalla relativa ricezione.

Nel caso di impianti di trattamento rifiuti l'AIA legittima esclusivamente l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto; per la parte relativa all'esercizio l'AIA è successivamente rilasciata dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori da parte del direttore dei lavori, delle garanzie finanziarie, della documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del piano di monitoraggio ed, infine, del certificato di collaudo funzionale dell'impianto.

b) Impianti che hanno presentato richiesta di compatibilità ambientale e di approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 23 della Lr n. 10/1999⁽⁴⁾ - che hanno già conseguito da parte della

³⁾ Il d.lgs. 22/1/2004, n. 42 reca «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e all'art. 159 disciplina il Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica. Il termine del 31/12/2008 è stato prorogato al 30 giugno 2009 dall'art. 38 del decreto-legge 30/12/2008, n. 207 recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» (GU 31/12/2008, n. 304).

⁴⁾ La legge regionale 26/3/1999, n. 10 reca «Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale» e agli articoli qui citati stabilisce che:

«Art. 11 (Presentazione contestuale della domanda di VIA e di autorizzazione o approvazione del progetto) – 1. Per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, B2, dalla lettera n) alla lettera s), del numero 7, Progetti di infrastrutture, C3-bis e A1 bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), il soggetto proponente può chiedere l'autorizzazione o approvazione definitiva del progetto contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale.

2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il soggetto proponente deve allegare alla domanda:

a) il SIA di cui all'articolo 9;
b) il progetto definitivo dell'impianto, opera o intervento;

Commissione VIA regionale il parere di compatibilità ambientale favorevole nonché la relativa approvazione - e per i quali non è ancora conclusa la procedura di VIA.

Istruttoria Preliminare

La Struttura competente per l'AIA, quale struttura responsabile del procedimento, verifica, una volta ricevuta la domanda di AIA, la completezza formale della documentazione e trasmette le eventuali richieste di integrazione al soggetto proponente.

Non si procede alla pubblicazione di nuovi avvisi in quanto la fase di pubblicità prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2005⁽¹⁾ si intende già assolta nell'ambito delle procedure di evidenza previste dalla normativa vigente in materia di VIA.

Istruttoria Tecnica

La Struttura competente, una volta istruito tecnicamente il progetto presentato, trasmette alla Commissione VIA, integrata dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio o suo delegato, l'istruttoria relativa agli aspetti progettuali ai fini del rilascio dell'AIA.

c) l'elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'impianto, opera o intervento, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente.

Art. 23 (Semplificazione amministrativa per i progetti ad approvazione o autorizzazione regionale o provinciale) – 1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa per i progetti previsti dall'allegato A1 con esclusione della lettera k), dall'allegato B1 con esclusione della lettera g), C3-1bis e dall'allegato B2 dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7 Progetti di infrastrutture nonché dall'allegato A1 bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di approvazione o di autorizzazione in presenza delle seguenti condizioni:

a) il proponente si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 11;

b) la Commissione VIA sia stata appositamente integrata dai rappresentanti della provincia e/o del comune interessati, nonché dai responsabili degli uffici provinciali o regionali competenti;

c) la Commissione VIA abbia reso il parere di impatto ambientale di cui all'articolo 18.

2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la Commissione VIA svolge le funzioni dell'apposita conferenza prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e provvede all'istruttoria ai fini dell'assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.»

¹⁾ Il d.lgs. 18/2/2005, n. 59 recante «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» all'art. 5 disciplina la Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale nell'ambito della quale (comma 7 dell'art. 5) viene previsto che «il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni».

Definizione del Procedimento

La procedura si chiude con la Dgr che rilascia contestualmente: autorizzazione paesaggistica (se necessaria), parere di compatibilità ambientale, VINCA (se necessaria) ed AIA.

La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione paesaggistica non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, può annullarla con provvedimento motivato entro sessanta giorni dalla relativa ricezione.

Nel caso di impianti di trattamento rifiuti l'AIA legittima esclusivamente l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto; per la parte relativa all'esercizio l'AIA è successivamente rilasciata dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori da parte del direttore dei lavori, delle garanzie finanziarie, della documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del piano di monitoraggio ed, infine, del certificato di collaudo funzionale dell'impianto.

c) Impianti che hanno presentato richiesta di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 10 della Lr n. 10/1999⁽²⁾ e per i quali si è già conclusa la procedura di VIA.

Istruttoria Preliminare

La Struttura competente per l'AIA verifica, una volta ricevuta la domanda di AIA, la completezza formale della documentazione e trasmette le eventuali richieste di integrazione al soggetto proponente.

Il proponente deve provvedere alle pubblicazioni di cui all'articolo 5 del D.Lgs n. 59/2005.

Istruttoria Tecnica

La Commissione VIA, integrata dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio o suo delegato, istruisce il progetto presentato secondo le modalità di cui all'art. 19 bis della Lr n. 10/1999⁽³⁾ e dell'art. 24, comma 5, della Lr n.

²⁾ La legge regionale 26/3/1999, n. 10 recante «Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale» all'art. 10 (Presentazione della domanda di VIA) stabilisce che:

«1. Chiunque intenda realizzare un impianto, opera o intervento assoggettato a VIA in base alla presente legge deve presentare alla autorità competente per la VIA apposita domanda per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) il SIA di cui all'articolo 9;

b) il progetto preliminare dell'impianto, opera o intervento.»

³⁾ La legge regionale 26/3/1999, n. 10 recante «Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale» all'art. 19-bis (Giudizio di compatibilità ambientale e successiva procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione per i progetti da approvarsi dalla Regione o dalle Province) stabilisce che:

«1. Per i progetti di impianti opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e A1bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater) per i quali il proponente abbia presentato domanda per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 10, entro quindici giorni dall'espressione del parere

3/2000.

Definizione del Procedimento

La procedura si chiude con la Dgr che approva il progetto e rilascia contestualmente l'AIA.

Qualora il progetto che ha seguito le richiamate procedure degli artt. 10 e 19 *bis* della Lr n. 10/1999 sia relativo ad un impianto di trattamento rifiuti, l'AIA legittima esclusivamente l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto; per la parte relativa all'esercizio l'AIA è successivamente rilasciata dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori da parte del direttore dei lavori, delle garanzie finanziarie, della documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del piano di monitoraggio ed, infine, del certificato di collaudo funzionale dell'impianto.

2. Impianti non assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

a) Progetti sottoposti ad esame della Commissione Tecnica Regionale Ambiente

Qualora venga richiesto il rilascio di AIA per:

- nuovi impianti;
- impianti esistenti con richiesta di modifiche sostanziali;

il progetto viene sottoposto al parere della Commissione Tecnica Regionale Ambiente a seguito della verifica istruttoria effettuata da parte degli uffici regionali competenti.

Le modifiche si intendono sostanziali ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. n) del D.Lgs. 59/2005⁽¹⁾. Ugualmente, qua-

della commissione VIA di cui all'articolo 18 e sulla base del medesimo, l'autorità competente per la VIA adotta il provvedimento relativo al giudizio di valutazione di compatibilità ambientale.

2. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli e i limiti per l'autorizzazione dell'impianto, opera o intervento e comunque per la sua realizzazione.

3. In caso di giudizio negativo, l'impianto, opera o intervento proposto non può essere autorizzato e comunque non può essere realizzato.

4. Qualora il provvedimento relativo al giudizio di valutazione di impatto ambientale sia positivo o condizionato, la Commissione VIA all'uopo integrata dai rappresentanti degli enti locali interessati e dai responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti convocati dall'autorità competente per la VIA, svolge le funzioni della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 241 e provvede all'istruttoria amministrativa al fine di acquisire in un'unica sede i pareri, nullaosta, autorizzazioni assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l'approvazione definitiva e l'autorizzazione degli impianti, opere od interventi.

5. Le determinazioni della Conferenza di servizi di cui al comma 4 sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. Per gli impianti di smaltimento dei rifiuti e per i depuratori l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. ».

¹⁾ Il d.lgs. 18/2/2005, n. 59 recante «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» all'art. 2 (Definizioni), comma 1, prevede la

lora la modifica determini il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa in materia di VIA, essa è da intendersi di natura sostanziale.

In conformità al parere della Commissione Tecnica regionale Ambiente, ove favorevole, il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio rilascia il provvedimento di AIA. In caso di esito negativo il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio provvede alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 *bis* della 241/1990⁽²⁾.

b) Progetti non sottoposti ad esame della Commissione Tecnica Regionale Ambiente

Qualora venga richiesto il rilascio di AIA per:

- impianti esistenti senza richiesta di modifiche;
- impianti esistenti con richiesta di modifiche non sostanziali;

il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio rilascia il provvedimento di AIA a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti.

Qualora successivamente al rilascio dell'AIA pervengano richieste di modifiche non sostanziali all'impianto, il responsabile del procedimento, dopo aver accertato che dette modifiche comportino un mero aggiornamento del titolo autorizzativo, le sottopone al Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio affinché questi proceda, ove necessario, a modificare corrispondentemente l'AIA rilasciata.

Nei soli casi in cui le modifiche agli impianti, pur non avendo superato le anzidette soglie, possano comunque determinare effetti negativi e significativi per gli esseri umani e per l'ambiente come stabilito dalla art. 2, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 59/2005, il responsabile del procedimento, previa motivata comunicazione al proponente, ri-

seguinte definizione («n) *modifica sostanziale: una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.*»).

²⁾ Legge 7/8/1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» all'art. 10- bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) prevede che:

«1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.».

chiede il parere della CTRA, in veste di organo tecnico consultivo, interrompendo i termini del procedimento. Qualora in quest'ultimo caso la CTRA accerti la sostanzialità della modifica, il responsabile del procedimento informa tempestivamente il proponente perché proceda all'inoltro di una nuova domanda di autorizzazione, corredata da una relazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5 D.Lgs n. 59/2005, alla quale si applica la procedura di cui al punto a).

c) Svolgimento contemporaneo di più attività nel medesimo sito o impianto

Qualora nel medesimo sito o impianto siano svolte contemporaneamente più attività riferite ad un unico gestore, funzionalmente connesse, assoggettate ad AIA e il cui rilascio compete ad amministrazioni diverse, l'amministrazione competente al rilascio dell'AIA connessa all'attività principale si esprime, per motivi di semplificazione ed economia procedimentale, anche in merito all'AIA connessa all'attività accessoria.

3. Oneri istruttori

Il provvedimento di AIA è soggetto al versamento di oneri istruttori di cui al D.Lgs. 59/2005 con le modalità previste dal Dm 24 aprile 2008 ⁽¹⁾.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 FEBBRAIO 2009, n. 308

PRIMI INDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COORDINAMENTO DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4, "ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE" CON LA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1999, N. 10

(pubblicata in BURV 3 marzo 2009, n. 19)

L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 così detto "Correttivo", con l'art. 1 comma 3 ha sostituito la parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, profondamente modificando la procedura per la valuta-

zione dell'impatto ambientale.

Detto decreto, con l'art. 35 rubricato "Disposizioni transitorie e finali" prevede che le Regioni adeguino il loro ordinamento alle disposizioni in esso contenute entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e che trascorso il suddetto termine trovino applicazione diretta le norme in esso contenute ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

Con la delibera n. 3937 del 16 dicembre 2008, la Giunta ha conferito un incarico esterno per la predisposizione di apposito disegno di legge di revisione ed adeguamento della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e ss. mm ed ii.

In data 27 gennaio 2009, la Giunta ha adottato il disegno di legge concernente "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 marzo 1999 e ss mm ii "Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale" in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4", senza riformare sostanzialmente la disciplina regionale in materia si è inteso procedere ad un adeguamento della stessa mantenendone per quanto possibile i principi essenziali.

Pertanto, poiché con il 13 febbraio 2009 si rende necessario l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di VIA contenute nel c.d. "Correttivo", nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del citato disegno di legge, si rende opportuno fornire i primi indirizzi applicativi del c.d. "Correttivo" fondati sui principi fondamentali della Legge regionale 10/1999, che con lo stesso risultano compatibili, ed integrati con quanto previsto dal correttivo, come già individuati nel disegno di legge sopra citato.

Relativamente a quanto detto, si evidenziano i seguenti aspetti:

- le autorità competenti in materia di VIA sono la Regione e le Province secondo i criteri di ripartizione di cui all'articolo 4 comma 1 e 2 della L.R. 10/99, criteri che si intendono confermati con riferimento alla tipologia degli interventi come individuata negli allegati III e IV del "Correttivo". Tale riparto delle competenze viene confermato anche relativamente alle modifiche ed estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione concernenti interventi di cui agli allegati III e IV del "Correttivo" non previsti negli Allegati di cui alla L.R. 10/1999;
- gli organi tecnici competenti allo svolgimento dell'istruttoria sono la Commissione regionale VIA di cui all'art. 5 della L.R. 10/99 e le Commissioni provinciali VIA di cui all'art. 6 della L.R. 10/1999.
- le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" restano soggetti alla disciplina ivi prevista anche per quanto attiene alle procedure di V.I.A. e di verifica di assoggettabilità;
- i progetti e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di bonifica sono disciplinati dall'art. 242, comma 7, del Titolo V, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

¹⁾ Il d.m. 24/4/2008 reca «Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» (GU 22/9/2008, n. 222). In merito alle tariffe relative alle istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale si veda anche la d.G.R. 9/12/2008, n. 3826.

- e) relativamente al coordinamento delle procedure di VIA e di AIA restano confermate le disposizioni di cui alla DGR 22 luglio 2008, n. 1998 e di cui ai successivi provvedimenti attuativi e/o modificativi;
- f) resta confermata la facoltà per il proponente di presentare all'Autorità competente per la VIA, sulla base di motivata richiesta, il progetto preliminare di cui all'art. 5 comma g) del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 4/2008, ai soli fini dell'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale. In questo caso tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, inclusa, ove sia necessaria, l'autorizzazione integrata ambientale, non vengono ricomprese o sostituite nel provvedimento di valutazione d'impatto ambientale;
- g) in materia di sanzioni restano ferme le competenze previste dalla legislazione vigente;
- h) ai procedimenti amministrativi che, all'entrata in vigore della presente legge, non sono conclusi con il rilascio del provvedimento amministrativo autorizzatorio, si applica la normativa in materia di V.I.A. vigente al momento della presentazione della domanda.

Per quanto detto ed a seguito dell'entrata in vigore del c.d. Correttivo, ai fini applicativi e procedurali, si intendono non più applicabili, a decorrere dal 13 febbraio 2009, le seguenti disposizioni della L.R. 10/1999:

- a) articolo 1;
 b) articolo 2;
 c) lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3;
 d) comma 2 dell'articolo 3;
 e) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 4;
 f) articolo 7;
 g) articolo 8;
 h) articolo 9;
 i) articolo 10;
 l) articolo 11;
 m) articolo 12;
 n) i commi 3 e 5 dell'articolo 14;
 o) articolo 16;
 p) articolo 17;
 q) articolo 18;
 r) articolo 25;
 s) articolo 26;
 t) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27;
 u) gli articoli dal 28 al 32.

Si ricorda infine che l'articolo 6 comma 8 del citato Correttivo prevede che "per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento".

(omissis)

la Giunta regionale
 (omissis)

delibera

1. di adottare i primi indirizzi applicativi evidenziati in premessa a decorrere dal 13 febbraio 2009.
2. di comunicare il presente provvedimento alle Province.
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 1, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 14/1989.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2009, N. 327

ULTERIORI NDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COORDINAMENTO DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4, "ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE" CON LA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1999, N. 10

(pubblicata in BURV 10 marzo 2008, n. 21)

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

Con DGR n. 308 del 10/02/2009 la Giunta regionale ha fornito i primi indirizzi applicativi in materia di valutazione d'impatto ambientale, a decorrere dal 13 febbraio 2009, di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (cd Correttivo) con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10.

Nel citato provvedimento la Giunta regionale ha tra l'altro stabilito che le autorità competenti in materia di VIA sono la Regione e le Province, secondo i criteri di ripartizione di cui all'articolo 4 comma 1 e 2 della L.R. 10/99, criteri che si intendono confermati con riferimento alla tipologia degli interventi come individuata negli allegati III e IV del "Correttivo". Tale riparto delle competenze è stato altresì confermato anche relativamente alle modifiche ed estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione concernenti interventi di cui agli allegati III e IV del "Correttivo", non previsti negli Allegati di cui alla L.R. 10/1999;

Sempre nel citato provvedimento, inoltre, ai fini applicativi e procedurali, si sono altresì elencati i seguenti arti-

coli della L.R. 10/1999 non più applicabili, a decorrere dal 13 febbraio 2009:

- a) articolo 1;
- b) articolo 2;
- c) lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3;
- d) comma 2 dell'articolo 3;
- e) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 4;
- f) articolo 7;
- g) articolo 8;
- h) articolo 9;
- i) articolo 10;
- l) articolo 11;
- m) articolo 12;
- n) i commi 3 e 5 dell'articolo 14;
- o) articolo 16;
- p) articolo 17;
- q) articolo 18;
- r) articolo 25;
- s) articolo 26;
- t) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27;
- u) gli articoli dal 28 al 32.

In relazione al riparto delle competenze tra Regione e Provincia secondo il principio di cui al citato provvedimento, ed al fine di consentire una lettura semplificata e coordinata dello stesso, si rende opportuno fornire, in allegato alla presente deliberazione (Allegato A al presente provvedimento), l'elenco delle tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV del cd Correttivo, con indicazione delle specifiche competenze, secondo i criteri di ripartizione fissati dalla L.R. n. 10/99. In tale contesto, nell'ipotesi di nuove tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV del cd Correttivo, che non trovano alcun riscontro, per tipologia, negli allegati della legge regionale, trovano applicazione le disposizioni del cd Correttivo che assegnano alla Regione la competenza per materia.

In relazione poi alla non applicabilità, a decorrere dal 13 febbraio 2009, di alcuni articoli della L.R. n. 10/99 ed al fine di consentire una più rapida e semplificata lettura delle norme della medesima legge regionale, si rende opportuno fornire, in allegato alla presente deliberazione (Allegato B al presente provvedimento), l'elenco degli articoli di legge che continuano a trovare applicazione dal 13 febbraio 2009, ricordando che, per quanto non più disciplinato dalla legge regionale, trovano applicazione tutte le altre normative del cd Correttivo.

(omissis)

la Giunta regionale

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE la Direttiva 85/337/CE e la Direttiva 97/11/CE in materia di VIA;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152

“Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.

VISTA la Legge Regionale 26.03.1999, n. 10 e succ. mod. e integr.;

delibera

1. di adottare gli ulteriori indirizzi applicativi evidenziati in premessa a decorrere dal 13 febbraio 2009 e meglio specificati negli Allegati A e B al presente provvedimento, che ne fanno parte integrante.
2. di comunicare il presente provvedimento alle Province.

Allegato A

(omissis)

Allegato B

(omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2009, N. 4145

ULTERIORI INDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COORDINAMENTO DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, “NORME IN MATERIA AMBIENTALE” COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4, “ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE” CON LA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1999, N. 10

(pubblicata in BURV 9 febbraio 2010, n. 12)

L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 così detto “Correttivo”, con l'art. 1 comma 3 ha sostituito la parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, profondamente modificando la procedura per la valutazione dell'impatto ambientale.

Detto decreto, con l'art. 35 rubricato “Disposizioni transitorie e finali” prevede che le Regioni adeguino il loro ordinamento alle disposizioni in esso contenute entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e che trascorso il suddetto termine trovino applicazione diretta le norme in esso contenute ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

Con deliberazione n. 308 del 10.02.2009 e con DGR n.

327 del 17.02.2009 si sono dati i primi indirizzi operativi e di coordinamento tra la normativa statale e quella regionale, con i quali si è inteso rendere non più applicabile, tra l'altro, il comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 10/99, che prevede che la procedura di VIA non si applichi alle opere ed agli impianti necessari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati.

In data 27 gennaio 2009, la Giunta ha adottato il disegno di legge concernente Modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 marzo 1999 e ss.mm.ii. Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, senza riformare sostanzialmente la disciplina regionale in materia si è inteso procedere ad un adeguamento della stessa mantenendone per quanto possibile i principi essenziali.

All'interno del Disegno di Legge citato, ad oggi in discussione in Consiglio regionale, si è esplicitamente previsto, tra l'altro che *"...Ogni progetto ed ogni attività connessi alla realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati sono disciplinati, ai fini dell'applicazione delle procedure di VIA, dall'articolo 242, comma 7 della Parte IV, Titolo V, del D. lgs. n. 152/2006", che prevede che "l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i parericompresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessario".*

Pertanto, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del citato disegno di legge, si rende opportuno chiarire che la disapplicazione dell'art. 2 comma 3 della citata legge regionale, relativamente ed esclusivamente con riferimento *"alle opere ed agli impianti necessari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati...."* ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di bonifica dei siti inquinati, era avvenuta essendovi nella normativa statale la dizione di cui all'art. 242 comma 7 citato.

Per quanto detto e nelle more di quanto sopra, ed a ulteriore chiarimento, si fa presente che il principio previsto al comma 2 dell'articolo 3 della citata legge regionale n. 10/99 va ancora applicato per stabilire l'esclusione dalla procedura di VIA, delle opere e degli impianti necessari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica da autorizzare, non essendo citati detti interventi di bonifica dei siti inquinati negli Allegati III e IV del decreto Corettivo.

Quanto sopra considerato altresì quanto disposto dall'art.242 comma 7 del medesimo Decreto, relativamente alla procedura di autorizzazione regionale in materia di bonifica dei siti inquinati, che è esplicitamente indicata nel testo normativo come *"sostitutiva"*, cioè in vece, della procedura di VIA, anche nel caso quindi in cui le opere e gli impianti contenuti nel progetto di bonifica approvato siano, al di fuori di detti progetti di bonifica da assoggettare alla procedura di VIA.

In particolare si specifica che le opere ed impianti a cui si fa riferimento sono esclusivamente quelli connessi e funzionali a detti interventi di bonifica, da attivare in situ limitatamente al periodo necessario alle operazioni di boni-

fica, relativamente ad operazioni di selezione, pretrattamento, condizionamento, depurazione, lavorazione finalizzata a ridurre la pericolosità di rifiuti solidi e liquidi con esclusione degli stoccaggi definitivi e degli impianti di incenerimento.

Si ritiene inoltre opportuno, per i procedimenti amministrativi non ancora attivati alla data della presente deliberazione e relativi agli interventi di bonifica di cui sopra, ove avvengono lavorazioni di rifiuti, che venga allegata alla documentazione progettuale una relazione di compatibilità ambientale, ai sensi di quanto previsto dall'art 22 della LR 3/2000, che verrà valutata nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 242 comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e succ. mod.

(omissis)

la Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di adottare gli ulteriori indirizzi applicativi evidenziati in premessa.
2. di comunicare il presente provvedimento alle Province.
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 1, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 14/1989.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2009, N. 4148

DISCIPLINA DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER I PROGETTI SOTTOPOSTI ALLE PROCEDURE VIA/AIA

(BURV 9 febbraio 2010, n. 12)

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, di concerto con l'Assessore alle Politiche per l'Ambiente, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue:

Con circolare datata 31 ottobre 2008, a firma congiunta del Segretario Regionale all'Ambiente e al Territorio, competente per la procedura di AIA, e del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità competente per la procedura di VIA, sono state regolamentate le procedure nei seguenti casi: a) Progetti di impianti per i quali i soggetti proponenti si avvalgono della procedura contestuale VIA/AIA avanzando, con un'unica istanza da presentarsi all'Unità complessa VIA, richiesta di compatibilità ambientale e di rilascio di autorizzazione integrata ambientale; b) Impianti che hanno presentato richiesta di compatibilità ambientale e di approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/1999 - che hanno già conseguito da parte della Commissione VIA regionale

il parere di compatibilità ambientale favorevole nonché la relativa approvazione - e per i quali non è ancora conclusa la procedura di VIA; c) Impianti che hanno presentato richiesta di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10/1999 e per i quali è già conclusa la procedura di VIA.

Per le ipotesi di cui ai punti a) e c) è stato previsto che l'istruttoria venga fatta dalla Commissione VIA integrata dalle strutture regionali competenti e il parere finale è reso dalla Commissione regionale VIA integrata dal Segretario regionale all'Ambiente e al Territorio o suo delegato, quale autorità ambientale competente per l'espressione del parere AIA.

Per l'ipotesi di cui al punto b) si prevede che l'istruttoria per l'AIA venga fatta dalla struttura regionale competente per l'AIA e poi trasmessa alla Commissione Regionale VIA che, integrata dal Segretario regionale all'Ambiente e al Territorio o suo delegato, quale autorità ambientale competente per l'espressione del parere AIA rende il parere finale.

Quando al pagamento degli oneri istruttori, si evidenzia che per la VIA con deliberazione n. 1843 del 19 luglio 2005 "Rideterminazione ed aggiornamento dei criteri e dei parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria di progetti assoggettati a procedure di VIA regionale, provinciale e statale. Revoca della DGR n. 2546 del 6 agosto 2004. Artt. 4,7,8 e 22 della Legge Regionale 10/99", sono stati fissati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di VIA regionale, provinciale e statale, nonché le modalità di versamento di detti costi e di adempimento dell'obbligo di versamento delle somme. La ratio della disposizione legislativa regionale trova fondamento nel fatto che la Commissione regionale VIA è composta da esperti esterni all'Amministrazione stessa.

Per l'AIA non esiste una specifica disposizione legislativa regionale per il pagamento degli oneri istruttori, per cui si fa riferimento alla legislazione statale ed in particolare al D.Lgs 59/2005, art. 18 comma 2, con le modalità previste dal DM 24 aprile 2008 per far fronte al pagamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata composta da venticinque esperti di elevata qualificazione giuridico amministrativa di cui all'art. 10 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Invece nella Regione Veneto l'istruttoria è compiuta dalla Struttura regionale competente appositamente a ciò preposta.

Pertanto, nel caso di progetti sottoposti sia a VIA che ad AIA, il proponente sarebbe chiamato a pagare sia gli oneri istruttori per la VIA previsti da legge regionale e sempre dovuti in quanto l'istruttoria viene fatta da commissari esterni nominati in seno alla Commissione Regionale VIA, sia gli oneri istruttori per l'AIA che però non risultano da legge regionale e dove l'istruttoria è svolta da struttura regionale. Considerata l'assenza di una disposizione normativa regionale che disciplini l'eventuale debenza e concorrenza di questi diversi oneri istruttori, al fine di evitare un aggravio, allo stato attuale dell'organizzazione regionale e della legislazione regionale, a carico del proponente non pienamente giustifica-

bile, si propone di far pagare per le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) della Circolare del 31 ottobre u.s. citata, solo gli oneri istruttori previsti per la VIA.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

(omissis)]

delibera

- 1) per gli impianti assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VI) e ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alle lettere a), b), e c) della Circolare a firma congiunte del Segretario per l'Ambiente e il Territorio e del Segretario per le Infrastrutture e la Mobilità datata 31.10.2008, per le motivazioni in premessa indicate, di richiedere il pagamento dei soli oneri istruttori previsti dalla L.R. 10/1999 come disciplinati dalla Deliberazione n. 1843 del 19.07.2005.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2009, N. 4323

PROCEDURA DI VIA STATALE RELATIVA A PROGETTI DI INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. DISAPPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1843 DEL 19 LUGLIO 2005

(BURV 16 febbraio 2010, n. 14)

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

Con riferimento ai progetti di infrastrutture ed insediamenti produttivi sottoposti alla procedura di VIA statale, come prevista dalla vigente normativa, proposti da soggetti pubblici ovvero società a prevalente capitale pubblico, in cui la Commissione Regionale VIA esprime il proprio parere endoprocedimentale, si pone la necessità di procedere ad una revisione delle procedure previste dalla prassi amministrativa seguita dalla Commissione e dagli uffici regionali per la VIA.

Come noto, infatti, tale tipologia di opere sono spesso caratterizzate dalla necessità di contenere i tempi necessari per il reperimento delle risorse, per la progettazione ai suoi vari livelli, per l'esecuzione e per il controllo sull'opera: pertanto, proprio per rispondere a dette esigenze di celerità e snellimento è necessario intervenire sulla prassi amministrativa seguita dalla Regione in sede di presentazione dei progetti da sottoporre a parere della Commissione regionale VIA in quanto la documentazione e la modulistica attualmente richiesta dagli uffici prevista

dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1843 del 19.07.2005, non risponde a tali necessità andando ad aggravare le procedure sia sotto il profilo dei tempi che dei costi.

Di conseguenza, si ritiene necessario, al fine di evitare perdite di tempo e aggravii economici per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi come sopra individuati, non richiedere gli adempimenti prescritti dalla citata deliberazione e quindi non richiedere che vengano utilizzate le dichiarazioni e la modulistica aggiuntiva richiesta normalmente dagli uffici VIA regionali per le istruttorie di VIA statale e regionale, essendo, invece, sufficiente, per l'avvio dell'istruttoria, la documentazione amministrativa già presentata al Ministero per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, così come la documentazione tecnica e gli oneri istruttori già pagati, senza peraltro pregiudicare la possibilità di richiedere integrazioni a seguito dello svolgimento dell'istruttoria tecnico-amministrativa.

Si propone, infine, di applicare la presente deliberazione a tutti i procedimenti in corso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- 1) di prendere atto che per gli interventi relativi ad infrastrutture e insediamenti produttivi presentati da soggetti pubblici o società a prevalente capitale pubblico, rispetto ai quali è necessaria la procedura di VIA statale, è sufficiente per la presentazione dell'istanza da sottoporre al parere della Commissione regionale VIA, la documentazione amministrativa e tecnica già presentata e gli oneri istruttori già pagati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, disapplicando per tutti i progetti relativi ad infrastrutture o insediamenti produttivi presentati da soggetti pubblici o società a prevalente capitale pubblico, la deliberazione n. 1843 del 19 luglio 2005.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010, n. 453

COMPETENZE E PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

(BURV 30 marzo 2010, n. 27)

Il vice Presidente della Giunta Regionale, dott. Franco Manzato, riferisce quanto segue.

In attuazione dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la Giunta

Regionale ha approvato, con le delibere n. 2204 dell'8 agosto 2008 e 1192 del 5 maggio 2009, alcune disposizioni generali prevedendo una distribuzione delle competenze tra le strutture regionali sulla base delle tipologie impiantistiche e tenendo conto che al di sotto di una certa soglia di potenza, corrispondente a impianti di piccole dimensioni, la legislazione statale aveva previsto l'utilizzo della Dichiarazione di Inizio Attività da inoltrare alle amministrazioni comunali (Tab A, art. 12, d.lgs. 387/2003).

L'applicazione delle disposizioni anzidette ha fatto emergere, per talune fattispecie, alcuni dubbi interpretativi in merito alle strutture regionali responsabili del procedimento. Si reputa quindi necessario con il presente provvedimento riassumere organicamente in un'unica tabella (Allegato A), la ripartizione delle competenze per tutte le tipologie impiantistiche, a seconda della potenza installata, con l'individuazione delle strutture regionali responsabili del relativo procedimento autorizzatorio, e aggiornare, nel contempo, alcune disposizioni procedurali; rimane fermo, in ogni caso, la necessità di inoltrare la domanda di autorizzazione alla Segreteria Regionale per l'Ambiente e il Territorio o alla Segreteria Regionale Settore Primario come già stabilito con la DGR 1192/2009 e rimanendo inteso, invece, che le eventuali comunicazioni/integrazioni documentali dovranno essere trasmesse alle strutture competenti.

Pare opportuno innanzitutto prevedere per tutte le tipologie impiantistiche che eventuali limitate variazioni in corso d'opera di carattere meramente tecnico-dimensionale delle componenti impiantistiche e relativa installazione, conseguenti alle disponibilità (industriali/commerciali) della relativa fornitura, fermo restando le dimensioni complessive massime dell'impianto autorizzato e le relative prescrizioni generali, sono assentibili con decreto del dirigente della struttura competente, previa comunicazione motivata corredata di idonea documentazione da trasmettersi previamente alla Regione Veneto ed agli enti interessati

Si ritiene, inoltre, opportuno fissare alcuni criteri generali sulle modalità di presentazione della garanzia finanziaria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto.

Si considera, poi, necessario che il Segretario Regionale competente per materia predisponga, ed eventualmente aggiorni, con proprio decreto l'elenco della documentazione minima, valido per tutte le tipologie impiantistiche, che i soggetti proponenti devono presentare ai fini dell'approvazione del progetto. Con successivi decreti del Segretario Regionale competente per materia è approvata l'ulteriore documentazione da presentare a seconda delle diverse tipologie impiantistiche. L'elenco completo della documentazione da presentare è contenuto nello schema di domanda predisposto da ciascuna struttura e approvato con decreto del Segretario regionale competente, che il proponente utilizza ai fini della richiesta di autorizzazione.

In merito agli impianti alimentati a biomassa e biogas di dimensione al di sotto delle soglie previste dall'art. 269, comma 14, lett. a) ed e) del d.lgs. 152/2006 - rispettiva-

mente di potenza termica nominale pari a 1 MW per gli impianti alimentati a biomassa e 3 MW per quelli alimentati a biogas - si ribadisce la competenza della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura sulle istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedono, in base alla l.r. 11/2001, l'esame del piano aziendale, e la competenza del Comune nel caso in cui non siano necessari altre autorizzazioni oltre quella comunale. Nei casi in cui, invece, per l'autorizzazione dell'impianto siano necessarie altre autorizzazioni oltre quella comunale e l'istanza per l'autorizzazione non provenga da imprenditori agricoli che hanno fatto richiesta dell'esame del piano aziendale, per ragioni di tutela ambientale, di controllo, di monitoraggio e per la necessaria pianificazione energetica a livello regionale, responsabile del procedimento è l'U.C. Tutela Atmosfera la quale provvede alla convocazione della conferenza di servizi cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 acquisendo i pareri delle strutture regionali competenti per gli aspetti correlati.

Per quanto attiene gli impianti eolici e fotovoltaici in considerazione delle difficoltà operative incontrate, si ritiene opportuno eliminare la disposizione, contenuta nella DGRV 1192/09 e, successivamente, ribadita nella DGRV 2373/09, punto 4 dell'Allegato A, che prevedeva la formazione, in ambito di commissione VIA ovvero in sede di Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale, del parere regionale da esprimere in sede di conferenza di servizi; è quindi in capo al Responsabile del Procedimento il compito, prima della conferenza di servizi, di raccogliere i pareri delle altre strutture regionali eventualmente interessate ai fini della formazione del parere della Regione da esprimere in sede di conferenza in merito all'autorizzazione.

Si ritiene inoltre indispensabile, sostituire, i punti 5.3 e 5.4 del medesimo Allegato A, aggiornandoli alla normativa vigente, nel modo seguente:

5.3 Impianti soggetti a VIA

Sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale gli impianti:

- fotovoltaici non integrati ed eolici ubicati anche parzialmente nelle aree protette di cui alla L. 394/91 di potenza complessiva superiore a 500 kW (ai sensi dell'art. 6 commi 6 e 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i.).
- eolici da realizzare in area vincolata ai sensi del d.lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. (ai sensi dell'Allegato 3 lett. c bis della parte II del d.lgs. 152/06).

5.4 Impianti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA

Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006, gli impianti:

- eolici e fotovoltaici non integrati con potenza complessiva superiore ad 1MW, ai sensi della lettera c), del punto 2, dell'allegato IV, del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i.;

Con riferimento, invece, all'Allegato B alla DGR 2373/2009, vista la necessità di dover modificare con frequenza, alla luce delle diverse fattispecie concrete, l'elenco della documentazione che il richiedente deve presenta-

re ai fini dell'approvazione del progetto, si rinvia a quanto riferito in premessa, delegando il Segretario regionale competente per materia ad aggiornare, con il decreto ivi previsto, l'elenco della documentazione da presentare.

L'allegato C alla DGRV 2373/2009 è, invece, sostituito integralmente dai seguenti:

CHIARIMENTI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE

1 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

Si applica la disciplina della Denuncia di Inizio Attività di cui al D.P.R. 380/2001 per la realizzazione di impianti:

- fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 kW, ai sensi dell'art.12, comma 5 del D.lgs. 387/2003 e della tabella A allegata;
- eolici di potenza inferiore a 60 kW, ai sensi dell'art.12, c.5 del D.lgs. 387/2003 e della tabella A allegata, con esclusione in ogni caso di quelli ubicati in area vincolata ai sensi del d.lgs. 42/04.

2 COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Alla Denuncia di Inizio Attività, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lettera a) del D.lgs. 19/08/2005 N.192 (ossia ad esclusione degli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. 42/2004), si sostituisce la comunicazione preventiva nei casi previsti dal comma 3, art. 11, del d.lgs. 115/08 ossia:

- impianti fotovoltaici, di qualsiasi potenza, aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano le sagome degli edifici stessi e qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso così come disposto anche dall'art. 3 della L.R. 10/2010, restando inteso che per l'eventuale costruzione ed esercizio della linea di connessione dovrà essere richiesta apposita autorizzazione ai sensi della L.R. 24/91.
- impianti eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

Si precisa che nei casi in cui l'ambito di intervento sia interessato da aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/04, anche nel caso di Comunicazione preventiva di cui comma 3, art. 11 del d.lgs. 115/08 si dovrà allegare l'autorizzazione di cui all'art. 146 dello stesso decreto al fine della sua efficacia.

3 AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Nel caso non siano necessarie altre autorizzazioni di amministrazioni diverse da quella comunale, sono altresì di competenza comunale tutti gli altri impianti esclusi dalle procedure di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ossia:

- impianti fotovoltaici parzialmente integrati, così come definito dal comma 8, art. 5 del D.M. 19.02.07, di potenza superiore ai 20 KW;
- fotovoltaici non integrati di potenza compresa tra i 20

KW e 1 MW (ridotta a 500KW se ubicati anche parzialmente in area naturale protetta ai sensi della L.394/91).

- eolici di potenza compresa tra i 60 kW e 1 MW (ridotta a 500KW se ubicati anche parzialmente in area naturale protetta ai sensi della L.394/91), con esclusione in ogni caso di quelli ubicati in area vincolata ai sensi del d.lgs. 42/04;

Il procedimento di competenza comunale non può, in ogni caso, comportare variante urbanistica.

Il Comune interessato autorizza la costruzione e l'esercizio dell'impianto, nel rispetto delle norme edilizie. Qualora l'elettrodotto di connessione non sia di interesse esclusivamente comunale e quindi, ai sensi del combinato disposto della L.R. 10/2010 e della L.R. 24/91, per la sua costruzione ed esercizio è necessario il coinvolgimento della Provincia, il procedimento di autorizzazione dell'impianto fotovoltaico è assoggettato a Procedimento Unico ai sensi del D.Lgs. 387/2003.

Nel caso siano presentate più richieste, anche in tempi successivi, ciascuna singolarmente rientrante nella competenza comunale ma che oggettivamente costituiscono un unico parco solare/eolico di competenza regionale (per contiguità degli impianti, medesima proprietà del fondo, medesima richiesta di allacciamento alla rete, ecc...), il Comune sospende il procedimento e trasmette le pratiche alla Regione che le esamina congiuntamente.

Per gli impianti fotovoltaici su pensiline e tettoie ubicate su abitazioni esistenti alla data dell'11 luglio 2009 si applica quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 14 dell'8 luglio 2009 e s.m. e i..

Infine per quanto attiene alle garanzie finanziarie si prevede quanto segue:

1. Per gli impianti da biomassa, biogas, fotovoltaico ed eolico ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto, obbligo previsto dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, si stabilisce che, prima dell'inizio dei lavori, il soggetto autorizzato deposita presso la Regione Veneto (struttura regionale competente) una fidejussione a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, di importo pari alla previsione tecnico-economica di tali opere approvata unitamente al progetto dell'impianto autorizzato.

Le garanzie (bancarie o assicurative) devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del dirigente della struttura regionale competente.

Gli importi sono da adeguare ogni cinque anni (dovendosi provvedere in mancanza all'escussione) alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento del deposito cauzionale al costo della vita è quello fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo

per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

Il mancato deposito della fidejussione prima dell'inizio dei lavori determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione nonché l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi. La fideiussione è svincolata entro trenta giorni dall'avvenuta rimessa in pristino.

Con decreto del Segretario Regionale competente potrà essere redatto uno schema generale di fidejussione.

2. Per gli impianti idroelettrici, anche con riferimento alle previsioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 in materia di concessioni idroelettriche, si ritiene opportuno prevedere che la fidejussione, prestata con le medesime modalità di cui al punto precedente, sia di importo pari al 25% del valore di costruzione dell'impianto e relative opere accessorie, secondo quanto previsto dal progetto approvato.

Tale fidejussione è utilizzata dalla Regione a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 c. 1 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare le premesse del presente provvedimento in quanto parte integrante dello stesso;
2. di approvare l'Allegato A "*Competenze in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*" che fa parte integrante del presente provvedimento.

Allegato A**COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI**

TIPOLOGIA	POTENZA	CONDIZIONI PARTICOLARI	COMPETENZA (RESPONSABILE PROCEDIMENTO)
BIOMASSA	< 200kWe		Comune (DIA)
	≥ 200kWe < 1MwT	In caso non sia necessaria altra autorizzazione oltre quella comunale	Comune
		In caso sia necessaria altra autorizzazione oltre quella comunale	Regione (U.C. Tutela Atmosfera)
		Qualora sia richiesto dall'interessato (imprenditore agricolo) l'esame del Piano Aziendale	Regione (Direzione Agroambiente)
≥ 1MwT		Regione (U.C. Tutela Atmosfera)	
BIOGAS E GAS DI DISCARICA E DI PROCESSI DI DEPURAZIONE ²	< 250kWe		Comune (DIA)
	≥ 250kWe < 3MwT	In caso non sia necessaria altra autorizzazione oltre quella comunale	Comune
		In caso sia necessaria altra autorizzazione oltre quella comunale	Regione (U.C. Tutela Atmosfera)
		Qualora sia richiesto dall'interessato (imprenditore agricolo) l'esame del Piano Aziendale	Regione (Direzione Agroambiente)
> 3MwT		Regione (U.C. Tutela Atmosfera)	
FOTOVOLTAICO		Impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi	Comunicazione preventiva al Comune
	< 20kW		Comune (DIA)
	≥ 20kW	In caso non sia necessaria altra autorizzazione oltre quella comunale	Comune
In caso sia necessaria altra autorizzazione oltre quella comunale		Regione (Direzione Urbanistica)	
EOLICO		Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro	Comunicazione preventiva al Comune
	< 60kW		Comune (DIA)
	≥ 60kW	In caso non sia necessaria altra autorizzazione oltre quella comunale	Comune
In caso sia necessaria altra autorizzazione oltre quella comunale		Regione (Direzione Urbanistica)	
IDROELETTRICO	< 100kW		Comune (DIA)
	≥ 100 kW	In caso non sia necessaria altra autorizzazione oltre quella comunale	Comune
		In caso sia necessaria altra autorizzazione oltre quella comunale	Regione (Direzione Difesa del Suolo)

- 1) Per gli impianti di competenza regionale le domande vanno inoltrate alla Segreteria Regionale all.'Ambiente e Territorio o alla Segreteria Regionale Settore Primario secondo le rispettive competenze. Le eventuali comunicazioni/integrazioni documentali dovranno essere trasmesse invece alle strutture competenti.
- 2) Ai sensi dell.'art. 269, c. 14, lett. d), d.lgs. 152/2006.

